TRATTATO

DELLA

PROCEDURA CRIMINALE

DINANZI

AI TRIBUNALI MILITARI E MARITTIMI

D' OGNI SPECIE

OSSIA

MANUALE GENERALE DEI CONSIGLI DI GUERRA PERMANENTI, E SPECIALI; DEI CONSIGLI DI REVISIONE, E DELLE COMMISSIONI MILITARI

DEL SIG. G. M. LE-GRAVEREND

Avvocato, capo dell' ufficio di giustizia criminale al ministero del Gran-Giudice in Parigi.

TRADOTTO DAL FRANCESE

Ed accresciuto di varie annotazioni ed aggiunte analoghe

Dal Capitano G. JEHAN D. G. ajutante di piazza, e Relatore presso il primo Consiglio di guerra permanente francese della 6. divisione militare in Italia.



PARTE PRIMA



VENEZIA

1812

Nella Stamperia di Antonio Curti

A spese del Traduttore.

Si vende al Negozio Tipografico di Giustino Pasquali del fù Mario S. Salvatore n. 4381.



AVVISO

DEL TRADUTTORE.

Ho creduto superflua qualunque riflessione sopra l'utilità di questo trattato, mentre l'autore abbastanza la comprova nell'avvertimento che segue: ho aggiunto soltanto alcune annotazioni che mi sono sembrate necessarie od almeno vantaggiose, specialmente rapporto ad alcune leggi, decreti, e decisioni emanate o poste in vigore dopo la compilazione dell'originale. Queste annotazioni si distinguono da quelle dell'autore con le lettere alfabetiche.

Oltre le analoghe e già enunciate annotazioni ho accresciuto la seconda parte che tutta riguarda i tribunali di marina, di un capitolo supplementario che tratta dei tribunali marittimi di polizia correzionale.

Ho finalmente indicato tutte le leggi, decreti, e decisioni emanate dopo l'intrapresa di questa mia traduzione, sì dall'impero francese che dal regno d'Italia inserindo per intiero dietro debita e fedele traduzione quelle che ho potuto credere non essere state nè stampate nè tradotte.

AVVERTIMENTO

DELL' AUTORE.

Sebbene le leggi sopra la procedura militare, e sopra la procedura marittima non siano moltiplicate quanto quelle che diriggonó le operazioni dei tribunali ordinarj di repressione, elleno non lasciano però di esigere delle penose ricerche; il militare assuefatto piuttosto a battersi, che a pronunciare delle sentenze, e' più famigliare colla spada della gloria, che con quella della giustizia, incontra mille difficoltà allora quando egli viene chiamato a pronunciare sopra la sorte dei suoi camerata; questa verità tanto evidente, e di cui ho avuto spesso occasione di convincermi, è quella, che mi ha fatto nascere l'idea di presentare in un solo quadro tuttociò, che più importa ai giudici militari, e marittimi di conoscere.

I tribunali istituiti per l'armata di terra e per l'armata di mare, formano una sola e medesima eccezione al diritto comune; tutto ciò, che ad essi ha rapporto doveva essere riunito sotto un solo punto di vista.

Questo trattato contiene due grandi divisioni; cioè la procedura militare, e la procedura marittima: ciascuna parte poi è suddivisa in Capitoli, Sezioni, e Paragrafi.

In materia militare ho successivamente esaminato la composizione dei consigli di guerra permanenti, la loro competenza, il modo di procedere davanti ad essi, le formalità, ch'eglino devono osservare per le informazioni, pei dibattimenti, il giudizio, e l'esecuzione; e seguendo la procedura dalla sua origine fino al suo fine, ho naturalmente indicato i doveri, e le attribuzioni di ciascuno dei membri che concorrono alla formazione dei consigli di guerra.

Ho seguito lo stesso piano pei consigli di revisione, i consigli di guerra speciali, e le commissioni militari.

In materia marittima ho dettagliato del pari, le operazioni dei tribunali marittimi ordinarj e speciali e dei consigli marittimi di revisione, e quelle dei diversi tribunali formati a bordo dei vascelli per la repressione dei delitti commessi dagli individui, che compongono l'armata navale.

Ho portata la maggior accuratezza nella citazione delle leggi, dei decreti, e dei regolamenti, sopra i quali è appoggiato il mio travaglio; vi si troveranno anche richiamati molti decreti o decisioni imperiali, che consacrano dei principj, la di cui cognizione è utile ai tribunali militari, i quali non sono stati punto stampati, nè inseriti nel bollettino delle leggi.

Nell' occasione del silenzio per parte della legislazione militare, o marittima sopra punti interessanti, ho ricorso all'uso fondato sopra la legi-

slazione criminale ordinaria, onde appianare le difficoltà; e se mi son permesso di enunciare alcune opinioni sopra certi casi non preveduti, credo poter assicurare che non sono azzardate.

Mi sono studiato di porre molto ordine e chiarezza nella esposizione delle regole; il mio travaglio essendo destinato il più delle volte specialmente a dei militari, i quali non sono giudici se non se accidentalmente, e le di cui funzioni ordinarie ed abituali sono ben poco analoghe allo studio delle leggi, ho pensato, che questa sorta di merito era quella, ch'io doveva cercare colla maggior attenzione in vece di darmi in preda a delle lunghe discussioni, le quali sono sempre fastidiose più o menò, ho scrupolosamente evitato tutto ciò, che non era indispensabile allo sviluppo dei principj, e per rendere sensibili alcune osservazioni che mi sono sembrate importanti, ho qualche volta proposti degli esempj.

La prima parte dell'opera è più considerabile e più estesa che la seconda; il modo di procedere davanti ai tribunali marittimi è poco diverso di quello, che trovasi in uso davanti ai tribunali militari, e marcandone le differenze, io rimando spesso dalla seconda alla prima parte, allorchè l'analogia si ritrova perfetta.

La procedura militare forma la prima parte; la seconda si compone dalla procedura marittima.

Ciascuna parte è preceduta da un'analisi, la quale sotto il titolo d'introduzione, offre al let-

tore il quadro fedele della legislazione militare; e della legislazione marittima fino dal 1789.

Onde rendere più facili e più regolari le operazioni dei capitani, e commissarj relatori, dei giudici militari, e marittimi, ho unito al mio travaglio alcune formule, alle quali eglino possono ricorrere: ho rettificato dietro le leggi, ed i regolamenti pubblicati fino a quest' oggi, le formule decretate dal direttorio esecutivo nel mese frimale dell'anno 6, pei tribunali dell'armata di terra, ed ho aggiunto a questi modelli, che riguardano soltanto i giudici molte altre formule per gli atti anteriori di procedura. I modelli, ch' io ho proposti sono estratti in gran parte dal codice ordinario dei delitti e delle pene.

In seguito alle formule, ho collocato in ciascuna parte una tabella cronologica delle leggi, decisioni, e decreti militari, marittimi, od ordinarj, resi in materia criminale, i quali vengono citati nel corso dell' opera, e la di cui cognizione interessa i giudici militari, e marittimi (1) (a).

(1) Era mia intenzione di riunire, e far stampare insieme queste leggi, e decreti, scartando però le disposizioni abrogate, e richiamando quelle, che sono conservate; questa raccolta formerèbbe da se sola un volume, il quale sarebbe vera-

(a) Il manuale giudiziario militare, ossia la guida dei giudici militari ha prevenuta questa intenzione dell' autore, e dispensa innoltre il traduttore dal riferir qui alcune leggi, che ritrovansi nell' originale.

La mia opera è terminata da un' elenco generale alfabettico, e ragionato il quale deve facilitare al lettore la ricerca dell' articolo, ch' egli vuol consultare. Questo elenco abbraccia tutti gli oggetti compresi nella prima, e nella seconda parte, tanto relativi ai tribunali dell' armata di terra, che a quelli dell' armata navale.

La materia, ch' io ho trattata era del tutto nuova, e nei numerosi volumi, che vengono ogni giorno pubblicati sopra i diversi rami della legislazione, nessun scrittore, nessun giuresconsulto si era occupato di offerire ai magistrati armati un compendio ragionato, e fondato sopra le leggi, il quale potesse istruirli dei loro diritti, e dei loro doveri: questo scopo mi è sembrato importante ed onorevole; ho tentato di compierlo, e se vi son riuscito, questa mia opera sarà di vantaggio.

---

ramente il codice penale, e criminale militare, e prevederebbe a tutti gli errori nell'applicazione delle leggi, mediante le annotazioni, di cui verrebbe scortato, ma ho sospeso l'esecuzione di questo progetto; ho pensato che sarebbe sempre cosa facile il realizzarlo, se quelli, che si daranno a leggere questo trattato, ne conosceranno li vantaggi, e mi son limitato ad inserire per intiero o per estratti alcune leggi, ed alcuni decreti, che i tribunali dell'armata di terra e di mare sono ad ogni istante nella necessità di consultare.

INDICE

DEI CAPITOLI DELLA PRIMA PARTE.

Introduzione alla procedura militare. Pag. 1
CAP. I. *Dei tribunali militari in generale.* 26
CAP. II. *Dei consigli di guerra permanenti.* 27
Sez. I. *Della formazione e della convocazione dei consigli di guerra permanenti.* 28
§ I. *Qual è il numero dei giudici, come, e da chi vengono scelti.* ivi
§ II. *Quali sono le qualità volute per i membri dei consigli di guerra?* 30
§ III. *Quali sono le formalità particolari, che si devono adempiere allorchè l'accusato è generale, o ufficiale superiore.* 33
§ IV. *In qual modo sono formati i consigli di guerra nelle piazze assediate?* 36
Sez. II. *Della competenza dei consigli di guerra permanenti.* ivi
§ I. *Della competenza secondo le persone.* 37
§ II. *Di quelli che sono eguagliati ai militari.* 38
§ III. *In quali casi le donne possono essere soggette al giudizio dei consigli di guerra.* 41
§ IV. *In quali casi gli offiziali in riforma sono sottoposti alla giurisdizione militare.* 43
§ V. *Dei membri della gendarmeria, dei militari invalidi, dei veterani, delle guardie nazionali, delle compagnie di riserva, delle guardie coste, e dei prigionieri di guerra.* 43
§ VI. *Della competenza dei consigli di guerra secondo la materia.* 54

§ VII. *In quali casi i militari in attività di servizio sono soggetti ai giudizj dei tribunali ordinarj.* 59
SEZ. III. *Dell' istruzione delle procedure.* 64
§ I. *Dei doveri del capitano relatore.* ivi
§ II. *Dell' esame dei testimonj.* 66
§ III. *Delle misure, che si devono prendere per assicurare la comparsa dei testimonj, e reprimere la loro disubbidienza.* 68
§ IV. *Delle commissioni rogatorie.* 71
§ V. *Delle formalità da adempirsi riguardo ad alcuni funzionarj, allorchè sono chiamati per testimonj.* 74
§ VI. *Dell' autenticità delle dichiarazioni, dei testimonj.* 75
§ VII. *Delle misure da prendersi contro i falsi testimonj.* 77
§ VIII. *Delle persone, la di cui testimonianza viene rigettata dalla legge.* 79
§ IX. *Dell' interrogatorio degl' accusati.* 81
§ X. *Della nomina degl' interpreti nel caso in cui i giudici, gli accusati, ed i testimonj non parlino la medesima lingua.* 85
SEZ. IV. *Della convocazione del consiglio di guerra.* 87
§ I. *Seduta del consiglio di guerra, esame, dibattimenti, sentenza, esecuzione.* 89
SEZ. V. *Della ricusa.* 114
SEZ. VI. *Della prescrizione.* 116
SEZ. VII. *Della contumacia.* 120
SEZ. VIII. *Del modo di procedere in caso di distruzione o di sottrazione delle scritture ed effetti, o di una sentenza di un affare criminale militare.* 132

CAP. III. *Della revisione delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra.* 134
SEZ. I. *Delle dilazioni accordate per appellarsi in revisione.* ivi
§ I. *Della composizione, e della convocazione dei consigli permanenti di revisione.* 138
§ III. *Delle qualità volute pei membri dei consigli di revisione.* 140
§ IV. *Attribuzioni dei consigli di revisione.* 142
§ V. *Della sentenza e dell' esecuzione.* 144
§ VI. *Del modo di procedere allora quando dopo la nullità di una sentenza di un consiglio di guerra, la nuova sentenza viene impugnata con gli stessi mezzi della prima.* 145
SEZ. II. *Della cassazione delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra permanenti.* 151
§ I. *Da chi, come, ed in qual caso il ricorso in cassazione può essere esercitato.* ivi
CAP. IV. *Dei consigli di guerra speciali.* 156
SEZ. I. *Formazione, e convocazione dei consigli di guerra speciali.* 157
§. I. *Competenza dei consigli di guerra speciali.* 160
§ II. *Modo di procedere davanti i consigli di guerra speciali.* 163
§ III. *Seduta dei consigli di guerra speciali, dibattimenti, sentenza, esecuzione.* 166
SEZ. II. *Delle formalità da adempirsi per parte dei consigli di guerra speciali, allorchè gl' inquisiti tradotti davanti ad essi sono nello stesso tempo accusati di diserzione e di qualche altro delitto.* 180
CAP. V. *Delle commissioni militari.* 185

Sez. I. *Definizione delle commissioni militari.* ivi

§ I. *Competenze delle commissioni militari.* 186

§ II. *Formazione e convocazione delle commissioni militari.* 189

§. III. *Modo di procedere davanti le commissioni militari.* 191

§ IV. *Seduta delle commissioni militari, dibattimenti, giudizio, esecuzione.* ivi

Sez. II. *Di alcune commissioni militari le quali hanno delle attribuzioni particolari.* 194

Formule per gli atti dei differenti tribunali militari. 204

Formule d'ufficio. ivi

Formule compilate dietro le leggi criminali ordinarie e militari per gli atti di procedura che non sono compresi nelle sette formule precedenti. 207

Indice cronologico delle leggi, decreti, e decisioni emanate in materia criminale militare od ordinaria, che vengono citate in questa prima parte, e la cognizione delle quali si rende utile ai membri dei tribunali militari. 217

Indice cronologico supplementario dei decreti, decisioni, ed istruzioni risguardanti particolarmente i consigli di guerra del regno d'Italia. 246



TRATTATO

DI PROCEDURA CRIMINALE

DAVANTI AI TRIBUNALI MILITARI E MARITTIMI DI OGNI SPECIE.



INTRODUZIONE

Alla Procedura Militare.

Prima di presentare il quadro dell' attuale legislazione, riguardante i tribunali militari, utile mi sembra di rammentare rapidamente i cambiamenti succedutivi dal 1789 fino a quest' oggi: questo analitico esame può servire a far meglio apprezzare i principj, sopra i quali è riposta oggidì questa parte interessante della pubblica amministrazione, e può egualmente far nascere alcune idee per il miglioramento e la perfezione di ciò, ch' esiste.

Fu nel fine del 1790, che l' assemblea nazionale si occupò per la prima volta della repressione dei delitti militari, e delle mancanze da essi commesse contro la disciplina. Due dei suoi decreti sanzionati li 29 ottobre fissarono nuove regole a questo riguardo: dall' uno venne determinata la competenza dei tribunali militari, la loro organizzazione, ed il modo di procedere avanti di essi; l'altro indicando le colpe di disciplina, indicò le pene da infliggersi a quelli, che se ne



rendessero colpevoli, e le formalità da osservarsi nell'applicazione di queste pene.

La legge dei 29 ottobre 1790, relativa ai tribunali militari, non contiene veruna disposizione penale; l'assemblea nazionale manifestava in essa una prossima intenzione di occuparsi di questo oggetto, e da uno degli articoli del decreto veniva ordinato, che fino alla promulgazione del nuovo Codice penale militare, le ordinanze antiche fossero eseguite in tutto ciò, che contrario non era alle disposizioni decretate.

I tribunali istituiti dalla legge 29 ottobre 1790 presero il nome di corti marziali: erano queste corti stabilite per l'interno, e per l'armata: ogni circondario militare, sottoposto alla sorveglianza di un commissario ordinatore, aveva una corte marziale. Questo tribunale era composto dal commissario ordinatore, faciente le funzioni di presidente, sotto il nome di gran giudice, e da due commissari-auditori di guerra, aventi il titolo di assessori. Un commissario auditore, dopo aver diretta l'istruzione faceva presso la corte le funzioni di accusatore pubblico, e quelle di commissario regio: quelle di cancelliere erano coperte dallo scrivano della piazza nelle città dove esisteva, ed in ogni altro luogo dal cancelliere della comune.

Le corti marziali pronunziavano sopra i delitti militari commessi nella rispettiva loro giurisdizione suscettibili di pene afflittive, o infamanti; ma il loro potere era limitato soltanto all'applicazione della pena.

L'assemblea nazionale aveva poco prima stabilita la procedura per giury in materia criminale ordinaria; credette di dover applicare alla re-

pressione dei delitti militari questo nuovo sistema, e la corte marziale non poteva *impossessarsi* d' un affare, se non dopo l'ammissione dell'*accusa* fatta da un giury d'accusa, e non aveva a pronunciar pene, se non se sopra la dichiarazione di un giury di giudizio portante, che l'accusato era colpevole.

Scorrendo la legge 29 ottobre 1790, si vede, che secondo le formule introdotte per la formazione dei due giury militari, nell' accusa la più semplice, quella che altro non comprendeva che un solo individuo, concorrevano al definitivo giudizio quarantacinque persone indipendentemente dal commissario auditore, e dai membri della corte marziale; cioè: nove per la composizione del giury di querela, ossia accusa; e trentasei per quella del giury di giudizio: riducevasi anche a nove il numero di questi trentasei *giurati*, ma tutti avevano l'obbligo di recarsi al pretorio della corte marziale, perchè solo dopo l'apertura dell'udienza, ed alla presenza dei giurati si facevano le ricuse sia a sorte, sia colla indicazione dei rei i quali non potevano produrre motivo alcuno.

Nelle accuse le quali comprendevano molti militari, il numero delle persone chiamate alla formazione di un giury di giudizio, veniva accresciuto ancora di otto per ciascuno degli accusati.

Ritrovasi in questa legge 29 ottobre 1790 la distinzione stabilita fra i delitti militari ed i delitti civili. Il delitto civile era definito per una contravvenzione alle leggi generali obbligatorie per tutti gli abitanti dell' impero indistintamente, e la repressione n'era devoluta alla giusti-

zia ordinaria, quantunque fosse stato commesso da un uffiziale, o da un soldato.

Si potrà vedere nel corso di questa opera, che una definizione presso a poco consimile si legge in un avviso recente del consiglio di stato approvato da S. M. l' Imperatore.

Tuttavia il legislatore nel proclamare questi principj per l'interno dell'impero, dichiarò, che in tempo di guerra, ed allora quando l'armata fosse fuori del territorio francese, quelli che la compongono, e quelli, che vi sono attaccati, o al suo seguito, sarebbero giudicati dai tribunali militari pei delitti civili, e condannati alle pene fissate dalle leggi civili.

Il delitto militare era definito: una contravvenzione alla legge militare accompagnata da circostanze aggravanti, che la fanno uscire dal circolo delle mancanze di disciplina, e la rendono suscettibile di pene afflittive, o infamanti.

La cognizione di questa specie di delitto era riservata esclusivamente alla giustizia militare.

Secondo la legge 29 ottobre 1790, i complici dei delitti militari, quantunque non fossero anch' essi militari, dovevano essere giudicati dalle corti marziali. Reca senza dubbio stupore il vedere un principio simile consecrato da una legge di tal epoca, ma fa d'uopo osservare, ch' egli era modificato assai, sia per la distinzione fra i delitti militari, ed i delitti civili, o comuni, sia ancora perchè i tribunali militari non potevano esercitare la loro giurisdizione sopra un cittadino non militare, se non se nel caso in cui un militare fosse l' *autore principale* del delitto, al quale codesto cittadino era concorso qual complice. D' altronde il giury d'accusa, ed il giu-

ry di giudizio erano formati allora secondo regole parricolari; ciascuno di questi giury era raddoppiato, vale a dire, che dieciotto persone concorrevano a dare una dichiarazione sopra l'ammissione dell' accusa,, ed altre dieciotto a risolvere le questioni proposte dalla corte marziale: e la metà dei *giurati* veniva presa sopra la lista dei *giurati* civili, o fra i notabili del luogo.

Questa legge concedeva dei consiglieri ai militari accusati per ajutarli nella loro difesa; essa non ristringeva la loro scelta nei soli militari di quello, o questo grado, nè in quella, o questa classe di cittadini.

Ella stabiliva la procedura in contumacia, e voleva, che fosse istruita coll'intervento del curatore, ch'ella faceva dare all'assente, come lo sarebbe stato con quello dello stesso accusato. Se durante l'istruzione della contumacia l'assente veniva arrestato, o si presentava volontariamente, si riputava come nòn avvenuto tutto quello ch'era stato fatto col curatore, e si cominciava di nuovo con l'accusato; nel caso di condanna il giudizio in contumacia doveva essere eseguito in effigie, allora quando pronunciava pene afflittive, od infamanti; nondimeno il contumace condannato allorchè veniva arrestato, o che si presentava volontariamente, era sempre ammesso a far valere i suoi mezzi di difesa, o di giustificazione.

Li 19 ottobre 1791 l' assemblea nazionale pubblicò un Codice penale militare. Il saccheggio, il tradimento, lo spionaggio, la predaria, l'insubordinazione, la ribellione, il furto, la diserzione, e diversi altri delitti vi erano preveduti, e caratterizzati; e la legge determinava la pena d'applicarsi a ciascuno di essi. Uno dei suoi ti-

toli era anche consecrato a definire nuovamente i delitti militari, ed i delitti comuni. Tutto ciò, che non offendeva immediatamente il dovere, la disciplina, o la subordinazione era ordinato in questa ultima classe, e le contravvenzioni alle leggi dette propriamente militari, commesse da individui addetti all'armata, erano sole riputate delitti militari.

I giudici ordinarj erano dichiarati competenti per conoscere contro gli ufficiali, sott' uffiziali, o soldati, egualmente che contro qualunque altro individuo di tutti i delitti che non erano realmente militari; non fu permesso cercare di declinare la giurisdizione di questi tribunali per i delitti comuni sotto pretesto di servizio militare, e fino d' allora, le regole prescritte dalla legge 1790 riguardo ai complici non militari furono riformate intieramente; fu proibito, invece, il tradurre giammai davanti ai giudici delegati dalla legge militare una persona straniera all'armata; e fu riconosciuta la competenza dei tribunali ordinarj per tutti i casi, che comprendevano unitamente militari e non militari, per tutti quelli, dove vi fosse complicazione di delitto militare e di delitto comune, per tutti quelli in fine, dove una persona, quantunque attaccata all' armata, fosse inquisita per due fatti alla volta, uno dei quali presentasse i caratteri del delitto comune, e l'altro quelli del delitto militare.

Del resto questa legge proclamò la facoltà del ricorso in cassazione contro i giudizj delle corti marziali con le medesime formalità, che in materia ordinaria per parte del condannato, e del commissario auditore; ella autorizzò anche l'ac-

cusato a pigliar partito, ed a denunziare al tribunale di cassazione quei giudici che avessero prevaricato: e siccome l'inconveniente del modo relativo alla formazione dei giudici militari già si faceva senza dubbio sentire, ella volle, che nelle accuse, le quali comprendevano più di sei persone la lista dei giurati fosse soltanto accresciuta in proporzione di questo numero: senza riguardo al rimanente dei coaccusati (1).

Alcune insurrezioni, ed alcuni atti d'insubordinazione, ch'eransi manifestati nell'armata sul principio della campagna del 1792, necessitarono delle nuove disposizioni legislative sopra il modo di perseguitare i delitti militari, e fu fatta la legge dei 16 maggio. Furono stabiliti per le armate due specie di tribunali di repressione, indipendentemente dai consigli militari, i quali rimasero incaricati di applicare le pene di semplice disciplina. Le corti marziali continuarono a conoscere i crimini suscettibili della pena della privazione della vita, o della perdita dello stato dell'accusato riconosciuto colpevole, i delitti meno gravi furono attribuiti ad un tribunale di polizia correzionale ad imitazione dei tribunali creati pel giudizio dei delitti correzionali commessi dai cittadini: ciascun commissario-auditore istruttore presso la corte marziale, fu dichiarato presidente di questo tribunale, egli era assistito da due commissarj ordinarj di guerra, o da due capitani, i quali sedevano seco lui, e concorrevano a pronunciare il giudizio.

(1) Si è veduto, che la legge del 1790 oltre la lista ordinaria prescriveva un'aumento di giurati per ciascunò degli coaccusati, qualunque esserne potesse il numero.

A termini di questa legge, le corti marziali, ed i tribunali di polizia correzionale militare pronunciavano secondo le rispettive loro competenze sopra tutti i delitti comuni e militari commessi da persone attaccate all' armata, ed i cittadini non militari accusati di complicità, dovevano essere giudicati coi militari; la legge indicava soltanto alcune formalità a compiersi in questa occasione per la formazione dei giurati, i quali si trovavano conservati, mediante alcune leggere modificazioni.

L'appello ed il ricorso in cassazione furono interdetti formalmente contro i giudizj dei tribunali di polizia correzionale, e contro quelli delle corti marziali.

Le disposizioni principali della legge dei 19 ottobre 1791 furono così annullate del tutto; ma è essenziale di considerare, che l'innovazione introdotta dalla legge 16 maggio 1792 era relativa unicamente al servizio in campagna.

Due decreti emanati dalla convenzione nazionale sotto la data dei 12 maggio 1793, recarono grandi cangiamenti nell' amministrazione della giustizia militare; furono soppresse le corti marziali, e rimpiazzate dai tribunali criminali militari. Ne furono creati due per ciascuna armata. Il tribunale era composto di tre giudici incaricati di applicare la legge sulla dichiarazione di un giury di giudizio: un accusatore militare portava al tribunale gli atti di accusa, che dovevano essere redatti dai giudici di pace facienti funzioni d' ufficiali di polizia di sicurezza. Questi ultimi esercitavano la loro sorveglianza sopra due brigate dell' armata; ricevevano le denunzie, estendevano i processi verbali dei delitti, forma-

vano unitamente al comandante in secondo del corpo dell' inquisito, ed al militare del suo grado più anziano, una specie di giury, il quale decideva alla maggiorità, se vi era o nò luogo ad accusa; eglino trasmettevano le carte all'accusator pubblico, e concorrevano per turno di ruolo alla formazione del tribunale militare, senza però che potessero conoscere come giudici, degli affari che avevano istruiti.

Il tribunale criminale militare era dichiarato competente per giudicare tutti i delitti, e poteva anche pronunciare le pene di disciplina risultante dai processi portati davanti a lui.

L' accusator militare, e gli uffiziali di polizia, e di sicurezza non dovevano essere scelti ne fra i militari, nè fra gl' individui impiegati nelle armate.

La legge d' organizzazione dei tribunali criminali militari, modificando, come si è veduto, il giury di querela o d' accusa mantenne presso a poco le disposizioni anteriori sopra la formazione del giury di giudizio. Ella richiamò i medesimi principj sopra l' istruzione delle contumacie, sopra l' applicazione della pena più dolce, nel caso che le opinioni dei giudici fossero divise; ed una gran parte dei suoi articoli regolava le formalità che dovevano essere osservate nell' istruzione, e nel giudizio: ma leggendola con attenzione si vede, che in alcune sue disposizioni ella respirava già quello spirito, il quale non tardò molto a scoppiare nella convenzione, e nella Francia; sopratutto reca stupore quell' immenso potere, che questa legge concedeva agli accusatori militari. I giudici erano sottoposti alla loro sorveglianza, una negligenza, un ritardo

autorizzava contro di essi delle persecuzioni, come per la prevaricazione. Li generali in capo non erano loro stessi al coperto dei colpi della verga di ferro, di cui trovavansi armati gli accusatori militari. Questi magistrati potevano denunziarli, ed anche perseguitarli davanti al tribunale militare, salvo tutta volta il far decidere dal corpo legislativo se vi era luogo a proseguire l'accusa; e come se questa concessione di privilegio di già cotanto straordinaria, ed il menomo abuso della quale era così proprio a portare il tumulto nelle armate, non fosse stata sufficiente, la legge autorizzava ancora le denunzie contro i generali per parte degli ufficiali, dei soldati, dei volontarj, e di tutti gl'individui attaccati all'armata, e si era anche data la cura di organizzare questo sistema di accusa.

Affrettiamoci però di quì ricordare, per rendere omaggio alla verità, che in mezzo a queste strane disposizioni, il Codice penale militare decretato lo stesso giorno 12 maggio prevedeva in uno dei suoi articoli (1) il caso, in cui un denunziatore avesse fatto perseguitare un inquisito senza prove sufficienti, e voleva che lui stesso fosse allora perseguitato dall'accusatore militare, e punito con la stessa pena, che avrebbe sofferta il denunziato, s'egli fosse stato convinto del delitto a lui imputato; ma conviene egualmente confessare che questo principio non è meno bizzarro nè meno pericoloso di quelli, dei quali abbiamo precedentemente parlato.

(1) Vedasi art. 17 sess. IV. tit. I. della legge dei 12 maggio 1793 conosciuta sotto il nome di Codice penale militare.

Questo Codice penale dichiarato allora applicabile a tutte le truppe in tempo di guerra definiva dettagliatamente la diserzione, il tradimento, il furto, l'insubordinazione, ec. ec. egl'indicava le specie, i differenti caratteri di ciascun delitto, ed additava le pene, che dovevano essere pronunciate contro i colpevoli.

Otto mesi dopo (li 3 piovoso anno secondo) la convenzione decretò ancora con una nuova organizzazione della giustizia militare; ch'ella divise, come fatto lo aveva l'assemblea nazionale con la legge dei 16 maggio 1792 in tre specie di giurisdizioni cioè: i consigli di disciplina, i tribunali di polizia correzionale, ed i tribunali militari criminali. Io da parlare non ho dei consigli di disciplina.

Li tribunali di polizia correzionale erano composti di tre persone: un uffiziale di polizia militare n'era il presidente: le funzioni di questo magistrato erano, sotto un nome appresso a poco consimile, le stesse che quelle dei giudici di pace, degl'uffiziali di polizia di sicurezza, di cui si tratta nella legge dei 12 maggio 1793; gli altri due membri del tribunale correzionale erano ordinariamente un militare del grado dell'inquisito, ed un cittadino della comune dove risedeva il tribunale, e nominato dalla municipalità. La composizione del tribunale correzionale provava delle modificazioni, allora quando l'armata trovavasi in campagna, o allora quando trattavasi di giudicare un'individuo non militare, ma soggetto all'armata, od in fine allora quando uno o più accusati non erano nè militari, nè attaccati all'armata; mentre questa legge proclamava in principio, che in tutti i casi, dove molti in-

dividui fossero inquisiti per un delitto *commesso all' armata*, bastava che un solo fra di essi fosse militare, od impiegato all' armata, o del suo seguito per istabilire la competenza dei tribunali militari: ma i tribunali criminali ordinarj ed i giudici di pace civili erano nello stesso tempo dichiarati competenti per conoscere contro i militari dei delitti da essi commessi *fuori del territorio occupato dalle armate* (1).

Il tribunale criminale militare non pronunciò più, che sopra i delitti suscettibili a portare la perdita della vita, e dello stato dell' inquisito: gli altri erano di giurisdizione della polizia correzionale. Gli elementi di questo tribunale erano un presidente, un vice presidente, un accusatore militare, un sostituto dell' accusator militare, ed un cancelliere tutti nominati dalla convenzione nazionale. Al cancelliere si aggiungeva un commesso. Un giury di giudizio composto di cinque militari, e di quattro cittadini dava la sua dichiarazione sopra i fatti, quattro voti formavano maggiorità in favore dell' accusato. La pena, se vi era luogo, veniva applicata sopra richiesta dell' accusatore militare, o del suo sostituto. Se l' opinione del presidente era conforme all' istanza, egli pronunciava solo; s' egli era di opinione contraria, il vice presidente, ed il sostituto dell' accusator militare, o l' accusator militare lui stesso, se il di lui sostituto aveva portata la parola, si riunivano al presidente, e determinavano alla maggiorità la pena applicabile al delitto. Così per lo più ordinariamente il

(1) Vedasi art. 20 tit. 13° della legge dei 3 piovoso anno secondo.

tribunale criminale militare, non era formato realmente, che di un solo uomo, e nelli altri casi il magistrato incaricato di presentare, e sostenere l'accusa, veniva a dare il suo voto come giudice.

La legge dei 3 piovoso anno secondo non introdusse d'altronde nuove forme: il giury di giudizio vi era mantenuto, e nella sua composizione vi entravano dei cittadini assieme con dei militari. I contumaci erano giudicati come li accusati presenti, salvo ad incominciare di nuovo l'istruzione, allora quando venivano arrestati, o che si presentavano. Il ricorso in cassazione contro i giudizj militari era interdetto di nuovo, ed i giudici militari erano autorizzati ad applicare le leggi penali ordinarie nei casi non preveduti dalle leggi militari. La denunzia era provocata come nella legge dei 12 maggio 1793; ma i generali in capo, nella durata del loro comando, non potevano essere arrestati, che dietro un ordine della convenzione nazionale, dei suoi comitati, o dei rappresentanti in missione presso le armate. Il tribunale rivoluzionario doveva conoscere dei delitti, ch' eran loro imputati, e se fosse possibile di dimenticare per un istante qual era il risultato inevitabile di un rimando davanti a questo preteso tribunale, si riconoscerebbe in massima, che questa attribuzione era meno sovversiva dell'ordine, e della disciplina militare, che non lo erano le disposizioni della legge del 12 maggio 1793, le quali permettevano ad un accusator militare di far arrestare un generale in capo, e di tradurlo davanti al suo tribunale.

I giudici, e gli accusatori militari non pote-

vano essere egualmente giudicati, che dai tribunali ordinarj, o dal tribunale rivoluzionario.

La procedura per giurato, introdotta per i giudizj militari dalla legge 19 ottobre 1791, fu mantenuta almeno in diritto (1) fino al fine dell'anno terzo. Nel secondo giorno complementario di quell'anno, un nuovo decreto soppresse i tribunali militari, i tribunali di polizia correzionale, gli ufficiali di polizia, e gli accusatori militari, col riservare ai consigli di disciplina la cognizione delle mancanze, ch'erano loro sottoposte dalle leggi anteriori. La convenzione nazionale attribuì a dei consigli militari il giudizio di tutti i delitti importanti pene afflittive, od infamanti, e pene correzionali. I consigli militari composti di nove persone, cioè: tre ufficiali, uno dei quali superiore; tre sott'ufficiali, e tre soldati, pronunciavano soli, senza il concorso dei giurati, e senza che l'accusa fosse stata ammessa antecedentemente; rendevano i loro giudizj alla maggiorità assoluta; questa maggiorità doveva essere tuttavia composta dai due terzi dei voti per applicare la pena capitale.

Egli è bene osservare, che il decreto dei 2 complementario anno terzo, precedette di pochi giorni all'attività della costituzione promulgata il primo vendemmiale anno quarto; questa costituzione, malgrado tutti i germi di dissolutezza, che rinchiudeva nel proprio suo seno, era almeno un ritorno all'ordine turbato per tanto tempo da

(1) La maggior parte dei rappresentanti in missione avevano istituito nel 1793 e nell'anno secondo, delle commissioni militari rivoluzionarie, le quali giudicavano senza giurati, ed appresso a poco senza forme, conformemente alla loro istituzione.

una anarchia spaventevole, e scegliendo questa epoca per abrogare nelle armate l'istituzione del giury, il legislatore, mostrò sufficientemente, quanto l'esperienza rispingesse l'applicazione, che n'era stata fatta alla procedura militare, e quanto importasse di sostituire nell'armata delle forme semplici e speditive, alle numerose, e penose operazioni relative alla formazione delle liste, ed alla convocazione dei giurati.

Ogni generale, nel comando del quale si era commesso un delitto, doveva convocare un consiglio militare; egli ne nominava i membri, conforme alla legge, ed il consiglio era sciolto subito, ch'egli aveva pronunciato sopra il delitto, od i delitti, che avevano dato motivo alla sua convocazione.

Le funzioni di relatore erano adempite in ciascun affare, da uno dei capitani, che nominavano anticipatamente i consigli di amministrazione dei diversi corpi dell'armata, in ragione di uno per battaglione, o per squadrone. Questa nomina veniva rinnovata ogni tre mesi. Il consiglio militare doveva scegliere fuori del suo seno un segretario per scrivere, e registrare le sentenze. Questo segretario poteva essere preso indistintamente in uno o l'altro grado. La legge esigeva, che tutti i membri dei consigli militari sapessero scrivere; le sentenze pronunciate dovevano essere da ciascuno di essi firmate.

Allorchè si trattava di giudicare dei crimini di natura ad essere puniti colla morte, la lista dei militari destinati a far parte del consiglio doveva essere doppia in ciascun grado, e l'accusato, ovvero gli accusati avevano la facoltà di ridurla al numero fissato dalla legge: in difetto

di riduzione per parte dell'accusato, i più avanzati in età di ciascun grado riunivansi per pronunciare.

Uno degli articoli di questa legge fa supporre, che la scossa revoluzionaria aveva reso alcuni delitti più famigliari all'armata; si vede in fatti, che i crimini d'assassinio, di stupro, d'incendio, di furto con frattura, attruppamento, o violenza, vi sono indicati, come dovendo essere puniti con la morte, e non presentando la legge altre disposizioni penali è cosa naturale il concluderne, che la moltiplicità di questi crimini aveva particolarmente fissata l'attenzione del legislatore.

La legge del secondo giorno complementario non permetteva agl'inquisiti di scegliere il loro difensore officioso se non fra gl'individui militari, od attaccati all'armata, nel caso che fossero anch'essi in quell'ultima classe, ella non indicava il modo di procedere contro i complici non militari; ma questo silenzio autorizzava a riportarsi all'ultimo stato della legislazione sopra un tal punto: Si continuò per conseguenza a far giudicare militarmente i cittadini complici dei militari, e questo modo venne soltanto proscritto li 22 messidoro anno quarto.

La legge del secondo giorno complementario non avendo egualmente detto nulla del ricorso in cassazione, o in revisione, dovettero le sentenze dei consigli militari essere eseguite senza mora in conformità delle leggi anteriori: ma il legislatore nel 17 germille dell'anno quarto, prescrisse un modo di revisione per le sentenze pronunciate da questi consiglj, ed estese anche il beneficio di questa misura alle sentenze pronun-

nunciate dopo la legge del secondo giorno complementario contro gl' individui viventi ancora.

La legge dei 18 fruttidoro successivo dichiarò, che la revisione non potrebbe essere ordinata, se non se nel caso, in cui vi fosse violazione delle forme prescritte, ed allora quando la pena inflitta fosse più forte di quella, che applicano le leggi al delitto.

La legge creatrice dei consigli militari permetteva loro di commutare, o sminuire le pene: proibendogli di aumentarle in nessun caso, e questa prerogativa la quale sembra che abbia allora rimpiazzato la facoltà che concedevano le leggi ai giurati militari di dichiarar l'accusato convinto, ma *scusabile*, ha dato luogo in seguito a delle pretensioni mal fondate per parte dei consigli di guerra permanenti; del rimanente, si credette che i consigli militari non potessero regolarmente farne uso pei crimini d' assassinio, di stupro, d'incendio, o di furto con frattura, attruppamento, o violenza: e questa opinione è autorizzata dai termini della legge.

L' organizzazione della giustizia militare rimase in questo stato fino ai 13 brumale anno 5. Un consiglio di guerra *permanente* fu stabilito allora in ciascuna divisione dell' interno, e dell' armata per giudicare i delitti militari; questo modo è tutt' ora in vigore. I membri di questi consigli, il di cui numero è fissato a sette, vengono scelti dal generale comandante la divisione, nei diversi gradi determinati dalla legge; eglino esercitano le loro funzioni senza interruzione fino al momento, in cui ordini superiori, o il bene del servizio chiamando altrove i corpi, ai quali essi appartengono, vengono rimpiazzati

da altri militari. Il capitano relatore, ed il capitano procurator regio (1) sono egualmente presso di essi collocati a posto fisso; e si capisce facilmente quanto atta sia questa stabilità a regolare le operazioni dei tribunali militari (a).

La legge de' 13 brumale anno quinto, nel proibire di tradurre davanti i consigli di guerra altri individui, che i militari, e gl'individui attaccati all'armata, indica le persone, che sono comprese sotto questa denominazione, e malgrado la difficoltà di fare a questo riguardo una nomenclatura molto esatta, malgrado il pericolo di prevedere nella legge troppe specie particolari, non è possibile il dissimularsi, che questa precauzione, che ha avuta il legislatore è di una utilità grande per determinarsi sopra la competenza.

Questa legge regola il modo d'istruire le procedure, di dirigere i dibattimenti, di proporre le questioni, di raccogliere i voti, di pronunciare, e far eseguire le sentenze, e sebbene ella presenti dei vacui assai importanti, il metodo, e la chiarezza, che hanno presieduto alla sua compilazione possono essere di modello in questo genere.

Il corpo legislativo, nello stesso tempo, che organizzò i consigli di guerra permanenti, pro-

(1) Questa denominazione rimpiazza quella di commissario del potere esecutivo, la quale si ritrovava nella legge de' 13 brumale anno quinto.

(a) Sarebbe più che necessario, che i membri dei consigli permanenti non avessero ad occuparsi d'altro, che dello studio, e dell'applicazione delle leggi giudiziarie, e che fossero scelti in maniera da prevenire l'influenza, che un superiore non lascia mai d'avere sopra il suo subalterno da per tutto dove s'incontrano.

mulgò un nuovo codice militare dei delitti e delle pene. Questo codice in data de' 21 brumale anno 5 è assai più dettagliato di quelli dei 19 ottobre 1791, e dei 12 maggio 1793, i quali però hanno servito di base alla sua formazione: egli definisce con otto diversi titoli, la diserzione all' inimico, ed all' interno, il tradimento, l' ingaggio doloso (*o sia per una potenza* nemica), e l' espionaggio, il saccheggio, la devastazione, e l' incendio, le predarie, il furto, l' infedeltà nella gestione, e manutenzione, e in fine l' insubordinazione. Vi sono indicate le pene da applicarsi a ciascun fatto, a ciascuna specie, a ciascuna circostanza, ed uno degli articoli di questo codice autorizza i consigli di guerra a punire conformemente alle leggi emanate precedentemente, i delitti militari, che non fossero preveduti dalle sue disposizioni.

Li 18 vendemmiale anno 6 furono creati dei consigli *permanenti* di revisione in ciascuna divisione, e vi fu stabilito nello stesso tempo un secondo consiglio di guerra permanente *a simiglianza* di quelli, la di cui formazione era stata ordinata dalla legge dei 13 brumale anno 5, questi secondi consigli, prima istituiti per pronunciare soltanto nel caso di annullazione, e di rimando per parte dei consigli di revisione, sopra le procedure, le quali erano state portate primitivamente davanti i primi consigli, conoscono oggidì in concorso di questi ultimi, come venne prescritto dalla legge dei 27 fruttidoro anno 6 di tutti i delitti commessi nella divisione militare, di cui fanno parte.

I decreti dei 13 e 21 brumale anno 5, 18 vendemmiale, 15 brumale, e 27 fruttidoro an-

no 6 sono tutt' ora le leggi fondamentali della giustizia militare ; i cambiamenti più rimarchevoli, che abbiano provato queste leggi, vi sono stati introdotti dal decreto dei 19 vendemmiale anno 12, il quale sottomette a dei consigli di guerra speciali tutti i casi di diserzione ; e dal decreto dei 15 messidoro anno stesso il quale attribuisce a delle commissioni militari speciali, il giudizio degl' imboccatori e delle spie ; ma questi decreti altro non fecero che restringere la competenza dei consigli di guerra permanenti, e dei consigli di revisione, senza cangiar nulla alla loro organizzazione, nè alle forme di procedere davanti di essi, ed è appunto questa organizzazione e questa procedura, come pure l' organizzazione di tutti i tribunali militari, e le formalità, che precedono, accompagnano e seguono le loro decisioni, ch' io mi sono proposto di esaminare, discutere, e far conoscere nel trattato, che sono per pubblicare.

Dopo di aver approssimate così le differenti leggi emanate sopra quella materia, mi sia permesso di enunciare alcune opinioni sopra i nuovi cambiamenti, che proprie mi sembrerebbero a perfezionare l' organizzazione della giustizia militare.

La sperienza viene in mio soccorso, e trovandosi tutti i principj più importanti appresso a poco fissati in un modo irrevocabile, egli è soltanto dall' applicazione più o meno felice, che se ne può fare, che sperar si debbono dei risultati più o meno utili a questo riguardo.

Il vantaggio della *permanenza* dei tribunali militari mi sembra subito troppo evidente, perchè si possa rivocarlo in dubbio. Questo sistema, il

quale già da dodici anni venne introdotto nella giustizia militare, deve sopratutto convenire al principe, le di cui istituzioni hanno tutte un imponente carattere di stabilità, e tuttociò, che deve rendere le decisioni dei tribunali militari più regolari, e più uniformi, è senza dubbio un passo verso il miglioramento; ammettendo adunque appresso a poco l'organizzazione dei 13 brumale anno 5, credo che si potrebbe modificarla nel seguente modo.

Sarebbe da stabilirsi in ciascuna divisione dell' interno e dell' armata una sola corte militare, la quale rimpiazzerebbe i due consigli di guerra, ch' esistono attualmente, e giudicherebbe tutti i crimini, ed i delitti militari commessi nel suo circondario. Ella sarebbe sufficiente per questa attribuzione, e può chiamarsi vizio il moltiplicare senza necessità i tribunali di repressione.

Questa corte sarebbe composta di un presidente, di sei altri giudici, di un procurator generale militare, e di un cancelliere. Il presidente, il procurator generale, ed il cancelliere sarebbero nominati da S. M. l' Imperatore e Rè (o da chi ne sostiene le veci nel regno) e sottopposti alle leggi generali sopra l' ordine giudiziario; il presidente sarebbe preso fra gli uffiziali superiori in attività, o in riforma con pensione; il procurator generale verrebbe scelto fra gli uffiziali versati nella cognizione delle leggi militari, o fra giurisconsulti eruditi; il trattamento di questi due uffiziali sarebbe l' eguale. Se la scelta di S. M. chiamasse alle funzioni di presidente e di procurator generale, dei militari in attività, questi fin d' allora cesserebbero di far parte di al-

con corpo di armata, salvo però di contare, come servizio attivo il tempo in cui fossero impiegati presso la corte militare, allorchè si trattasse di fissare la loro ritirata.

Il procurator generale riunirebbe in se al pari dei procuratori generali presso le corti criminali ordinarie, le funzioni, che cuoprono oggidì i capitani relatori, ed i capitani commissarj imperiali (o regj).

I giudici facienti parte della corte militare verrebbero scelti, come lo sono i membri dei consigli di guerra permanenti, dai generali delle divisioni, seguendo le regole prescritte a questo riguardo.

La giurisprudenza della corte militare sarebbe invariabile, perchè il presidente ed il procurator generale ne impedirebbero le digressioni, e perchè gli archivj della corte, tenuti regolarmente da un cancelliere inamovibile, offrirebbero ad ogni istante i mezzi d'illuminarsi con l'esame dei decreti conservati in vigore, e di quelli, che fossero stati annullati.

Il presidente ed il procurator generale eserciterebbero senza dubbio un'influenza grande sopra le operazioni della corte militare, ma questa influenza sarebbe interamente diretta all' interesse della società, e degli accusati; le requisizioni dell' uno, le opinioni dell' altro non sarebbero per i membri della corte una regola alla quale dovessero sottomettersi ciecamente; ma le procedure sarebbero istruite molto meglio di quello che lo possono essere oggidì; i dibattimenti sarebbero diretti con maggior cura, l'accusa sarebbe sviluppata con più metodo, perchè il presidente ed il procurator generale militari, non

essendo sottoposti ad essere distratti nelle loro funzioni giudiziarie da altre occupazioni, non tarderebbero molto ad acquistare una somma pratica degli affari, una somma facilità di trattarli, e sarebbe questo il modo, con cui influirebbero sopra i giudizj che emanerebbono dalla corte militare.

I delitti comuni, ed i delitti militari sarebbero ben distinti, come lo sono oggidì dalle leggi, e decreti vigenti; i crimini di natura ad essere giudicati dalle corti speciali, verrebbero egualmente determinati con esattezza; la diserzione continuerebbe ad essere sottoposta ai consigli speciali; gl' imboccatori, e le spie verrebbero tradotti dinanzi le commissioni militari speciali; il codice penale militare sarebbe ristretto a' fatti esenzialmente militari, e comprenderebbe soltanto alcune pagine; per gli altri casi, dei quali le corti militari avessero ad occuparsi, elleno applicherebbero alle persone ad essi soggette il codice penale ordinario, un esemplare del quale diretto ufficialmente a ciascuna corte, rimarrebbe costantemente depositato nella cancelleria. Il codice penale ordinario determina necessariamente più specie di delitti, il che non fa un codice militare; egli li caratterizza con maggior precisione, prevede meglio le circostanze aggravanti, e l'applicazione da farsene ai delitti dei militari, resa facile dalla stabilità delle funzioni del presidente, e del procurator generale della corte militare, molto più facile ancora diverrebbe in questo istante, in cui ci è permesso di sperare, che la riunione delle disposizioni penali in un solo corpo di leggi non tarderà molto a far seguito al Codice Napoleone, al Codice di Proce-

dura, ed al Codice di Commercio, compilati, e pubblicati in così breve spazio di tempo, e che sono per l'umanità uno dei maggiori benefizj del più grande fra i sovrani (a).

Verrebbe conservato il modo di raccogliere i voti tal quale è stabilito pei consigli di guerra; verrebbe mantenuta quella facoltà, di cui godono gl'accusati di sviluppare la loro difesa, come ancora tutto ciò, ch'è prescritto pel compimento delle procedure. L'esame vocale dei testimonj davanti la corte sarebbe ordinato espressamente; la procedura per contumacia sarebbe fissata, e regolata; il ricorso in revisione potrebbe essere esercitato dal procurator generale, e dal condannato: il ricorso in cassazione sarebbe interdetto formalmente; la competenza, allorchè fosse stata declinata sarebbe giudicata dal consiglio di revisione.

Questo consiglio sarebbe composto dal capo dello stato maggiore della divisione, il quale ne sarebbe sempre il presidente: dal commissario ordinatore della divisione, da due uffiziali superiori, dal procuratore regio presso il tribunale del circondario, dove esistesse il consiglio, e da un giudice di questo tribunale nominato a tal effetto da S. M. I. e R. Il commissario ordinatore farebbe le funzioni di relatore: egli concorrerebbe al giudizio, ed in caso di divisione, il voto più favorevole all'accusato sarebbe preferito: in tal modo, ed in questa ipotesi la sentenza verrebbe annullata, se la nullità fosse domandata dall'ac-

(a) Questo codice è stato finalmente compilato, sanzionato, e posto in vigore per l'impero francese nel 1810, ed è poscia stato applicato al regno d'Italia con decreto dei 12. novembre dell'anno stesso.

cusato; e sarebbe confermata, se il provvedimento fosse stato formato in nome del procuratore generale presso la corte militare.

In caso di annullazione per parte del consiglio di revisione, il processo, e gli accusati verrebbero rimandati davanti la corte militare della divisione più vicina al luogo del delitto. L'istruzione anteriore ai dibattimenti non sarebbe punto incominciata di nuovo, a meno che il consiglio di revisione non lo avesse ordinato formalmente *(a)*. Le decisioni del consiglio di revisione, allorchè si fosse a lui ricorso sarebbero sempre inscritte in margine dei decreti della corte militare.

Questi riflessi, ch'io mi permetto soltanto accennare, dovrebbero per essere apprezzati, essere svilluppati in un modo, che non mi appartiene; io li ho quì collocati perchè li credo utili, e suscettibili almeno di far nascere l'idea di una riforma salutare; del rimanente, essi non sono uniti, che indirettamente al piano di quest' opera, e mi affretto ad accostarmi al vero suo soggetto.

(a) Questa misura sarebbe più che salutare, mentre le nuove informazioni fatte senza un'assoluta necessità sono per lo più nocive all' interesse della giustizia punitiva, poichè il vero colpevole sa sempre porre a profitto il tempo, e la prevenzione per concertare in segreto le nuove dichiarazioni da farsi, a scanso, od attenuazione della gravità del delitto ad esso imputato, e ne risulta più volte, che taluno già stato condannato all'unanimità, viene poi assolto dalla maggiorita, ed anche ad unanimità.

CAPITOLO PRIMO

Dei Tribunali militari in generale.

I delitti dei militari sono dalle costituzioni dell' impero sottoposti a dei tribunali speciali, ed a forme particolari di giudizio (1); ma nel collocare così l'armata fuori della linea dei cittadini, sia pel suo regime giudiziario, sia per la sua organizzazione, e la sua polizia, le quali sono determinate da regolamenti di pubblica amministrazione (2), la legge non ha privato i bravi, che la compongono del beneficio di una giustizia regolare.

L'organizzazione dei tribunali militari è riposta sopra basi sicure: la loro competenza è regolata, le respettive loro attribuzioni sono indicate in un modo preciso, e le forme di procedere avanti ad essi non sono meno ferme, nè meno rigorosamente prescritte di quello che lo sono riguardo ai tribunali ordinarj di repressione.

I tribunali militari sono di varie specie; distinguonsi i consigli di guerra permanenti, i consigli di revisione, i consigli di guerra speciali, e le commissioni militari. Ciascuno di questi tribunali ha un' organizzazione, ch'è loro propria; eglino sono formati, e convocati dietro un modo particolare, e la loro competenza è esenzialmente distinta.

---

(1) Art. 85 dell'atto costituzionale in data dei 22 frimale anno 8.

(2) Art. 48 dello stesso atto.

CAPITOLO II.

Dei Consigli di guerra permanenti.

I consigli di guerra permanenti sono i tribunali naturali dei militari, e degli individui attaccati all'armata, o riputati tali; eglino sono in numero di due in ciascuna divisione militare dell' armata, o dell'interno (1) eglino pronunciano sopra tutti i delitti, ed i crimini eccettuata la diserzione (2); i loro giudizj sono definitivi, sotto posti soltanto alla revisione, come si dirà quì appresso al titolo dei consigli di revisione; ed allorchè per fatto di un giudizio di questi ultimi consigli, vengono annullati quelli dei consigli di guerra, l'affare è portato al primo consiglio, se prima è stato giudicato dal secondo, ed a questo se è stato giudicato dal primo.

(1) La legge dei 13 brumale dell' anno 5 aveva stabilito soltanto un consiglio di guerra per ogni divisione: ma quella dei 18 vendemmiale anno 6 nello stesso tempo che creò i consigli di revisione, ordinò anche la formazione di un secondo consiglio di guerra permanente, sulle basi consecrate dalla legge dei 13 brumale anno 5. Questi consigli non dovevano conoscere degli affari, se non dopo l'annullazione delle sentenze emanate dagli altri; ma la legge dei 27 fruttidoro anno 6 investì in seguito questi secondi consigli di guerra, dei medesimi diritti, ed egual potere che i primi.

(2) Il decreto imperiale dei 19 vendemmiale anno 12 ha creato dei consigli di guerra speciali pel giudizio dei disertori.

Sezione prima

Della formazione, e della convocazione dei consigli di guerra permanenti.

§. I.° *Qual è il numero dei Giudici, come e da chi vengono scelti?*

I consigli di guerra permanenti sono composti di sette giudici, cioè: un colonello il quale sempre cuopre le funzioni di presidente (a); un capo battaglione, o di squadrone, due capitani, un luogotenente, un sotto luogo tenente, ed un sotto ufficiale. Un capitano vi esercita le funzioni di relatore (1); un cancelliere scelto da questo capitano assiste a tutti gli atti d'istruzione, e li sottoscrive del pari, che la sentenza, la quale deve essere scritta da lui alla presenza del consiglio (2). Un capitano esercita il ministero di

(1) L'articolo 2 della legge dei 13 brumale anno 5, e gli articoli 19 e 20 di quella dei 18 vendemmiale anno 6, i quali si riferiscono alla prima, indicano così i gradi dei membri dei consigli di guerra permanenti; ma un decreto imperiale dei 16 febbrajo 1807 ha previsto il caso, in cui sarebbe impossibile di uniformarsi a queste disposizioni. L'artic. 1.° è così concepito: ,, Nelle divisioni militari dell'interno dove non si ritro- ,, vasse nel capo luogo un numero sufficiente d'ufficiali del ,, grado prescritto dalle leggi, e decisioni, per formare i con- ,, sigli di guerra e di revisione permanenti, si potrà, onde ,, completare questi tribunali militari invece di ciascun uffi- ,, ciale mancante chiamare un ufficiale di qualunque altro ,, grado inferiore purchè abbia almeno quello di sottotenente. ,, In ogni caso ciascuno di questi consigli non potrà es- ,, sere presieduto se non da un ufficiale superiore.

(2) La legge dei 26 fruttidoro anno 6 ha determinato negli articoli 3 e 4, che allora quando il numero degli affari por-

(a) Egli può essere surrogato da un maggiore come dal decreto imperiale 27 frimale anno 14.

commissario, ossia procurator regio; egli è specialmente incaricato di sorvegliare le osservanze delle forme (1). Dieci sono dunque le persone, che concorrono alla composizione di un consiglio di guerra, e tutti i membri eccettuatone il cancelliere sono nominati dal comandante della divisione, il quale nei casi d'impedimento momentaneo o assoluto di alcuno di essi, provede al di lui rimpiazzo (2). Il titolo di permanente, che portano questi consigli di guerra, indica abbastanza, ch'eglino non vengono formati per ciascun affare, e che hanno il carattere di un vero tribunale; il comandante della divisione è però autorizzato a cangiare i membri di un consiglio di guerra, in tutto o in parte, allorchè lo crede necessario pel bene del servizio; (3) ma questa facoltà è a lui interdetta, allorchè l'inqui-

portati ad un consiglio di guerra è tale, che il capitano relatore non possa bastare per istruirli sopra il rapporto, ch'egli ne fa al consiglio, il presidente può domandare, che venga aggiunto a questo funzionario uno o più sostituti, i quali sono come gli altri membri del consiglio nominati dal generale comandante la divisione.

Si può egualmente, a termini di questa legge, aggiugnere dei commessi al cancelliere del consiglio di guerra, se è riconosciuto, che il travaglio, di cui egli è incaricato sia troppo considerabile: e questi cancellieri commessi sono scelti dal capitan relatore à cui la legge rimette la scelta del cancelliere:

I sostituti del capitano relatore sono presi nel grado di capitano, o di tenente.

La durata delle loro funzioni, come di quelle dei cancellieri commessi non deve essere, che di soli tre mesi, a meno che il servizio non esiga, che venghino continuati; e per ottenere la loro proroga si devono adempire le medesime formalità, che per la loro creazione..

(1) Vedasi l'art. 3 della legge de' 13 brumale anno 5:

(2) Vedasi l'art. 4 della legge de' 13 brumale anno 5.

(3) Vedasi l'art. 5 della stessa legge.

sito è già arrestato, o incominciata l'informazione e questa proibizione, ch' è di salvaguardia all'innocenza, offre una garanzia all'accusato, e gli dà la sicurezza, ch' egli non avrà a temere l'effetto di una qualche vendetta particolare, e che il tribunale, il quale pronuncierà sopra il suo delitto, non verrà formato in odio alla sua persona.

Nondimeno, se nell' intervallo, che scorre necessariamente fra l' arresto, ed il giudizio dell' accusato, succede che dei membri del consiglio siano chiamati ad altre funzioni, ossiano impediti per qualunque motivo ad assistere al consiglio, si rende allora indispensabile di rimpiazzarli, e questo rimpiazzo non può considerarsi come una violazione alla legge.

Il generale comandante la divisione, ed il capo dello stato maggiore non possono far parte dei consigli di guerra (1).

§. II.° *Quali sono le qualità volute pei membri dei consigli di guerra?*

Per esser membro di un consiglio di guerra permanente, basta aver l' età di anni vent' uno compiuti, vale a dire, essere maggiore: l' articolo della legge dei 18 vendemmiale anno 6. il quale prescrive l' età di trent' anni pei membri del consiglio di revisione, non riguarda punto i mem-

(1) Questa proibizione è evidente pei generali comandanti le divisioni: ella è espressamente pronunciata pei capi dello stato maggiore dall' art. *6* della legge dei 27 fruttidoro anno *6*: il quale è concepito come segue: „ *Il capo dello sta-* „ *to maggiore di una divisione non può essere membro dei* „ *consigli di guerra nè del consiglio di revisione.* "

bri dei consigli di guerra, e la legge, la quale vuole, che i giudici criminali abbiano l'età di trent' anni compiuti, è egualmente straniera ai consigli di guerra, poichè la costituzione avendo deciso, che l' armata di terra, e di mare, è sottoposta a delle regole particolari per la disciplina, la forma dei giudizj e la natura delle pene, decide pur anco, che i giudici militari non sono astretti alle medesime condizioni, che i giudici criminali ordinarj. La legge dei 13 brumale anno 5, non parla dell' età necessaria per far parte dei consigli di guerra; quella del secondo giorno complementario anno terzo taceva egualmente sopra questo oggetto; indi si deve concludere, che basta l' età di maggiorità; all' appoggio di questa opinione si deve far osservare che la legge dei 3 piovoso dell' anno 2 sopra i tribunali militari esigeva soltanto l' età di anni vent' uno, per parte dei militari, onde essere giurati (1), e che i membri dei consigli di guerra cuoprono adesso le funzioni di giurati prima di applicare le pene.

Egli è dunque evidente che basta, che i membri dei consigli di guerra abbiano compiti i ventun' anno; che questi consigli sono formati regolarmente, allorchè vi si ritrovano dei giudici in età soltanto di anni ventuno, e che le loro sentenze non possono essere annullate per questo solo motivo. Nondimeno, siccome l' importanza delle funzioni dei giudici militari, ed il potere che vi hanno, esigono una ragione solida, ed esercitata, si è pensato che fosse conveniente di non chiamarvi se non che uomini, la di cui ma-

(1) Vedasi l' art. 15 tit. 10 della legge 3 piovoso anno 2.

turità offrisse una sufficiente garantia alla società, ed agli accusati; questa considerazione determinò nell'anno 5 il ministro della giustizia ad invitare quello della guerra a dare gli ordini, acciocchè i consigli di guerra non fossero mai composti di militari in età minore di anni venticinque. Il ministro della guerra accolse questa saggia disposizione, e le istruzioni di questi due ministri sopra la formazione dei consigli di guerra, sono state sempre conformi a questi principj, dai quali sarebbe sempre cosa pericolosa di allontanarsi; il ministro della guerra gli ha anche rinnovati con sua circolare dei 18 aprile 1807.

Gl'individui parenti, od affini fra di loro, i parenti od affini dell'inquisito, nel grado proibito dalle costituzioni, non possono essere simultaneamente membri del medesimo consiglio di guerra. Tuttavia, quantunque un consiglio di guerra non sia completo senza il capitano relatore, ed il capitano procuratore imperiale (o regio), e che queste funzioni facciano parte realmente del consiglio, si crede che la proibizione per causa di parentela, o di affinità fra loro, o coi giudici, non sia loro applicabile al pari di questi; è riconosciuto per principio generale, riguardo a tutti i tribunali dell'impero, che questa proibizione non è applicabile agli organi del pubblico ministero; e questa regola, che viene applicata specialmente ai capitani procuratori regj, deve essere comune ai capitani relatori, mentre questi due magistrati militari si dividono le funzioni, che esercita solo il regio procurator generale presso le corti di giustizia criminali, e ch'erano divise egualmente prima della nuova organizzazione giudiziaria

ria fra l'accusator pubblico, ed il commissario del potere esecutivo.

I consigli di guerra permanenti si radunano dietro l'ordine del generale comandante la divisione militare, al quale il capitano relatore è tenuto di far conoscere lo stato dei processi, che egli istruisce.

§ III. *Quali sono le formalità particolari, che si devono adempiere allorchè l'accusato è generale, o uffiziale superiore.*

Ho parlato soltanto della formazione dei consigli di guerra permanenti tal quale è regolata nei casi ordinarj: una legge in data dei 4 fruttidoro anno 5 ha preveduto il caso, in cui dei generali in capo, generali di divisione o di brigata, colonelli, o altri uffiziali superiori (e con questa denominazione si sott'intendono i tenenti colonelli, i capi di battaglione, e di squadrone, ed i maggiori dei reggimenti) (1), commissarj ordinatori, e ordinarj di guerra possono essere accusati di delitti. Essa regola il modo, con cui il consiglio di guerra deve essere composto per ciascuna di queste specie; da chi deve esser presieduto; in qual grado i suoi membri sono scelti; chi esercita le funzioni di relatore, e quelle di commissario, o procuratore im-

(1) Vedasi il decreto imperiale dei 3 novembre 1807, il quale ordina, che le disposizioni della legge dei 4 fruttidoro anno 5 relative alla composizione dei consigli di guerra davanti ai quali debbono essere tradotti gli uficiali superiori in caso di delitto, ed al modo di procedere nel giudizio di questi affari, siano applicabili ai maggiori.

periale (o regio); in fine in qual modo il consiglio viene convocato, e radnnato.

Così, allora quando un generale in capo è accusato di un delitto previsto dal codice penale, il ministro della guerra dietro l' ordine del governo, lo fa tradurre in giudizio, indica conformemente alle regole determinate dalla legge, i membri del consiglio, ed il generale che deve presiedere. Il consiglio allora viene composto di un generale, che abbia comandato in capo, di tre generali di divisione, e di tre generali di brigata. Vuole la legge, che il generale di divisione più anziano sia destinato per presidente. Le funzioni di procurator imperiale (o regio) sono esercitate da un commissario ordinatore di guerra, ed il relatore, il quale viene scelto dal presidente, deve essere preso fra gli ajutanti generali, chiamati oggidì ajutanti comandanti, o fra i capi di brigata, oggidì colonelli.

Allorchè si devono giudicare dei generali di divisione, o di brigata, dei ajutanti comandanti, o colonelli, dei maggiori, dei capi battaglione, o squadrone, dei commissarj ordinatori o ordinarj di guerra, il consiglio di guerra permanente della divisione non è cangiato intieramente; ma secondo le circostanze, i tre o i due ultimi membri del consiglio vengono rimpiazzati da generali, da uffiziali superiori del grado corrispondente a quello dell' inquisito, da commissarj ordinatori, o da commissarj ordinarj di guerra di prima, o di seconda classe.

La legge prescrive ancora delle altre formatà, le quali variano secondo la qualità, e il grado degli accusati; ma, siccome queste disposizioni, le quali sono tutte speciali, nulla

cangiano al modo d'istruzione, di procedura, e di giudizio (1), ho creduto dovermi restringere a citare questa legge, ed a indicarne l'oggetto, affinchè i generali, ed i giudici militari vi possano ricorrere all'uopo, nelle circostanze nelle quali ella è suscettibile di essere applicata.

Devo rammentare, che un paragrafo dell'art. 43 del senato consulto organico dei 28 fiorile anno 12 autorizza il conestabile a presiedere il consiglio di guerra, allorchè v'è luogo a giudicare un generale d'armata accusato di un delitto specificato nel codice penale militare, e che in conformità delle disposizioni dell'articolo 101 dello stesso senato consulto, i generali accusati, sia di prevaricazione o abuso di potere, sia del fatto di disubbidienza, sono sottopposti alla giurisdizione dell'alta corte imperiale e reale (2) senza pregiudizio però delle persecuzioni militari ordinarie, nei casi determinati dalle leggi.

---

(1) Vedasi l'art. 17 della legge del 4 fruttidoro anno 5 così concepito:

" In tutti i casi preveduti dalla presente risoluzione, gli accusati saranno perseguitati e giudicati conformemente alle disposizioni della legge dei 13 brumale p. p. ".

(2) Questa corte, la di cui esistenza è consacrata, e la di cui organizzazione è determinata dal tit. 13 del senato consulto dei 28 fiorile anno 12, può, a termini dell'articolo 101 del 4 paragrafo, conoscere delle prevaricazioni ed abusi di potere commessi, sia dai capitani generali delle colonie..... dai comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente........ sia dai generali di terra, o di mare; ed il paragrafo 5 dello stesso articolo 101 le attribuisce egualmente la cognizione del fatto di disubbidienza dei generali di terra o di mare, i quali contravvengono alle loro istruzioni.

§ IV. *In qual modo sono formati i consigli di guerra nelle piazze assediate?*

La legge dei 11 frimale anno 6 ha previsto il caso, in cui una piazza di guerra fosse investita ed assediata, ed i membri dei consigli di guerra, e di revisione, ch'essa allora prescrive di formarvi, devono essere nominati dal comandante in capo della piazza, il quale rimpiazza in questa parte il generale di divisione: eglino vengono scelti fra gli ufficiali, e sotto ufficiali della guarnigione (1).

La durata delle funzioni di questi consigli non si prolunga al di là dello stato d'assedio; copie autentiche dei giudizj, da essi emanati, vengono spedite al ministro della guerra dai presidenti di questi consigli, subito, che sono ristabilite le comunicazioni; e tutte le leggi relative ai consigli di guerra e di revisione ordinarj, sono comuni a questi consigli straordinarj, e devono essere eseguite in tutte quelle disposizioni, che non sono contrarie alla loro creazione (2).

Sezione II.

Della competenza dei consigli di guerra permanenti.

La competenza di questi tribunali risulta il più ordinariamente dalla qualità delle persone;

---

(1) L'articolo 10 tit. 7 della legge dei 3 piovoso anno 2 indicava anche il modo di organizzare dei tribunali militari criminali provisorj nelle città assediate.

(2) Vedi gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge dei 11 frimale anno 6.

qualche volta però è stabilita dalla natura dell' accusa; in altri casi il luogo, l' epoca in cui il delitto è stato commesso servono a determinarla.

§ I. *Della competenza secondo le persone.*

Prima del parere del consiglio di stato approvato li 7 fruttidoro anno 12 da S. M. Imperiale (1) vi era qualche incertezza sopra le circostanze, le quali dovevano far sì, che si portasse la causa davanti ai tribunali militari, invece di portarla davanti ai tribunali ordinarj, quando non si ritrovavano per altro dei complici non militari; ma questo parere ha tolto tutt' i dubbj, ed è ora riconosciuto, che il militare, il quale *ritrovasi sotto le bandiere o nel suo corpo*, deve essere giudicato dai tribunali militari, sia che il delitto, che gli viene imputato, infranga le leggi particolari, alle quali l' armata è soggetta, sia ch' egli offenda le leggi generali della società; e questo principio consacrato in termini formali deve servir di regola in questa materia (2).

(1) Vedi nel bollettino delle leggi, l' avviso approvato da S. M., in data dei 7 fruttidoro anno 12.

(2) Un decreto imperiale dei 21 febbrajo 1808, ordina: " Ogni militare sotto le bandiere, marciando con il suo cor-,, po in un paese amico, o neutro, accusato di un delitto, ,, deve essere tradotto al consiglio di guerra della divisione ,, a cui appartiene ".

Dietro queste disposizioni, il militare francese, presente alle bandiere, imputato di un delitto commesso in paese straniero, non può giammai essere sottratto alla giurisdizione dei giudici suoi naturali, cioè i tribunali militari, i suoi complici, se ve ne sono fra i sudditi del paese in cui si ritrova, di-

§ II. *Di quelli che sono eguagliati ai militari.*

Si eguagliano ai militari in attività gl' individui, che sono attaccati all' armata od al suo seguito. La legge dei 13 brumale anno 5 (1) ha indicato quelli, che sono in questo caso. I termini della legge sono chiari, e non sembrano suscettibili di dar luogo a delle difficoltà; nondimeno alcuni paragrafi e particolarmente il quarto, il quale comprende tutt' i preposti alle amministrazioni pel servizio delle truppe, sono stati interpretati in diversi modi; alcuni generali ed alcuni consigli di guerra hanno pensato, che, sotto la denominazione dei preposti s' intendessero

devono essere giudicati dai tribunali di quel paese: la procedura viene allora divisa; ed il capitano relatore partecipa a questi tribunali gl' indizj estratti dalla procedura militare, i quali possono riguardare i non militari, e ripete da essi le comunicazioni, che possono servire ad illuminare la religione del consiglio di guerra sopra la colpabilità o l'innocenza del militare, o dei militari che vi sono tradotti.

(1) L' articolo 10 della legge dei 13 brumale anno 5, è così concepito:

" Sono soli riputati attaccati all' armata, od al suo seguito, e come tali soggetti al giudizio del consiglio di guerra:

1.° I vetturali, carrettieri, mulattieri, e conduttori dei carri impiegati al trasporto dell' artiglieria, bagagli, viveri, e foraggi dell' armata nelle marcie, campi, cantonamenti per il provvigionamento delle piazze in stato di assedio;

2.° Gli operaj al seguito dell' armata.

3.° I guarda magazzini di artiglieria, quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni, sia al campo, sia nei cantonamenti, sia nelle piazze in stato di assedio.

4.° Tutti i preposti alle amministrazioni pel servizio delle truppe.

5.° I segretarj commessi, e scrivani, e quelli degli stati maggiori.

6.° Gli agenti della tesoreria per le armate.

7.° I commissarj di guerra.

8.° Gl' individui incaricati dello stabilimento, e della leva del-

egualmente quelli, i quali, essendo incaricati di un servizio qualunque, sono agenti delle amministrazioni; ed anche quelli, i quali non sono, per così dire, che gli agenti degli agenti, e per conseguenza stranieri, in qualche modo, al pubblico servizio. Questa importantissima questione si è principalmente suscitata in una circostanza, ch' io riferirò quì, come atta a fissare l' attenzione. Eccovi appresso a poco il punto della difficoltà.

Il segretario di un guarda magazzino essendo stato preposto interinalmente a delle distribuzioni durante l' assenza di questo agente, aveva, per quanto si diceva, insultato un commissario di guerra; questi per altro si lagnava di essere stato ingiuriato nella propria sua abitazione, e ne aveva esteso processo verbale. Questo medesimo commissario aveva ordinato l' arresto, e la prigione al segretario del guardamagazzino, il quale aveva obbedito subito ai di lui ordini; ma non tardò molto a sottrarvisi, e declinò la giurisdizione militare, che si pretendeva di esercitare sopra di esso; questa questione, e questo conflitto di attribuzioni produssero uno strepito assai disgustoso. L' autorità civile di cui l'accusato, o per tale riputato aveva reclamato la

---

della requisizione per il servizio, o il provvedimento delle armate, e quelli preposti alla ripartizione, e percezione delle contribuzioni militari.

9.° I medici, chirurghi, ed infermieri degli ospedali militari, ed ambulanze, gli ajutanti o allievi dei chirurghi degli stessi ospedali, ed ambulanze.

10. I vivandieri, li munizionarj ed i panattieri, o fornaj dell' armata.

11. I domestici al servizio degli officiali e degl' impiegati al seguito dell' armata.

protezione, provò la più costante opposizione per parte dell' autorità militare. L' incompetenza però di questa era certa; essa fu dichiarata successivamente da due sentenze, l'una del consiglio di guerra, e l' altra del consiglio di revisione, senza che questi consigli avessero nemmeno ricevuto in questo proposito veruna istruzione, e l' affare fu terminato da una sentenza del tribunale di semplice polizia, al quale le carte erano state rimesse, e che pronunciò l' assoluzione dell'inquisito.

Si può giudicare dalla decisione di competenza emanata in questa occasione, del senso, che si deve dare tanto al paragrafo, al quale egli si riferisce, quanto a quelli, che presentar possono alcune espressioni equivoche.

Non si ritrovano nella nomenclatura delle persone indicate come attaccate all' armata, nè i custodi delle prigioni militari, nè i portieri delle città chiuse, e fortificate, e ben si capisce, che la legge non ha potuto indicare nominatamente tutte le persone soggette al giudizio; ma queste diverse classi d' individui sono sottoposte alla giurisdizione militare.

La ragione indica sufficientemente riguardo ai portieri delle città di guerra, che simili custodi hanno delle funzioni realmente militari, e che pei delitti i quali vi hanno rapporto, eglino devono essere assoggettati alle leggi, e regolamenti, che reggono l' armata (1).

(1) Un portiere consegna di una piazza di guerra, è soggetto alla giustizia dei consigli di guerra per delitti, che riguardano il suo servizio, e dei tribunali ordinarj pei delitti estranei al servizio militare; e se si trattasse per esempio di una introduzione di mercanzie proibite fatta, o favorita da lui

Quanto ai custodi delle prigioni militari, fa d' uopo distinguere fra di essi quelli, che sono nominati dall' autorità militare, posti sotto la sua sorveglianza, e non hanno a custodire giammai, che dei prigionieri militari; e quelli, i quali nominati dall' autorità amministrativa, custodi ordinarj dei prigionieri civili, non ricevono che accidentalmente e per imprestito dei militari nelle prigioni a loro affidate; i primi sono sottopposti alla giurisdizione dei consigli di guerra (1), gli altri sono sempre tradotti davanti ai tribunali ordinarj pei delitti, ch' essi commettono, quando anche fossero accusati di aver favorito la fuga di un prigionere militare (2).

§ III. *In quali casi le donne possono essere soggette al giudizio dei consigli di guerra.*

Si potrebbero egualmente concepire dei dubbj sopra la competenza riguardo alle donne, le quali seguono qualche volta l' armata, sia ch' esse

---

lui, essa non potrebbe essere sottoposta all' esame del consiglio di guerra sotto il rapporto della frode dei diritti, la quale è di competenza dei tribunali ordinarj, ma soltanto come presentando una contravvenzione ai regolamenti militari.

(1) Un custode anche militare, imputato di aver lasciato fuggire dei *condannati* è sempre giudicabile dalla corte speciale formata in virtù della legge dei 18 piovoso anno 9; allorchè ne esista una di questa specie nel dipartimento dove ritrovasi, perchè questo delitto è posto fra quelli che sono attribuiti a questa corte (veggasi l' interpretazione data alle parole *tutte le persone*, le quali si ritrovano nelle leggi sopra le corti speciali).

(2) La legge dei 4 vendemmiale anno 6 pronuncia delle pene contro i preposti alla guardia dei detenuti, i quali per connivenza, o per negligenza favorissero la fuga dei prigionieri.

siano mogli di militari, sia che non abbiano questo carattere. Ma per stabilire un modo preciso sopra questo punto, si deve prima esaminare, se queste donne sono vivandiere, e per essere riconosciute in questa qualità, fa d'uopo ch'esse siano autorizzate da un generale comandante in conformità della legge dei 30 aprile anno 1793 (1): se elleno sono lavandaje attaccate al corpo, e per essere poste in questa classe, fa d'uopo, ch'esse siano commissionate con lettere di un capo squadrone, o di battaglione, vidimate da un commissario di guerra, come lo prescrive la stessa legge dei 30 aprile 1793.

Nell'una o nell'altra di queste due ipotesi, queste donne devono essere giudicate dai consigli di guerra, perchè sono realmente attaccate all'armata; ma se le donne, le quali possono qualche volta seguitare dei militari, non sono nè vivandiere, nè lavandaje, la loro presenza all'armata, la quale è una specie di contravvenzione ai regolamenti militari, non può farle eguagliare ai militari: esse rientrano nella classe comune, e non possono essere giudicate, che dai tribunali ordinarj: queste distinzioni fondate sopra le leggi, sono state consacrate dall'uso, dalle frequenti decisioni del ministro della guerra, e dalla corte di cassazione.

(1) Questa legge permette di nominare delle vivandiere secondo il bisogno dell'armata, e di unire a ciascun battaglione, o squadrone quattro lavandaje pel servizio dei militari. Queste donne devono portare un segno distintivo (vedi l'art. 7 della legge dei 30 aprile 1793.

§ IV. *In quali casi gli officiali in riforma sono sottoposti alla giurisdizione militare.*

Devono considerarsi, come militari in attività, e come tali soggetti alla giudicatura dei consigli di guerra gli ufficiali in riforma, i quali sono impiegati attivamente dai generali comandanti; durante il corso di questo servizio momentaneo, eglino sono realmente militari, quantunque non abbiano ottenuto il brevetto dal governo; ma non è lo stesso pei militari in riforma fino a tanto che non siano rimessi in attività; eglino non possono essere considerati, che come cittadini, malgrado la pensione od il trattamento di ritirata, di cui godono; e la cognizione dei delitti, che loro vengono imputati, appartiene ai tribunali ordinarj.

§ V. *Dei membri della gendarmeria, dei militari invalidi, dei veterani, delle guardie nazionali, delle compagnie di riserva, delle guardie coste, e dei prigionieri di guerra.*

I tribunali ordinarj fanno cognizione egualmente di tutt' i delitti commessi dagli ufficiali, sotto ufficiali di gendarmeria, e dai gendarmi, allorchè questi delitti sono estranei alla disciplina militare, e la legge nel riservar ad essi l'esercizio della loro giurisdizione, allorchè i membri della gendarmeria sono accusati tutti assieme di un delitto militare, e di un delitto relativo al servizio di polizia generale, o giudiziaria, gli autorizza ad applicare le pene espresse nel codice militare, nel caso in cui gli accusati avessero

incorso pel delitto militare, una pena maggiore di quella risultante da un delitto relativo al servizio della polizia generale e giudiziaria, o di ogn' altro delitto, il quale per sua natura non fosse militare (1).

Le disposizioni della legge sembravano non aver bisogno di spiegazione o d' interpretazione; ciò non ostante nel mese vendemmiale dell' anno 12, fu sottoposta all' esame del consiglio di stato una questione, a cui diedero motivo rapporto un gendarme le pretese contrarie di un generale comandante una divisione, e di un procurator generale imperiale presso una corte di giustizia criminale. Il consiglio di stato confermò sempre più questi saggi principj richiamati nella legge, ed il di lui parere in data dei 8 vendemmiale, fu rivestito ai 13 dell' approvazione del primo console (2).

Così la competenza dei consigli di guerra è ristretta perciò, che riguarda la gendarmeria ai

(1) Vedi gli articoli 97 98 tit. 8 della legge dei 28 germile anno 6.

(2) Quantunque questa decisione sia relativa ad ona specie particolare, siccome ella enuncia dei principj generali; si è creduto bene di quì trascriverla.

Estratto dal *registro* delle deliberazioni.
Consiglio di Stato.
Seduta degli 8 vendemmiale anno 12 della repubblica
Avviso

Il consiglio di stato, il quale dietro la rimessa fatta dal governo, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione, sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, avendo per oggetto di spiegare il senso degli articoli 9798 della legge dei 28 germile anno 6, sopra l' organizzazione della gendarmeria, ad effetto di far cessare le usurpazioni dei consigli di guerra della . . . divisione militare, i quali si dichiarano competenti per giudicare delitti commessi dai gendarme fuo-

delitti essenzialmente militari, e non può sotto verun pretesto essere estesa al di là dei limiti ristretti, che il legislatore ha fissato con tanta accuratezza.

I militari invalidi continuando a' termini delle leggi ad essere sottoposti al *regimine*, ed *alla disciplina militare*, a ricevere il soldo, i viveri, ed essendo in tutti i punti organizzati militarmente, i delitti, di cui possono rendersi colpevoli devono essere giudicati dai consigli di guerra; i motivi della competenza dei consigli di guerra a loro riguardo sono ricavati da tutte le leggi, e regolamenti concernenti l'organizzazione dei militari invalidi, e siccome eglino non han-

---

fuori dell'esercizio delle loro funzioni, e di far rimettere alla disposizione del tribunale criminale del dipartimento di.... ..... il nominato N. N. gendarme alla residenza di...... imputato di avere fuori delle sue funzioni militari mutilato a colpi di sciabla il cittadino N. N. castaldo a..... il quale è morto per causa delle sue ferite.

Visto l'articolo 97 della suddetta legge dei 28 germile anno 6 esponente, che: " gli offiziali, e gendarmi saranno soggetti alla giudicatura dei tribunali criminali pei delitti relativi al servizio della polizia generale, e giudiziaria di cui sono incaricati; ed ai consigli di guerra pei delitti relativi al servizio ed alla disciplina militare "; e l'articolo 98, è così concepito:

" Se l'uffiziale, sott'uffiziale, o gendarme viene accusato tutt'insieme di un delitto relativo al servizio della polizia generale o giudiziaria, la cognizione ne apparterrà al tribunale criminale, il quale applicherà se v'è luogo, le pene volute dal codice penale militare, allorchè per ragione di un delitto militare, gli uffiziali, sott'uffiziali, e gendarmi avranno incorsa una pena maggiore di quella risultante dal delitto relativo al servizio della polizia generale, o d'ogni altro delitto, che per sua natura non fosse militare ".

Vista l'informazione fatta dal giudice di pace del cantone di .... sopra il delitto imputato a L...... e la sentenza pronunciata li 13 messidoro decorso dal secondo consiglio di guerra della ..... divisione militare, il quale si dichiara

com-

no cessato di essere militari, così le leggi, che governano l'armata sono loro sempre applicabili.

La stessa regola deve essere osservata riguardo ai veterani, allorchè sono soldati, e reggimentati, ma fa d'uopo eccettuare dalla giurisdizione dei consigli di guerra, quelli che non sono sul piede militare.

Questa distinzione, la di cui precisione è esatta e bene intesa, serve anche a determinare la competenza dei tribunali riguardo alle guardie nazionali.

Si è sempre pensato, che allora quando questa parte così interessante della forza dell'impero è posta in *requisizione*, che viene chiamata

---

competente per giudicarlo per la ragione che „ questo militare non essendo di servizio per la polizia generale o giudiziaria, allorchè ha commesso le vie di fatto, come risulta dal rapporto del maresciallo d'alloggio T . . . . al suo tenente in data dei 22 germile, e dalla lettera del capo legione dei 5 di questo mese al capitano relatore ".

E' d'opinione non esservi alcun dubbio a norma dei termini medesimi degli articoli 97 98 della legge dei 28 germile anno 6, che le attribuzioni dei consigli di guerra sono ristrette ai soli delitti relativi al servizio, ed alla disciplina militare; che in tutti gli altri casi, ed anche in quelli dove vi fosse complicazione di un delitto militare, e di un delitto relativo al servizio della polizia generale, la cognizione ne appartiene ai tribunali criminali ordinarj; e che per conseguenza il secondo consiglio di guerra della . . . . divisione militare deve desistere dall'affare di . . . . L . . . . e rimetterlo al tribunale criminale del dipartimento di . . . . . sedente a . . . . .

per estratto conforme
Il segretario generale del consiglio di stato.

Firmato J. G. Locrè

Approvato a S. Cloud li 13 vendemmiale anno 12.
Il primo console, sottoscritto - Bonaparte
Per il primo console, il segretario di stato,
sottoscritto Hugues B. Maret.

da qualche circostanza a fare un servizio militare, ch'è per conseguenza trattata momentaneamente come l'armata attiva, ella debba essere soggetta alla giurisdizione militare; che eccettuati questi casi, i membri della guardia nazionale, anche nel loro servizio non possono essere considerati, che come cittadini, e che i loro delitti non devono essere repressi, che dai tribunali ordinarj (1).

La *requisizione* formale è sembrata tanto indispensabile per stabilire la competenza dei consigli di guerra verso le guardie nazionali, che, nel corso dell'anno 8 avendo un cittadino commesso un delitto mentre faceva un servizio militare in una piazza di guerra, fu per decisione del ministro della guerra rimandato davanti ai tribunali ordinarj; con tutto ciò che la guardia nazionale, di cui faceva parte questo cittadino, era stata poco tempo prima requisita dall'autorità, e posta sul piede militare: è vero che al momento del delitto era spirato il termine della requisizione; ma essa aveva continuato ad avere il suo effetto, ed era stata rinnovata dopo il delitto, ma era stato concesso alla guardia nazionale l'arretrato della sua paga durante il tempo, ch'era trascorso fra il fine del termine della prima requisizione, e la sua rinnovazione, e

(1) S. M. I. e R. avendo con suo decreto dei 12 novembre 1806 creato delle legioni di guardie nazionali sedentarie, in molte divisioni militari dell'impero, aveva dato ordine, che gl'individui, i quali non ubbidirebbero alle requisizioni, che loro venivano dirette, sarebbero puniti secondo l'esigenza dei casi con pene determinate dal decreto, e tradotti davanti i consigli di guerra formati in esecuzione della legge dei 13 brumale anno 5, e composti indistintamente di giudici presi nelle truppe di linea, o nella guardia nazionale.

per certo codeste circostanze erano ben atte a somministrare degli argomenti a favore della competenza militare; comunque siasi, non si pensò, ch'esse fossero di natura a far piegare la severità dei principj per rapire un cittadino a suoi giudici naturali, e fu dichiarato espressamente, che la guardia nazionale, non potendo essere sottoposta alle leggi militari, se non quando è requisita legalmente, il servizio volontario, ch'essa avea fatto, ed il soldo, che gli era stato concesso per indennità, non potevano supplire alla requisizione formale voluta dalle leggi per dare ai cittadini il carattere militare (1).

Quantunque la guardia nazionale in attività militare, sia sottopposta alla medesima disciplina, ai medesimi tribunali, ed alle medesime pene a cui è soggetto il rimanente dell'armata, non

(1) S. M. I. e R. avendo con decreto dei 22 decembre 1807, licenziato a contare dal 10 gennajo susseguente le coorti di guardie nazionali, create col decreto dei 12 novembre 1806 ha fatto li 15 gennaio 1808 un altro decreto sopra il modo di far giudicare gl'individui, i quali, avendo appartenuto alle coorti di guardia nazionale, fossero stati giudicati in contumacia durante l'attività di queste coorti, e non avessero purgata la loro contumacia all'epoca del licenziamento; ella ha ordinato, che questi individui, nel caso, che venissero a presentarsi da se, o ad essere arrestati, fossero tradotti davanti i consigli di guerra permanenti delle rispettive loro divisioni; e che per questo caso solamente, questi consigli di guerra, sarebbero composti di tre membri ordinarj i più elevati in grado; e di quattro altri membri presi fra gl'individui, che hanno esercitato nelle guardie nazionali in attività le funzioni di ufficiali, e sott' ufficiali; le funzioni di capitano relatore e di procurator imperiale devono essere esercitate dagli ufficiali, i quali in questa qualità fanno parte dei consigli di guerra permanenti: ed allorchè si sarà proveduto in revisione, gli ultimi tre membri del consiglio di revisione saranno egualmente rimpiazzati da tre ufficiali delle guardie nazionali poste in attività.

(ved. gli art. 1 e 2 del decreto dei 15 gennajo 1808.)

non si possono però, fuori dei casi di ribellione e di disubbidienza in presenza dell'inimico, eseguire contro di essa sentenze, che pronuncino pene afflittive od infamanti, se non se, dopo che i generali ne hanno reso conto al ministro della guerra, il quale su questo proposito deve prendere gli ordini dell' Imperatore: un' avviso del consiglio di stato, in data dei 25 marzo 1807 approvato da S. M., prescrive questa formalità (1). L'Imperatore si è riservato così la facoltà di esaminare, se, in alcune circostanze, le pene inflitte per i delitti relativi al servizio non fossero troppo rigorose verso degl' individui stranieri al regimine militare, i quali non sono chiamati che per il momento sotto le bandiere; e si

(1) Estratto dalle *minute* della segretaria di stato.

Consiglio di Stato
Avviso dei 25 Marzo 1807.

Il consiglio di stato, il quale in esecuzione di un rimando fatto da S. M. l'Imp. e Rè, ha sentita la sezione della guerra sopra un rapporto del ministro di questo dipartimento, avendo per oggetto di far decidere, se le leggi penali militari siano applicabili alla guardia nazionale in servizio attivo.

Visto l'articolo 18 del decreto dei 12 novembre 1806, così concepito:

" Il servizio di attività militare, requisito secondo l'articolo 17 quì sopra, che fa la guardia nazionale, eguaglia questa alla truppa di linea pel trattamento, gli onori, e le ricompense, come anche per la disciplina ,,.

Considerando, che nelle leggi e regolamenti relativi alle truppe, la parola disciplina è sempre stata adoperata per esprimere il tutto delle disposizioni destinate a mantenere fra di quelle, sotto tutt' i rapporti, l'ubbidienza, ed il buon ordine, e che il codice dei delitti e delle pene ne costituisce la parte più importante.

Considerando, che qualunque siasi il buon spirito di cui è animata la totalità delle guardie nazionali, possono ritrovarsi,

D fra

riconoscono in questa misura paterna gli effetti della costante sua sollecitudine.

Fra gl' individui che sono soggetti al giudizio dei consigli di guerra permanenti, fa d'uopo annoverare i membri delle compagnie di riserva dipartimentali: queste compagnie create dal decreto imperiale dei 24 fiorile anno 13, hanno una specie di organizzazione mista, la quale subito ha presentato alcuni dubbj sopra il modo, con cui dovevano essere repressi i delitti commessi da quelli, che le compongono; ma è stato deciso, che queste compagnie, facendo realmente parte della forza armata attiva, hanno su questo rapporto un carattere puramente militare. Tutti i delitti di cui rendonsi colpevoli i membri di que-

---

fra di esse degli uomini, i quali per essere ritenuti, hanno bisogno di un freno più forte di quello delle pene morali;

Che uomini i quali combattono per la stessa causa, negli stessi ranghi, con lo stesso grado, e sotto allo stesso corpo, devono essere sottoposti alle stesse leggi, e regolamenti.

E' di parere, che le guardie nazionali in servizio attivo sono state con il decreto dei 12 novemb. 1806 sottoposte alle leggi militari ordinarie; e che per conseguenza, esse debbano essere tradotte in caso di diserzione davanti ai consigli di guerra speciali, e per gli altri delitti di cui potrebbero rendersi colpevoli, davanti ai consigli di guerra permanenti, o commissioni militari competenti: il consiglio reputa egualmente, che attesa la chiarezza dell' articolo precitato, e la sua esecuzione in questo senso, sia inutile ogni interpretazione, e superflua la pubblicazione, e la stampa del presente avviso.

Il consiglio tuttavia pensa, che fuori dei casi di disubbidienza in presenza dell' inimico, o di ribellione, i generali, allorchè vi sia luogo ad applicare pene afflittive od infamanti a delle guardie nazionali in attività militare, debbano sospendere l' esecuzione della sentenza, e farne il rapporto al ministro della guerra incaricato di prendere gli ordini di S. M.

approvato: sottoscritto – Napoleone.

ste compagnie, nel dipartimento a cui appartengono, e durante l'attività del loro servizio, sono dunque di competenza dei consigli di guerra, e la linea di demarcazione fra i delitti sottoposti a questi consigli, e quelli attribuiti ai tribunali ordinarj, è stabilita per le compagnie di riserva dipartimentali, come pel rimanente dell' armata dal decreto dei 7 fruttidoro anno 12; quindi le disposizioni di questo decreto, i principj generali, e le circostanze particolari di ciascun delitto, servono a determinare, riguardo ai membri delle compagnie di riserva, come a tutti gli altri militari, i casi, nei quali devono essere tradotti davanti ai consigli di guerra, e quelli, nei quali devono essere giudicati dai tribunali ordinarj.

Ed è lo stesso, riguardo al battaglione franco, o alle compagnie franche dell' isola dell' Elba, della Corsica, ed a tutti gli altri corpi, che sono o potrebbero essere organizzati sullo stesso piede (1).

Gl' individui che fanno parte delle cento compagnie dei cannonieri guarda coste create con decisione del governo dei 18 pratile anno 11 (emanata sopra rapporto del ministro della guerra) (2) sono parimenti eguagliati in tutt' i punti ai militari, e sottoposti come loro e nei me-

---

(1) Ved. la decisione dei 26 pratile anno 11 sopra l' organizzazione dei battaglioni franchi dell' isola dell'Elba, e delle compagnie franche della Corsica, e l' imperial decreto dei 9 ventoso anno 13 sopra la riunione in un solo battaglione dei due battaglioni dell'isola dell' Elba, formati in esecuzione della decisione dei 26 pratile anno 11.

(2) Vedasi l'articolo 1 della decisione dei 8 pratile anno 11.

desimi casi alla giurisdizione dei consigli di guerra permanenti.

Quanto ai membri delle vent' otto compagnie dei cannonieri guarda coste, create dalla stessa decisione, e indicate sotto il nome di *sedentarie*, essi non devono essere considerati come militari, ma soltanto come guardie nazionali (1) come lo prescrive la decisione. Allorchè non sono requisiti, o soldati, tutti i delitti dei quali possono rendersi colpevoli sono di competenza dei tribunali ordinarj di repressione, ed è soltanto durante il loro servizio, che eglino assumono il carattere militare. Un avviso del consiglio di stato in data dei 11 termale anno 11, ha fissata la linea di demarcazione, ch' esiste fra le compagnie dei cannonieri guarda coste formate in esecuzione dell' articolo 1.° della decisione dei 8 pratile anno 11, e le compagnie dei cannonieri guarda coste sedentarie, e dissipate le incertezze, che lasciar poteva sopra la competenza questa decisione di creazione (2).

---

(1) Vedasi l' articolo 7 della decisione dei 8 pratile anno 11.

(2) Questo avviso non essendo stampato credo di doverlo riferire quì per intiero.

Estratto dai registri delle deliberazioni
del governo della repubblica.
Consiglio di Stato.
Estratto dal registro delle deliberazioni
Seduta dei 11 termale anno 11.

AVVISO.

Il consiglio di stato, il quale dietro il rimando del governo, ha sentito il rapporto della sezione della guerra sopra quello del ministro di questo dipartimento, tendente a far decidere in qual modo devono essere puniti gl' individui componenti le compagnie dei cannonieri guarda coste, i quali non si rendessero ai loro posti, o li abbandonassero;

Con-

I prigionieri di guerra stranieri sono anch'essi soggetti ai consigli di guerra permanenti per tutti i delitti per i quali sono inquisiti (1). Il crimine di ribellione a mano armata è solo eccettuato, e la cognizione è attribuita alle commissioni militari.

Considerando, che gl'individui, i quali compongono le cento compagnie dei guarda coste, formate in esecuzione dell'articolo 1 della decisione dei 8 pratile anno 11; contraggono un obbligo, ch'essi sono vestiti dallo stato, che ricevono un soldo annuo, e costante, che il loro servizio viene calcolato per giugnere al soldo di ritiro, ed alle altre ricompense militari, che la sicurezza interna potrebbe essere compromessa, se le guardie suddette interrompessero o trascurassero il loro servizio;

E' di parere, che gl'individui, i quali formano le cento compagnie di guarda coste quì sopra indicate, debbano essere costantemente sottoposti, durante la guerra marittima, alla stessa polizia, disciplina, e pene, che il rimanente delle truppe francesi; che in tempo di pace le suddette guarda coste non debbono essere sottoposte alla stessa polizia, disciplina, e pene, se non se nei giorni di revista; e di riunione, ed allorchè saranno comandate o requisite per un servizio straordinario.

Quanto agl'individui componenti le vent'otto compagnie chiamate col nome di guarda coste sedentarie, e denominate nell'articolo 7 della decisione suddetta, visto, che il regolamento da cui sono create le considera come guardie nazionali, ch'egli non accorda loro nè soldo nè fornitura, ma unicamente una indennità per ciascun giorno di servizio.

E' di parere, che gl'individui suddetti non possano e non debbano essere sottoposti alla disciplina, polizia, e pene militari, se non quando saranno stati comandati, o requisiti a ritrovarsi ai loro posti, e nel caso in cui, in un giorno di allarme questi mancassero volontariamente di portarsi al luogo, che gli sarebbe stato probabilmente indicato.

Il ministro della guerra deve essere incaricato di marcare con le sue decisioni un limite ben preciso fra i diversi casi, e di far estendere in iscritto una istruzione sopra la polizia, e disciplina interna delle due classi di guarda coste.

Per estratto conforme - Il segretario generale del consiglio di stato - sottosc. J. G. Locrè.

Il ministro della guerra - sottoscr. Aless. Berthier.

(1) Ved. il decreto del governo dei 17 piovoso anno 8.

§ VI. *Della competenza dei consigli di guerra secondo la materia.*

Si vede dalla nomenclatura degl' individui, sopra i quali si estende la giurisdizione dei consigli di guerra, che se la natura del crimine, o delitto, e le circostanze, che lo accompagnano, servono spesso a regolare la competenza di questi tribunali, la qualità delle persone sempre concorre a stabilire questa competenza. Vi è però una specie di delitto, sulla quale i consigli di guerra devono in tutti i casi pronunciare, qualunque siansi le persone, che si sono rese colpevoli; trattasi della provocazione alla diserzione (1). Questo delitto, il quale non deve essere confuso coll' ingaggio doloso, è rimasto nelle attribuzioni dei consigli di guerra, ai quali la legge ne aveva attribuito il giudizio, e non è stato sottoposto, come lo è l'ingaggio alle commissioni militari per il decreto dei 17 messidoro anno 12.

I consigli di guerra devono dunque continuare a giudicare tutti quelli, che ne sono accusati; decisioni recenti della corte di cassazione lo hanno così prescritto; ma i consigli di guerra occupandosi delle istruzioni, devono prestarvi un attenzione particolare, e non applicare agl' individui, i quali hanno soltanto favorita la diserzione, e debbono sotto questo rapporto essere

(1) L'articolo 4 della legge dei 4 nevoso anno 4 è così concepito: " quello, il quale senza essere ingaggiatore per l' inimico, lo straniero, o i ribelli, eccitasse però i difensori della patria ad abbandonare le loro bandiere, sarà punito con nove anni di prigionia. „

giudicati dai tribunali correzionali (1), le pene riserbate dalla legge a quelli, i quali provocano i militari a disertare dalle loro bandiere.

In somma, vi è ancora un'altra specie di crimine, il giudizio del quale può appartenere ai consigli di guerra senz'aver riguardo alla qualità delle persone, che se ne sono rese colpevoli. Intendo di parlare degli attruppamenti armati contro l'autorità legittima.

Tutti gl' individui, i quali sono accusati di essere *capi comandanti*, *capitani*, *o istigatori* di questi attruppamenti; tutti quelli egualmente, i quali senza esser capi *vengono presi negli attruppamenti armati*, sono soggetti ai consigli di guerra (2). La qualità, o almeno il rango dei ribelli, rapporto ai loro complici, e le circostanze dell'arresto degl'inquisiti, stabiliscono la competenza militare, ed i consigli di guerra non possono sotto alcun pretesto giudicare gl'individui, i quali non sono stati presi negli attruppamenti armati, o non ne sono indicati come capi, ovvero istigatori.

La legge dei 30 pratile anno 3, le disposizioni della quale primitivamente non si applicavano se non che ai ribelli dell'ovest, fu dalla legge del 1 vendemmiale dell'anno 4 applicata a tutti i ribelli armati sotto qualsisia denominazione (3), e queste due leggi sono ancora oggidì suscettibili di esecuzione. Il governo ha avuto spesso occasione di richiamarle, e la corte di

(1) Ved. la legge dei 24 bruma'e anno 6 art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e quella dei 17 ventoso anno 8 art. 13 e 14.

(2) Ved. gli art. 3 e 6 della legge dei 30 pratile anno 3.

(3) Ved. gli art. 1 e 2 della legge del 1 vendemmiale anno 4.

cassazione ne ha riconosciuto l'esistenza, e prescritta l'applicazione con due decisioni differenti (1).

Conviene però fare un riflesso molto interessante sopra la competenza dei consigli di guerra in materia di attruppamenti armati; la legge dei 18 piovoso dell'anno 9, avendo attribuito alle corti speciali da lei create, la cognizione *degli attruppamenti sediziosi, riguardo alle persone sorprese in fragranti in questi attruppamenti* (2), ne viene, che i consigli di guerra non hanno *ordinariamente* più da esercitare sotto questo rapporto nessuna giurisdizione nei dipartimenti dove esistono delle corti speciali della specie creata dalla legge 18 piovoso anno 9 (3); ma la loro competenza è mantenuta in tutti gli altri dipartimenti; ed eglino debbono continuare a giudicare, conformemente alla legge dei 30 pratile dell'anno 3, i capi, i comandanti, e gl'istigatori di attruppamenti, ed i semplici ribelli, i quali sono stati prèsi con l'armi alla mano.

I consigli di guerra devono nondimeno osservare ancora, che una legge dei 19 piovoso dell'anno 13 (4) attribuisce esclusivamente alle corti speciali organizzate in virtù della legge dei 23 fiorile anno 10 (5), il giudizio del crimine di

(1) Ved. principalmente il decreto di cassazione del 1 fiorile anno 10, e quello dei 17 dello stesso mese relativi a *G. B. Macarty*.

(2) Ved. l'art. 12 tit. 2 della legge dei 18 piovoso anno 9.

(3) Non esistono corti speciali organizzate in virtù della legge dei 18 piovoso anno 9, se non che in alcuni dipartimenti.

(4) Ved. gli art. 1 e 3 della legge dei 19 piovoso anno 13.

(5) Corti speciali di questa specie esistono in tutti i dipartimenti dell'impero (ved. gli art. 2 e 3 della legge dei 23 fiorile anno 10).

ribellione esercitata da una sola persona armata, o da due o più persone, anche senz'armi, contro la gendarmeria, o contro ogni altra forza armata, la quale agisca sopra requisizione di una autorità competente; e l'ordine delle giurisdizioni non permette, che per un abuso delle disposizioni delle leggi dei 30 pratile anno 3, e del 1 vendemmiale anno 4, eglino si attribuiscano, o conservino la cognizione di un crimine caratterizzato da questa legge dei 19 piovoso anno 13, e dalla sezione del codice penale ordinario, che vi si trova richiamato (1).

Abbiamo veduto, che nei dipartimenti dove esistono delle corti speciali organizzate in virtù della legge dei 18 piovoso anno 9; i consigli di guerra non sono ordinariamente nel caso di conoscere degli attruppamenti armati, e quindi si è dovuto concludere, che questa proibizione non è assoluta; infatti la competenza delle corti speciali non è stabilita per questo crimine se non che contro le persone *sorprese in fragranti* nelli attruppamenti (2); e se l'attribuzione fatta dalla legge dei 30 pratile anno 3, e 1 vendemmiale anno 4, ai consigli di guerra è limitata nello stesso modo in ciò, che riguarda i semplici ribelli (3), ella è generale, ed indipendente da questa condizione pei capi, i comandanti, gl'istigatori degli attruppamenti (4); ed al contrario non potendo le corti speciali stabilire la loro com-

(1) Ved. l'art. 1 della legge dei 19 piovoso anno 13 e gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 tit. 1 sez. 4 parte 2 del codice penale ordinario.

(2) Ved. l'art. 12 tit. 2 della legge 18 piovoso anno 9.

(3) Ved. l'art. 6 della legge dei 30 pratile anno 3.

(4) Ved. l'art. 3 della stessa legge.

petenza riguardo a questi capi, come riguardo a tutti gli altri, se non nel caso, in cui siano stati sorpresi in fragranti, l'attribuzione fatta dalle leggi anteriori ai consigli di guerra è rimasta intatta in ciò, che riguarda i capi, ec. *allora quando siano stati arrestati fuori degli attruppamenti*. Questa distinzione è evidente; ella è fondata sopra il testo preciso delle leggi, ella è anche appoggiata sopra la giurisprudenza della corte di cassazione (1).

Aggiungo, che la competenza dei consigli di guerra non mi sembrerebbe ancora ben stabilita oggidì, anche nei dipartimenti dove esistono delle corti speciali create li 18 piovoso anno 9, se gl'individui presi in fragranti sopra la sorte dei quali tratterebbesi di pronunciare, avessero fatto parte di attruppamenti sediziosi, che fossero stati organizzati, ed avessero una qualche consistenza analoga più, o meno alle antiche truppe dei ribelli dei dipartimenti dell'ovest, o del mezzodì. La competenza esclusiva delle corti speciali, che risulta da uno degli articoli della legge dei 18 piovoso anno 9 (2), mi sembra che più riguardi in particolar modo gli attruppamenti sediziosi, i quali possono essere formati improvvisamente per un' unico oggetto, e non hanno, se non che un esistenza assolutamente efimera, quando che le leggi dei 30 pratile dell'anno 3, del 1 vendemmiale anno 4, sembrano indicare dei ribelli di una specie ancora più pericolosa, e questo delit-

---

(1) Ved. la decisione della corte di cassazione dei 17 fiorile anno 10, relativo a *G. B. Macarty*.

(2) Vedi l'art. 12 tit. 2 della legge dei 18 piovoso anno 9.

to avendo in qualche modo un carattere militare deve essere gastigato dai tribunali militari (1).

§ VII. *In quali casi i militari in attività di servizio sono soggetti ai giudizj dei tribunali ordinarj.*

Ho detto, che i militari in attività, o gl' individui riputati tali, sono sempre sottoposti al consiglio di guerra pei delitti, ch' essi commettono: questo è in fatti il principio generale, ma egli ammette delle eccezioni; i militari, e quelli che sono ad essi eguagliati possono essere distratti dai giudici loro naturali pei delitti di competenza delle corti speciali (2). Il consiglio di stato nel suo avviso approvato dal primo console li 28 fiorile anno 11 ha dichiarato, che le espres-

(1) Quantunque questo metodo, che io credo conforme allo spirito della legge, di cui non contraria mai i termini, sia stato segnato dal decreto già citato, emanato dalla corte di cassazione li 17 fiorile anno 10, relativamente a Macarty, e per un dipartimento, dov' esiste una corte speciale del genere dei 18 piovoso, il consiglio di guerra in simile circostanza dovrebbe astenersi dal pronunciare, ed anche dal procedere, se la corte speciale ne fosse già impossessata; e nel caso in cui egli avesse riclamato la conoscenza dell' affare, le sue pretensioni, e quelle della corte speciale sarebbero regolate definitivamente dalla decisione che pronunciasse la corte di cassazione sopra il decreto di competenza della corte speciale.

(2) Le corti speciali, create dalla legge del 18 piovoso anno 9. sono composte di tre giudici criminali ordinarj, di tre giudici militari permanenti, nominati con decreto, aventi almeno il grado di capitani, ed anche di due cittadini scelti da S. M.; le corti speciali create dalla legge dei 23 fiorile anno 10, sono composte di tre giudici criminali ordinarj e di tre giudici del tribunale civile del luogo, ove risiede la corte criminale; la prima di queste corti non può giudicare che in numero pari, ad otto od a sei almeno, la seconda giudica sempre a sei.

sioni *di tutte le persone*, che ritrovansi nelle leggi relative alla competenza delle corti speciali, sono assolute, e generali, ch' esse non ammettono veruna eccezione, e comprendono i militari in attività egualmente che tutti gli altri cittadini; indi allorchè si tratta di uno dei delitti attribuiti alle corti speciali dalla legge dei 18 piovoso anno 9 (1) e da quella dei 23 fiorile anno 10 (2), la competenza di queste corti non può essere declinata dal militare, ed i tribunali militari, se l' affare è ad essi presentato, devono anche astenersi spontaneamente dalla conoscenza. Questa decisione del consiglio di stato sminuisce di molto la giurisdizione dei tribunali militari: ma siccome i delitti sottoposti alle corti speciali interessano l' ordine pubblico, e le leggi generali, così, la cognizione delle materie militari si ritrova sempre riservata esclusivamente ai tribunali militari, e la decisione del 7 fruttidoro anno 12, ch' è già stata citata, non va soggetta a veruna modificazione, almeno sotto questo rapporto. Questa decisione del 7 fruttidoro anno 12 da motivo ad una riflessione importante, ed è che quantunque sia posteriore più di un anno a quella dei 28 fiorile anno 11, e sembri a lei contraria, ella non deve però essere considerata come fondatrice di una nuova giurisprudenza: l' una fissa il senso di una espressione relativa alle corti speciali, le quali sono tribunali di eccezione; l' altra traccia la linea generale di demarcazione fra la giurisdizione ordinaria, e la giurisdizione militare.

(1) Ved. gli art. 6, 7. 8, 9, 10, 11, e 12, tit. 2 della legge dei 18 piovoso anno 9.

(2) Ved. gli art. 2 e 3 della legge dei 23 fiorile anno 10.

D'altronde fa d'uopo quì rammentare, che all'opposto delle corti speciali, istituite dalla legge dei 23 fiorile dell'anno 10, le quali si compongono di giudici criminali, e di giudici civili, e sono in attività in tutti i dipartimenti dell'impero, esistono soltanto poche corti speciali create in esecuzione della legge dei 18 piovoso anno 9 (1). Queste giudicano di un gran numero di delitti, quali sono quelli commessi da oziosi, e vagabondi, allorchè sono suscettibili d'importare pena afflittiva, od infamante, e quelli commessi dai condannati a pene afflittive, se hanno avuto luogo dopo la fuga di questi condannati nel tempo della durata della pena o prima della loro civica riabilitazione: Il vagabondajo e la fuga dei condannati sono parimente di loro competenza, come anche i furti, sopra le strade maestre, le violenze, le vie di fatto, ed altre circostanze aggravanti il delitto; i furti nelle campagne, nelle abitazioni, od edifizj di campagna, allora quando vi è frattura fatta nei muri di clausura, al tetto delle case, alle porte e finestre esterne, o allora quando il crimine è stato commesso a mano armata dall'unione di due persone almeno: gli assassinamenti premeditati (in concorrenza con le corti criminali ordinarie) l'incendio, le minaccie d'incendio fatte in iscritto (2), la falsificazione della moneta, il contrabando con attruppamento, e porto d'armi (3)

(1) Il primo paragrafo di questa annotazione, non contenendo, che la denominazione dei dipartimenti della Francia dov'esistono delle corti speciali, si crede inutile di quì riportarlo, ecco il secondo. — Le corti speciali dovranno cessare di esistere due anni dopo la pace generale.

(2) Ved. la legge dei 12 maggio 1806.

(3) Ved. la legge dei 13 fiorile anno 11.

gli assassinamenti con attruppamenti armati, le minaccie, eccessi, e vie di fatto contro li compratori di beni nazionali, a motivo delle loro comprede, e gli attruppamenti sediziosi, allora quando gl' inquisiti sono sorpresi in fragranti negli attruppamenti.

La competenza delle corti speciali create in virtù della legge dei 23 fiorile anno 10, è al contrario ristretta alla cognizione delle falsificazioni commesse in scritture autentiche, o pubbliche, alla contraffazione degli effetti pubblici, del sigillo dello stato, del bollo nazionale, del punzone, che serve a marcar l'oro e l'argento, delle marche poste in nome del governo sopra ogni genere di mercanzie; alla cognizione delle violenze, vie di fatto esercitate con armi o da due o più persone, anche senz'armi, contro la gendarmeria nell'esercizio delle sue funzioni, e contro ogn' altra forza armata, che agisca con ordine di un'autorità competente (1); e se questa cognizione può estendersi sino ai delitti di falsificazione delle monete, all'incendio di capanne, macine di biade, ed altri depositi di granaglie, a quelli di minaccie d' incendio fatte in iscritto, ed al contrabando con attruppamento, e porto d'armi, egli è soltanto, allorchè non si ritrova nel dipartimento una corte speciale della specie determinata dalla legge dei 28 piovoso anno 9, quindi, nei dipartimenti, dove non ve n'è stata istituita nessuna, i militari in attività, i quali si rendono colpevoli di alcuni delitti previsti da questa legge, e non attribuiti alla corte speciale

(1) Ved. la legge 19. piovoso anno 13.

creata li 23 fiorile anno 10 rimangono giudicabili dai tribunali militari (1).

S' incontrano ancora molte circostanze, nelle quali i militari, quantunque in attività di servizio, sono soggetti al giudizio delle corti, o tribunali di repressione ordinarj, cioè allora quando hanno per complici dei loro delitti, dei semplici cittadini stranieri all' armata. La legge dei 22 messidoro anno 4 (2) la quale ha riferita in questa parte la giurisprudenza introdotta dalle leggi dei 16 maggio 1792 (3), e 3 piovoso dell' anno 2 (4), e non riformata da quella del secondo giorno complementario anno 3, non permette che un cittadino venga tradotto oggidì davanti ai consigli di guerra: e questa legge rendendo omaggio al principio dell' indivisibilità delle procedure, ha stabilito, che i tribunali ordinarj fossero in quel caso competenti, tanto riguardo ai militari, quanto ai loro complici.

Poco importa che l' autore principale sia il militare, o il suo co-reo la regola dev' essere la stessa, e per bene assicurarsi di ciò, che caratterizza la complicità, egli è bene di ricorrere al tit. 3 della seconda parte del codice penale ordi-

---

(1) La legge dei 12 fiorile anno 11, ha attribuito alla corte speciale della Senna, la cognizione di tutte le falsificazioni commesse nei rapporti di contabilità, interessante il tesoro pubblico: questa corte conosceva anche, in conformità della legge dei 28 germile anno 11, dei crimini commessi nelle colonie contro la sicurezza generale, e contro il governo francese; ma questa attribuzione doveva durare soltanto per 5 anni, ed ha in fatto cessato d' esistere.

(2) Ved. gli art. 2, e 3 della legge dei 22 messidoro anno 4.

(3) Ved. l' art. 1 tit. 1 della legge dei 16 maggio 1792.

(4) Ved. l' art. 14 tit. 3 e l' art. 2 tit. 7 della legge dei 3 piovoso anno 2.

nario, decretato li 25 settembre 1791, e sanzionato ai 6 del susseguente ottobre (1).

Sezione terza.

Dell' istruzione delle procedure.

§ I. *Dei doveri del capitano relatore.*

L'istruzione della procedura contro gl'inquisiti militari vien fatta dal capitano-relatore presso uno dei consigli di guerra dietro l'ordine che gli vien dato dal generale comandante la divisione (2) o dall'ufficiale superiore comandante nel luogo (3); quest'ufficiale riceve la querela, che venisse fatta; in difetto di querela regolare, la denuncia e l'ordine del comandante ne fanno le veci. Il capitano relatore deve subito avverare il corpo e le circostanze del delitto, e compilare a questo riguardo tutti i processi verbali necessarj. Questa operazione deve precedere tutte le altre, poichè le prove possono pericolare, deteriorarsi, ed indebolirsi, e può il corpo del delitto sparire in qualunque si sia modo, od essere almeno alterato; importa adunque, che il capitano relatore adempisca a questo primo dovere d'ogni ufficiale di polizia giudiziaria, e quest'obbligo viene considerato talmente imperativo e preciso, che nel momento, in cui un delitto è commesso, tutti i fun-

(1) Ved. gli art. 1, 2, 3, e 4, di questo tit. 3.

(2) Ved. l'art. 12 della legge dei 13 brumale anno 5.

(3) Il capo dello stato maggiore o l'ufficiale, che n'esercita le funzioni, può fare regolarmente la convocazione del consiglio di guerra a nome del generale, o dell'ufficiale superiore comandante.

funzionarj ai quali la legge affida il ministero di ufficiale di polizia giudiziaria (1) anche di semplici gendarmi (2) possono avverarlo, impossessarsi delle prove materiali di esso, far arrestare li rei salvo la loro traduzione ai magistrati indicati dalla legge (3), e che in materia di giurisdi-

(1) Questi funzionarj sono il regio procurator generale presso la corte criminale di ciascun dipartimento, i suoi sostituti magistrati di sicurezza pei diversi circondarj (a): il presidente ed i membri delle corti speciali negli affari di competenza di queste corti, i direttori del giury, il procurator imperiale (o regio) presso il tribunale di ciascun circondario, in assenza del magistrato di sicurezza, i giudici di pace, i capitani, e tenenti di gendarmeria, i podestà, ed i loro aggiunti, i commissarj di polizia, le guardie campestri, e delle foreste (ved. il codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4 art: 21, 22, 23; la legge dei 7 piovoso anno 9 art. 1, 3, e 4, e la legge dei 18 piovoso anno 9 art. 15, 16, 18, 23, e 24.)

(2) Ved. la legge dei 28 germile anno 6, e segnatamente agli art. 125, 132.

Vi è quì da far un rimarco molto interessante applicabile alla procedura militare, egualmente che all'istruzione degli affari criminali ordinarj; ed è, che se i sotto ufficiali di gendarmeria ed i semplici gendarmi, possono e devono anche avverare con processi verbali i delitti dei quali vengono in cognizione, come lo prescrive l'art. 125 della legge dei 28 germile anno 6, il quale altro non è in questo rapporto, se non che una ripetizione litterale della legge dei 16 febbrajo 1791, e se i processi verbali possono essere uniti alla procedura, non devono però esser considerati fino a un certo segno, che come indizj, e non dispensano dalla compilazione dei processi verbali, che comprovano il delitto, e le sue circostanze, e devono necessariamente far parte dei motivi della istruzione. I gendarmi, e sotto ufficiali di gendarmeria non hanno ricevuto dalla legge il carattere di ufficiali di polizia giudiziaria, all'opposto degli ufiziali dell'arma, i quali hanno questo titolo, ed i processi verbali dei quali devono essere sempre annessi all'accusa, e non sono nel caso d'essere rinnovati dai magistrati incaricati dell'istruzione, a meno che non siano riconosciuti imperfetti, ed insufficienti.

(3) I procuratori generali, ed i loro sostituti, magistrati di sicurezza, i direttori del giury, ed i giudici di pace.

(a) Questi sostituti magistrati di sicurezza non esistono nel regno d'Italia.

zione militare, come in ogn' altra, questi primi indizj alcune volte tanto importanti per la scoperta della verità, non potrebbero raccogliersi che con somma attenzione. Qualunque sia d'altronde la qualità degli accusati, quali si siano le discussioni di competenza, alle quali questa qualità, la natura, ed il luogo del delitto possano in seguito dar motivo; i primi processi verbali compilati non devono essere disgiunti dalla procedura. Senza che vi sia luogo ad esaminare se sia un ufficiale civile o militare, basta il titolo di ufficiale di polizia giudiziaria; ed è indubitabile, che in mancanza del capitano relatore presente sopra luogo, gli ufficiali civili di polizia giudiziaria, principalmente i magistrati di sicurezza, possono compilare i processi verbali contro i militari inquisiti, interrogarli, e ricevere la dichiarazione dei testimonj, che si presentano, o vengono indicati come aventi cognizione dei fatti; decretare anche dei mandati di deposito senza riguardo alla qualità degl'inquisiti, quantunque non vi siano complici non militari, e coll'obbligo soltanto di rimandare i prevenuti, ed i primi atti d'istruzione al generale comandante la divisione, nel circondario della quale sono stati commessi i delitti, od arrestati li rei.

§ II. *Dell'esame dei testimonj.*

Dopo che l'esistenza del delitto è bene riconosciuta, e che le circostanze sono provate regolarmente, che le prove materiali, e li motivi di convinzione se ve ne sono, siano stati raccolti, allora il capitano-relatore procede all'esame dei te-

stimonj (1), ciascuna deposizione è sottoscritta dal testimonio, dal capitano relatore, e dal cancelliere (2). Se il testimonio non sa, o non vuole sottoscrivere, ne viene fatta menzione (3). Le deposizioni vengono registrate di seguito sopra un medesimo processo verbale d' informazione, e separate soltanto dalle sottoscrizioni, di cui si è parlato.

L' esame dei testimonj, e la trascrizione esatta, chiara, e precisa delle loro deposizioni, sono operazioni della maggior importanza; e se nelle procedure ordinarie questa parte d' istruzione

---

(1) Sembrarebbe, che risultasse dall'art. 3 della legge dei 13 brumale anno 5, che dopo d'aver ricevuta la querela, e prima d'aver assunto le prove materiali del delitto, il capitano relatore dovesse sentire i testimonj: ma i testimonj, l'esame dei quali può farsi per così dire, al momento stesso in cui si riceve la querela, sono quelli, che si presentano per dar conto del delitto, che fu eseguito sotto i loro occhi, e le dichiarazioni spontanee dei quali possono essere anche inserite nel processo verbale del delitto. Quanto all'esame dei testimonj che vengono chiamati pel compimento della istruzione, egli è necessariamente posteriore al processo verbale del delitto, poichè la compilazione di questo processo verbale è il primo atto di persecuzione, ch'essa deve succedere immediatamente alla querela, e può anche precederla in certi casi, perchè ogni ufficiale di polizia giudiziaria, che si ritrova testimonio di un delitto, o ne viene informato dalla pubblica voce, è obbligato di avverarlo senza attendere che gliene sia portata la querela.

(2) Quantunque l'art. 13 faccia soltanto menzione della sottoscrizione del testimonio, quella del capitano relatore e quella del cancelliere devono essere egualmente poste in fine di ciascuna deposizione, e questa è una formalità tanto più necessaria, quanto che i testimonj essendo liberi dal dispensarsi di sottoscrivere, questo è allora il solo mezzo per stabilire l'autenticità delle loro deposizioni. L'art. 14 indica d'altronde sufficientemente, che tutto quello, che costituisce la informazione, dev'essere sottoscritto dal capitano relatore e dal cancelliere, da cui è assistito.

(3) Ved. l'art. 13 della legge dei 13 brumale anno 5.

deve esser fatta con molta attenzione, massimamente dopo che, in conformità della legge del 7 piovoso dell'anno 9, la quale ha creati i sostituti magistrati di sicurezza, i testimonj non sono più ascoltati davanti il giury di accusa, e che le loro dichiarazioni scritte servono di base alle sue decisioni, senza però, che possano essere prodotte ai giurati di giudizio, il capitano relatore nelle procedure militari ha da adempire degli obblighi maggiori ancora di quelli del magistrato civile, poichè il processo verbale d'informazione è posto sotto gli occhi del consiglio di guerra, il quale pronuncia definitivamente, che in ciò esiste in qualche modo il tipo della condanna, o dell'assoluzione degl'inquisiti, e che rigorosamente, e dietro l'espressioni della legge, il consiglio potrebbe giudicare senza ricevere le deposizioni vocali dei testimonj.

§ III. *Delle misure, che si devono prendere per assicurare la comparsa dei testimonj, e reprimere la loro disubbidienza.*

A questo passo trovo necessario di accennare alcune disposizioni legislative concernenti il modo di far comparire i testimonj, o di ricevere le loro dichiarazioni; la legge dei 13 brumale anno 5 ha bensì previsto (1) il caso, in cui i testimonj rifiutassero di testificare, ed ha ordinato, che si passasse oltre all'informazione; ma essa non parla punto dei testimonj, che potrebbero rifiutare di comparire davanti al capitano relatore. Fra le

(1) Ved. l'ultimo paragrafo dell'art. 13 della legge dei 13 brumale anno 5.

leggi penali ordinarie n' esiste una, la quale ha previsto formalmente questa circostanza, ed è quella dei 11 pratile anno 4, essa porta delle pene correzionali contro i testimonj refrattarj, e contro gli ufficiali di sanità, i quali avessero attestata mal a proposito una malattia, o delle infermità, o dei motivi d' impedimento, e secondo il principio prescritto espressamente nella legge dei 16 maggio 1792, ed in quella dei tre piovoso anno 2, e richiamato, sebbene in modo generale, in quella del 21 brumale anno 5, che nell' insufficienza delle leggi penali militari, vi è luogo a ricorrere alle leggi penali ordinarie, si può, in virtù di questa legge dei 11 pratile dell' anno 4, far pronunciare delle pene contro i testimonj che non compariscono davanti al capitano relatore.

Le disposizioni di questa legge non si applicano veramente a tutti i casi di non comparsa dei testimonj in materia criminale ordinaria; essa parla soltanto dei testimonj, i quali non compariscono davanti al direttore del giury, e davanti al giury d' accusa, e non può per conseguenza estendersi a quelli, i quali sono chiamati davanti le corti criminali, o davanti i giudici di queste corti, incaricati delle istruzioni delle procedure. Ma i capitani relatori possono essere considerati tutti insieme come facienti funzioni di direttori di giury, e di giury d' accusa, e quantunque in materia penale non si possano estendere le disposizioni di un caso ad un altro, egli è certo, che la pena che risulta dall' art. 2. della legge dei 11 pratile anno 4 è regolarmente applicabile ad un testimonio nel caso di non comparsa davanti ad un capitano relatore. Se il te-

stimonio è militare, e non può addurre scuse valevoli, egli viene tradotto davanti ad un consiglio di guerra; ma se il testimonio non è militare, siccome allora egli non può essere soggetto al giudizio del consiglio di guerra, egli deve essere rimandato davanti al tribunale correzionale del suo circondario.

Vi potrebbero essere dei dubbj sopra questo punto, rapporto a ciò, che si pratica riguardo ai testimonj, che non compariscono davanti alle corti di giustizia criminale ordinaria o speciale. Queste corti, in conformità dell' art. 431 del codice dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4, hanno il diritto di decretare dei mandati contro i testimonj refrattarj, di farli tradurre dalla forza armata, di farli custodire per tutto il tempo dei dibattimenti, e di condannarli secondo le circostanze, alle spese frustatorie a cagione della loro disubbidienza, o ad una multa triplice della loro contribuzione personale; la legge dei 11 pratile anno 4, deve in materia criminale ordinaria essere ristretta all' istruzione, che vien fatta davanti il direttore del giury, ed a quella, che si faceva altre volte davanti al proprio giury d' accusa, e questa legge non può essere applicata alla non comparsa del testimonio davanti alla corte criminale; ma convien osservare, che in specie, esistono delle disposizioni di legge, le quali riguardano *nominatamente* i testimonj, che non compariscono davanti alle corti di giustizia criminale, e che queste corti non possono allontanarsene per ricorrere ad altre disposizioni legislative, le quali sono loro straniere. Nessuna legge, al contrario ha previsto la non comparsa dei testimonj davanti al capitano

relatore, e nella necessità di sceglierne una nel codice ordinario, quella dei 11 pratile anno 4 deve a motivo di una maggior analogia esser presa per regola (1).

§ IV. *Delle commissioni rogatorie.*

La legge dei 13 brumale anno 5 non parla punto delle commissioni rogatorie; ma questa formalità è stata indicata nelle precedenti leggi militari; ella è autorizzata dalle leggi criminali ordinarie, e deve anche essere più generalmente in uso nell' istruzione delle procedure militari a motivo della traslocazione abituale dei corpi e degl' individui, che compongono l' armata; la legge dei 18 pratile dell'anno 11 ha d' altronde determinato un modo particolare per l' esame dei testimonj militari citati a comparire *fuori del luogo dell' attuale loro residenza*, davanti ai tribunali militari, od ordinarj; la non abrogazione

(1) Si può aggiungere come ragione sussidiaria a queste considerazioni, che il decreto imperiale del 12 novembre 1806, il quale ha creato i tribunali marittimi, ha dichiarato formalmente (all'art. 14 del tit. 7), che le pene pronunciate dalla legge dei 11 pratile anno 4 debbano essere pronunciate dallo stesso tribunale marittimo contro i testimonj, i quali essendo comparsi, rifiutassero di fare la loro deposizione (a).

(a) Il Traduttore fa riflettere, che allora quando l'autore ha composta questa opera, il nuovo codice penale non era stato ancora compilato, od almeno pubblicato, ma che essendo stato d'allora in poi posto in vigore si nell' impero, che nel regno, ed il caso di cui si tratta ritrovandovisi previsto all' art. 236 § III. sez. IV. del cap. 3. a questa, e non ad altra legge si debba ricorrere pel castigo dovuto ai testimonj che ricusassero di comparire o di fare la loro deposizione. Vedi inoltre gli art. 643 e seguenti del codice di procedura penale dei 8 settembre 1807.

di questa legge è stata riconosciuta formalmente dalla corte di cassazione, e riceve ogni giorno la sua esecuzione; il capitano relatore deve allora compilare le serie delli interrogatorj, che egli brama di far presentare ai testimonj; questi interrogatorj vengono comunicati precedentemente all'inquisito, il quale indipendentemente dalle osservazioni, ch'egli è autorizzato di fare, delle quali deve tenersi nota, e che vengono presentate al testimonio insieme colli interrogatorj, può inoltre estendere in iscritto egli stesso, o far estendere in suo nome, delle serie di quesiti per essere diretti ai testimonj, ch'egli desidera di far sentire a sua discolpa (1).

Le risposte dei testimonj a queste serie d'interrogatorj sono considerate come deposizioni vocali (2), e se cotesta regola è stata, ed è ancora osservata per le corti di giustizia criminali ordinarie, le quali giudicano con giurati, ed innanzi a cui è abitualmente proibito di leggere nessuna deposizione scritta (3), se questo modo era indicato pei tribunali militari, ch'erano in vigore nell'anno 2, e giudicavano egualmente con giurati, e sopra deposizioni vocali (4), quanto maggiormente vi si deve ricorrere senza difficoltà nello stato di cose attuali, poichè i consigli di guerra non sono astretti a sentire i te-

(1) Ved. gli art. 3 e 4 della legge dei 18 pratile anno 2.

(2) Vedi l'art. 10 della stessa legge.

(3) Ved. gli art. 365, e 477 del codice dei delitti, e delle pene dei 13 brumale anno 4; questo ultimo articolo permette soltanto di leggere le deposizioni dei testimonj defonti durante l'assenza di un individuo condannato in contumacia, e che si tratta di giudicare contradditoriamente.

(4) Ved. l'articolo 4 titolo 12 della legge dei 3 piovoso anno 2.

stimonj, ch'eglino possono pronunciare sopra le deposizioni scritte, e che questo modo autorizzato dalla legge dei 18 pratile anno 2 produce i medesimi risultati, che l'istruzione ordinaria fatta immediatamente dal capitano relatore. Nondimeno, siccome è difficile di ritrovare nella deposizione di un testimonio lontano dal giudice istruttore, e dall'accusato quella esattezza, quei tratti caratteristici, i quali scuoprono alcune volte la verità; siccome non si può fare il confronto di un testimonio assente o coll'accusato o con qualche altro testimonio, le dichiarazioni del quale sembrano, o sono in fatto contrarie; il legislatore, con un saggio prevedimento, ha voluto, che in questo caso, dopo la comunicazione, che deve essere fatta all'accusato, delle risposte del testimonio sopra le quali egli è chiamato a fare delle osservazioni (1) fosse permesso o al capitano relatore, o all'accusato, o al consiglio di guerra, allorchè la deposizione non lo illuminerà abbastanza, di far interrogare il testimonio una seconda volta, tanto sopra i fatti principali, quanto su di ciò, che ha dato motivo alle osservazioni (2). Questo secondo esame può essere anche ordinato d'uffizio in nome del capitano relatore, il quale rimpiazza oggidì l'ufficiale di polizia militare, ed in nome del consiglio di guerra indipendentemente delle osservazioni dell'accusato, di cui si è precedentemente parlato (3).

(1) Vedi gli articoli 6 e 7 della legge dei 18 pratile anno 2.

(2) Vedi gli articoli 8 e 9 della stessa legge.

(3) Vedi l'articolo 8 della stessa legge.

§ V. *Delle formalità da adempirsi riguardo ad alcuni funzionarj, allorchè sono chiamati per testimonj.*

Esistono nella legislazione delle formalità particolari per l'esame dei testimonj, che sono rivestiti di certe funzioni pubbliche; la legge dei 20 termidoro anno 4 (1) aveva determinato, che i membri del corpo legislativo, e del direttorio esecutivo, e gli agenti diplomatici, o di commercio presso lo straniero, non potrebbero essere costretti ad allontanarsi dalla comune in cui si ritrovano per venire a far testimonianza davanti ai tribunali, e che in materia criminale le loro deposizioni sarebbero ricevute da un magistrato della loro residenza sopra la domanda del giudice incaricato dell' istruzione (del capitano relatore allorchè si tratta di una procedura militare) e sopra una serie di quesiti da lui estesi. Queste disposizioni, le quali sono tutt' ora in vigore relativamente ai membri del corpo legislativo, ed agli agenti diplomatici, sono con decreto del governo in data 14 germile anno 6, state applicate ai membri del consiglio di stato. Il decreto dei 7 termidoro anno 9 le ha dichiarate applicabili ai senatori; questo medesimo decreto ha stabilito, che i prefetti, vice prefetti, podestà goderebbero dello stesso vantaggio; e con decreto imperiale dei 20 giugno 1806, i commissarj generali di polizia, e loro delegati sono stati posti per questo riguardo nella stessa classe dei prefetti, e podestà. L'articolo 4 sta-

(1) Vedi gli articoli 1, 2, e 3 della legge 20 termidoro anno 4.

bilisce però, che se il giudice crede necessario ed indispensabile il loro traslocamento, egli ne darà parte a s. e. il gran giudice, comunicandoli i motivi di questa opinione, e che il gran giudice accorderà o ricuserà l' autorizzazione di citarli in persona (1).

§ VI. *Dell' autenticità delle dichiarazioni, dei testimonj.*

La legge dei 13 brumale anno 5 non parla punto della promessa da esigersi da ciascun testimonio *di parlare senza odio, e senza timore, di dire la verità, tutta la verità, e niente altro, che la verità*; con tutto ciò, indipendentemente da quanto era prescritto in questo proposito dalle leggi militari precedenti (2) si deve considerare che questa promessa è indispensabile per parte dei testimonj, e ch' ella deve essere sempre richiesta.

Le dichiarazioni dei testimonj fatte davanti al capitano relatore, hanno un carattere di autenticità; queste dichiarazioni possono non essere ripetute davanti al consiglio; si può pronunciare la sentenza sopra il processo verbale, che n' è compilato, ed è questo un motivo imperioso per esigere la promessa; sebbene in tutte le circostanze, i testimonj debbano alla giustizia la dichiarazione della verità, sembra che la solennità di una promessa fatta davanti ad un tribunale, o quello che lo rappresenta, sia di natura a far nascere nell' anima del testimonio una specie di

(1) Vedi l' articolo 4 del decreto 7 termidoro anno 9.
(2) Vedi l' articolo 36 della legge dei 29 ottobre 1790, e l' articolo 3 titolo 12 della legge dei 3 piovoso anno 2.

rispetto religioso, e giacchè questa formalità è stata severamente ordinata per la procedura davanti ai tribunali ordinarj, dev' essere egualmente osservata con esattezza per l' istruzione militare. Si erano veramente manifestati alcuni dubbj dopo la pubblicazione della legge dei 7 piovoso dell' anno 9 sulla questione di sapere, se i testimonj chiamati davanti al direttore del giury di accusa dovessero prestare il giuramento e fare la promessa di cui si tratta: i motivi del dubbio risultavano dal silenzio, che ha tenuto in questo proposito il codice dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4, il quale non parla della promessa, se non che agli articoli 185, e 350 riguardanti i tribunali correzionali, e criminali, e dal difetto di disposizioni precise sopra questo punto nella legge dei 7 piovoso dell' anno 9, la quale ha introdotto dei cambiamenti rimarchevoli nell' istruzione criminale; ma i diversi tribunali dell' impero non hanno tàrdato a riconoscere come una regola generale, che i testimonj uditi in giudizio devono prestare il giuramento, o fare la promessa ec. che le loro deposizioni spogliate da questa formalltà non sarebbero autentiche abbastanza, e che quantunque non abbia il legislatore espresso in modo formale, l' obbligo della promessa davanti al direttore del giury di accusa, o davanti al giury di accusa, il quale dopo la legge dei 7 piovoso non riceve più le dichiarazioni vocali dei testimonj, è nondimeno intenzione della legge, che sempre venghi pronunciata questa promessa.

§ VII. *Delle misure da prendersi contro i falsi testimonj.*

Non può rimanere alcun dubbio sopra la necessità di esigere da tutti i testimonj la promessa di parlare senza odio, e senza timore, e di dire la verità, tutta la verità, e niente altro, che la verità, e l'esame, che ho fatto di questa questione mi conduce naturalmente a rammentare, che allora quando un capitano relatore nella sua istruzione, o un consiglio di guerra pendenti i dibattimenti, riconosce, che un testimonio fa una dichiarazione, la quale sembra evidentemente falsa, egli deve estenderne subito processo verbale, com'è prescritto dall'articolo 367 del codice dei 3 brumale anno 4 *(a)*, far arrestare il colpevole, e rimandarlo se v'è luogo davanti al sostituto magistrato di sicurezza del circondario, se il testimonio non è militare, o se, quantunque militare, egli non era presente al suo corpo nel momento in cui fu citato per testimonio. Il capitano relatore deve riservarsi l'istruzione, se l'inquisito si trova sottoposto alla giurisdizione militare, e procedere come in ogni altra circostanza.

Una legge dei 14 germile anno 2 (1) aveva preveduto specialmente il caso di falsa testimonianza davanti i tribunali militari, ella aveva

---

(1) Vedi gli articoli 1 e 2 della legge dei 14 germile anno 2.

(a) Il traduttore fa riflettere, che non si deve ricorrere al codice accenato, se non se nel caso, che il nuovo codice penale non siasi spiegato su questo proposito.

riferite, e rese allora applicabili a questi tribunali le disposizioni prescritte dal codice penale ordinario del 1791 pel modo di procedere riguardo agl'individui, i quali fanno false testimonianze davanti i tribunali ordinarj, ed è cosa assai naturale il concludere, massimamente dietro il silenzio delle leggi militari sopra questa materia, che il metodo seguito attualmente in questo caso dai tribunali ordinarj, deve seguirsi egualmente dai tribunali militari.

Si riflette solamente riguardo alla competenza, che la legge dei 14 germile anno 2 assogetta al giudizio dei tribunali militari i francesi non militari, i quali essendo chiamati a deporre fuori del territorio francese davanti i tribunali militari, si rendono colpevoli di falsa testimonianza (1); e questa eccezione quantunque contraria al diritto comune, ed ai principj da cui è attualmente regolata la giurisdizione militare, sembra non ostante suscettibile di essere conservata senza pericolo; il caso, a cui viene applicata è straordinario, ed il vantaggio dell'esempio sarebbe perduto evidentemente, se il falso testimonio, il quale ha deposto fuori del territorio francese vi fosse ricondotto per essere giudicato. Si può aggiugnere a queste osservazioni, che la competenza del tribunale, il quale dovrebbe allora pronunciare, sarebbe incerta, poichè ella viene determinata ordinariamente dal luogo dove è stato commesso il delitto, e che in specie ricorrere non si potrebbe a questa regola.

---

(1) Vedi gli articoli 5 e 6 della legge 14 germile anno 2.

Ho detto che il capitano relatore deve rimandare l'accusato di falsa testimonianza davanti al sostituto magistrato di sicurezza, allorchè egli non è giudicabile dal consiglio di guerra, e ciò potrebbe recar sorpresa consultando il codice dei delitti, e delle pene; ma questo rimando è però la sola strada regolare da seguirsi. Dopo la promulgazione della legge dei 7 piovoso anno 9, le formalità particolari indicate dal codice per la persecuzione criminale in materia di falsa testimonianza, non possono essere più osservate, eccettuatane l'estesa del processo verbale, che deve essere sempre compilato sul momento (a).

§ VIII. *Delle persone, la di cui testimonianza viene rigettata dalla legge.*

Mi sono un poco esteso sopra l'esame dei testimonj; ma qual'è quel magistrato, quel cittadino, che al pari di me non sarebbe convinto di tutta l'importanza di questa parte della procedura militare, e dell'influenza, ch'essa ha necessariamente sopra i giudizj dei consigli di guerra? mi rimane di far menzione delle persone, la testimonianza delle quali viene riprovata dalla legge; sono esse indicate all'articolo 358 del codice ordinario dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4, (b) e queste proibizioni fondate sopra i principj di natura, e di sana morale,

(a) Vedi gli articoli 362, 363, 364, 365, e 366, del codice dei delitti e delle pene del 1810, riguardanti i falsi testimonj.

(b) Esse sono indicate egualmente nell'articolo 180 del codice di procedura penale 8 settembre 1807 per il regno d'italia.

sono comuni a tutti i tribunali. Non si può in conseguenza sentire come testimonj, il padre, la madre, l'avolo, l'avola, od ogni altro ascendente dell'accusato, suo figlio, sua figlia, suo nipote, sua nipote, o altro discendente, suo fratello, o sua sorella, i suoi affini nei gradi come sopra, sua moglie, o suo marito (se si trattasse di giudicare una donna) anche dopo pronunciato il divorzio (1). La legge rigetta egualmente la deposizione del denunziatore, allorchè si tratta di delitti, la denunzia dei quali è ricompensata con danari; o che il denunziatore può trarre profitto in qualunque altro modo dell'effetto di sua denunzia (2).

Sarebbe un error grande il concludere dal quesito, che vien diretto al testimonio per assicurarsi, ch'egli non sia nè servitore nè domestico dell'accusato (3), che non si debba mai sentire un servitore pro o contro il suo padrone; questa testimonianza è senza dubbio generalmente sospetta; ma ella può essere alcune volte del maggior interesse, ed anche del maggior peso;

(1) Varj decreti della corte di cassazione hanno però stabilito, che la proibizione dell'articolo 358 del codice dei 3 brumale anno 4 non si estende alle procedure, che vengono istruite davanti i tribunali correzionali: quindi ammettendo questa giurisprudenza, la quale tuttavia può essere combattuta con vantaggio, i consigli di guerra, i quali sono incaricati di pronunciare sopra i delitti correzionali, egualmente che sopra i crimini caratterizzati, potrebbero allorchè vi fosse luogo ricevere la testimonianza delle persone indicate nell'articolo 358 del codice dei delitti, e delle pene, se si trattasse di un affare correzionale.

(2) Vedi l'articolo 358 del codice dei 3 brumale anno 4 paragrafo 5.

(3) Vedi l'articolo 351 dello stesso codice.

so; basta che d'altronde la legge non l'abbia realmente rigettata, perchè debba essere ricevuta, e consegnata nel processo verbale d'istruzione, e ripetuta nei dibattimenti, salvo però al capitano relatore ed al consiglio di guerra di darle quel pesò, e di avervi quel riguardo, che è di ragione secondo la specie, e le circostanze.

Egli è parimenti molto utile di sapere, che negli affari, dove ritrovansi più persone comprese, le proibizioni contro i testimonj per causa di parentela devono escludere indistintamente i parenti nei gradi proibiti dell'uno o dell'altro dei co-inquisiti; questo principio ritrovasi consacrato espressamente dalla legge dei 5 ventoso anno 4.

§ IX. *Dell' interrogatorio degl' accusati.*

Dopo di aver ricevute le deposizioni dei testimonj, il capitano-relatore procede all'interrogatorio dell'accusato (1); se vi sono compresi più individui, nella stessa procedura devono questi essere interrogati separatamente (2); l'interrogatorio viene letto all'accusato, e questa lettura non è punto una formalità inutile, poichè l'accusato deve essere interpellato di dichiarare se le sue risposte siano state trascritte fedelmente, se contengano la verità, s'egli vi persista, se abbia nulla da aggiungervi, o diminuirvi. Egli deve essere anche invitato a sottoscriversi, e se ricusa, o se è illetterato, se ne deve fare menzione (3); l'in-

(1) Vedi l'articolo 15 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 16 ivi.
(3) Vedi l'articolo 17 ivi.

terrogatorio viene chiuso dalla sottoscrizione dell'accusato, s' egli si è sottoscritto, o dall'annotazione sostituitavi, e dalle sottoscrizioni del capitano relatore, e del cancelliere. Se vi sono più inquisiti, i loro interrogatorj sono trascritti di seguito sopra lo stesso processo verbale senz' altro intervallo che quello delle sottoscrizioni, e dopo l'interrogatorio si fa leggere all'inquisito il processo verbale d'informazione (1). Il capitano relatore dice in seguito all'accusato di far scelta di un difensore, il quale può essere preso in tutte le classi dei cittadini presenti nel luogo (2), e se non vuole l'accusato far questa scelta, il capitano relatore deve supplire egli stesso (3).

La facoltà concessa all'accusato di far scelta di un difensore fra tutte le classi dei cittadini non è stata introdotta se non se dopo li 27 fruttidoro anno 4 (4): la legge in data di quel giorno abroga in questa parte quella del 2 complementario dell'anno 3; prima di quest'epoca gl'accusati militari non avevano il diritto di scegliere il loro difensore fra tutti i cittadini indistintamente; era la loro scelta circoscritta ai soli militari se eglino erano militari; e negl' individui attaccati all' armata se eglino erano in questa classe (5);

(1) Vedi l'articolo 18 della legge dei 13 brumale anno 5.

(2) Vedi l'articolo 19 ivi.

(3) Egli è soltanto dopo di aver subito un interrogatorio, che l'accusato può comunicare con un difensore: (vedi gli articoli 15, 16, 17, 18, e 19 della legge dei 13 brumale anno 5), le prime sue risposte devono sentirsi da lui, e se queste potessero essere concertate con quello, che verrà incaricato di difenderlo, ne risulterebbero molti inconvenienti.

(4) Vedi gli articoli 1 e 2 della legge dei 27 fruttidoro anno 4.

(5) Vedi l'articolo 12 della legge del secondo giorno complementario dell'anno 3.

è ben si capisce, che questa restrizione toglieva all' innocenza delle grandi risorse, onde far trionfare la verità, poichè gl'accusati erano spesso obbligati a riportarsi a dei militari poco versati negli affari contenziosi, il zelo ed amicizia dei quali erano i soli titoli alla loro fiducia. La necessità di presto terminare le procedure militari aveva senza dubbio dato motivo a questi ostacoli; si temeva di cagionare dei ritardi, od anche di dare in preda all' astuzia di alcuni cavillatori, la lealtà, e la schiettezza dei giudici militari, ed esporli così a far rientrare nella società e nei ranghi dei bravi alcuni uomini pericolosi, sopra i delitti dei quali i perfidi difensori sarebbero giunti a spargere il velo della mala fede. Ma poco era fondato questo timore, ed è permesso di asserire, che se per sorte un' astuto difensore, onde far assolvere un uomo veramente reo, impiegato avesse una sol volta dei mezzi riprovati dalla delicatezza, e dall' onore, non che dalla nobile professione di avvocato, il tribunale, ch'egli avesse saputo ingannare, non sarebbe stato una seconda volta vittima dei suoi intrighi: e non si ha timore di dire, che la raccomandazione più pessima per un accusato, è quella di dare spontaneamente la sua confidenza ad un difensore, che non abbia saputo meritarsi la pubblica estimazione. Comunque siasi, le restrizioni determinate dalle leggi anteriori a quella dei 27 fruttidoro anno 4, relativamente alla scelta dei difensori in materia militare, erano troppo contrarie all' umanità, ed all' esercizio del diritto di difesa, il quale è un diritto naturale, un diritto generale, perchè non dovesse ogni altra considerazione cedere a quella, che ha dato

motivo alla legge dell' anno 4; per questo non ha mancato il legislatore di farne nuovamente menzione nella legge, che ai consigli militari ha sostituito i consigli di guerra.

Non vuole la legge, che la convocazione del consiglio di guerra possa essere giammai ritardata per causa del difensore (1), e questa precauzione necessaria è un sufficiente riparo agl' intrighi della cavillazione. Ma attento tanto agl' interessi dell' accusato quanto a quelli della società, il legislatore ha ordinato, che fosse data al difensore comunicazione del processo verbale d'informazione, dell'interrogatorio dell'accusato, e di tutti li rapporti tanto in favore, che contrarj (2); deve questa comunicazione rendersi facile, e sebbene sia principalmente questa il fatto del cancelliere, al capitano relatore s' appartiene però d' invigilare, acciò quest' articolo della legge sia adempito esattamente, mentre la sua esecuzione è inerente alla difesa; e se in materia militare, come nelle procedure ordinarie criminali non riceve l' accusato una copia di tutte le carte (3), conviene almeno, che la lettura, che ne viene a lui fatta dopo il suo interrogatorio, e la comunicazione che vien data al suo difensore, suppliscano per quanto è possibile alla mancanza di questa rimessa, ch' egli non sia privo dei mezzi di far risplendere la sua innocenza, o di attenuare la sua colpa, sia con le proprie sue forze, sia per l' organo di quello, ch' egli ha incaricato della sua difesa.

---

(1) Vedi l'articolo 20 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 21 ivi.
(3) Vedi l'articolo 320 del codice dei 3 brumale anno 4.

§ X. *Della nomina degl' interpreti nel caso in cui i giudici, gli accusati, ed i testimonj non parlino la medesima lingua.*

Può succedere di frequente oggidì, che gli accusati, i testimonj, o l' uno di essi non parlino la medesima lingua, o lo stesso idioma, o che non parlino la lingua italiana; si deve allora nominare un interprete per stabilire la comunicazione, e prevenire gli errori.

Questo interprete vien scelto dal capitano relatore incaricato dell' istruzione, salvo a farne confermare la scelta dal presidente del consiglio, allora quando l' affare viene a questi portato. Il presidente ha tuttavia il diritto di nominarne uno egli stesso per l' istruzione, che vien fatta davanti al consiglio; la legge dei 3 brumale anno 4, dalla quale ricaviamo queste regole, lascia questa scelta al solo presidente della corte criminale, ma è vero, che i direttori del giury, ed i magistrati di sicurezza debbono chiamare degl' interpreti, allora quando il ministero di questi è indispensabile per le loro operazioni. Può l' interprete essere rifiutato dall' inquisito, e se il rifiuto avesse luogo, i motivi dovrebbero essere giudicati dal consiglio.

La legge permette di scegliere l' interprete fra i testimonj, ed anche fra i giudici, mediante il consenso dell' accusato e quello del capitano relatore, ma si crede che eccettuato il caso di assoluta necessità sia più convenevole, e meno pericoloso di nominare per questa importante commissione un individuo straniero al tribunale, ed all' oggetto di ciascun affare.

L' interprete deve avere almeno l' età di venticinque anni; questa condizione è di rigore. Inutile si rende far osservare, che indipendentemente della perfetta cognizione, ch' egli deve avere del rapporto, che hanno fra di loro le lingue parlate dai giudici, dagli accusati, e dai testimonj, la diversità delle quali rende la sua chiamata necessaria, è buona cosa, che egli non sia affatto straniero alla cognizione delle leggi, ed alle espressioni particolari, che presenta la loro informazione, e si rende sopratutto indispensabile ch' egli sia di provata moralità e probità. I pericoli, che attrarre seco potrebbe la cattiva scelta di un interprete si presentano da se stessi, ed importa tanto più di prevenirli, quanto che i risultati ne sarebbero irreparabili.

Deve l' interprete promettere di tradurre fedelmente, e secondo la sua coscienza i discorsi da trasmettersi fra quelli, che parlano lingue differenti, di nulla ommettervi, nulla aggiungervi, e nulla cangiarvi. Questa promessa è ricevuta prima dal capitano relatore, il quale ne compila processo verbale, ella vien poscia rinovata davanti il consiglio (1).

(1) Vedi perciò che riguarda la nomina degli interpreti gli articoli 368, e 369, del codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4.

SEZIONE IV.

Della convocazione del consiglio di guerra.

L'istruzione essendo terminata deve il capitano relatore darne avviso al generale comandante la divisione, dietro l'ordine del quale si raduna il consiglio (1).

Il consiglio di guerra essendo una volta radunato non può sciogliersi prima di aver pronunciato definitivamente sopra la sorte degl'accusati, pel giudizio dei quali egli è stato convocato (2).

Questa disposizione della legge ha fatto nascere la questione di sapere se il consiglio di guerra, qualunque siasi la lunghezza dei dibattimenti possa aggiornarsi, e se egli sia obbligato a prorogare, e non abbandonare in qualche modo la seduta se non se per pronunciare un definitivo giudizio. Le espressioni della legge sembrano imperative, ed autorizzano questo dubbio; con tuttociò, siccome nel numero degli affari militari se ne possono ritrovare dei molto complicati tanto in ragione del delitto, e delle sue circostanze, che del numero dei testimonj e degli accusati, ed anche della qualità di questi, può in certi casi (prendendo in senso assoluto queste espressioni) essere fisicamente impossibile di giudicare *senza desistere*, e non si può supporre, che il legislatore abbia consacrato come obbligatorio un modo di procedere riconosciuto fisicamente impossibile. Queste considerazioni sono decisi-

(1) Vedi l'articolo 22 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 27 della legge stessa.

ve, e fa d' uopo concluderne con sicurezza, che l' intenzione della legge trovasi adempita abbastanza, allorchè il consiglio di guerra, rimettendo successivamente dall' una all' altra seduta i dibattimenti di un affare, che non è di natura ad essere terminato in una sola, non frammischia nell' intervallo di queste diverse sedute l' istruzione di nessun altro affare, e che l' articolo da interpretarsi debba intendersi, ed eseguirsi in questo senso; la precisione di queste osservazioni, e la necessità di adottare questo metodo non possono a mio parere sfuggire a nessuno; ma la legge, quantunque divenuta più facile ad eseguirsi mediante questa interpretazione, non lascierebbe di presentare ancora degli ostacoli, che fa d' uopo di appianare. Può darsi il caso, in cui per circostanze fortuite come sarebbero la malattia subitanea di uno dei giudici, o dell'accusato, la necessità riconosciuta di fare una nuova, e più ampia informazione, di far chiamare o comparire in persona nuovi testimonj, siano i dibattimenti interrotti, ed aggiornati ad epoche o incerte o molto lontane; osservando però la proibizione di occuparsi di un altro affare, prima di terminare definitivamente quello già incominciato, l' amministrazione della giustizia militare si troverebbe, per così dire paralizzata; gl'inquisiti languirebbero nelle prigioni, il frutto dell'esempio sarebbe perduto per la mancanza od il ritardo della punizione dei colpevoli, ed i battaglioni si ritroverebbero privi della presenza di buoni soldati, i quali altro forse non aspettono, che di esser posti sotto giudizio, per distruggere i sospetti di cui sono l' oggetto. Il pericolo di lasciar così privi di giudici i rei militari, costringe a ricercare i mezzi

di rimediarvi, e si deve ritenere per certo, che allora quando una qualche circostanza straordinaria, la quale è di *natura a potersi prolungare*, obbliga un consiglio di guerra ad interrompere l'esame di ùn affare, egli può senza contrariare l'intenzione della legge, occuparsi degli altri affari, di cui è impossessato, a carico d'incominciare di nuovo l'esame per intiero, allorchè viene a cessare l'ostacolo particolare. Può questo metodo sembrare a prima vista in contraddizione con la disposizione legislativa, ma essa si richiama col fatto al vero suo senso, ed abbiamo quì una nuova prova della verità di questo assioma nelle seguenti espressioni. *La parola uccide, e lo spirito vivifica.*

§ I. *Seduta del consiglio di guerra, esame, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

Le sedute del consiglio di guerra sono pubbliche, ed il numero degli spettatori non può eccedere il triplo di quello dei giudici (1).

Nessun individuo può entrarvi con armi, canne, nè bastoni, vi si deve osservare il silenzio, e se qualcuno si allontanasse dal rispetto dovuto alla giustizia, ed ai suoi magistrati, il presidente può rimproverarlo, ed anche pronunciare contro il perturbatore secondo la gravità del fatto, un imprigionamento, la durata del quale può essere fino di quindici giorni (2). Questo caso di eccezione è il solo, in cui un cittadino non militare possa essere sottoposto alla giurisdizione mi-

(1) Vedi l'articolo 24 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 24 della stessa legge.

litare ; ogni individuo, qualunque sia il suo carattere, qualunque sia la sua qualità, il quale assiste alla seduta del consiglio di guerra, come semplice spettatore è sotto il rapporto della polizia dell' uditorio, giudicabile non solo dall' intiero tribunale, ma anche dal presidente, il quale può solo di piena sua autorità, ed in virtù del potere discrezionale, di cui è rivestito, imporgli silenzio, o farlo imprigionare se v' è luogo.

Allorchè il consiglio è adunato, il presidente fa portare, e deporre avanti di se una copia della legge (1). Quest'obbligo non è una formalità inutile; il legislatore, prescrivendola imperiosamente, qualificandola indispensabile, ed ordinando, che ne fosse fatta menzione nel processo verbale della seduta, ha voluto ricordare ai giudici, ch' eglino sono gli organi della legge, che impassibili al pari di essa, inacessibili a qualunque specie d' influenza, e di considerazioni straniere, eglino non devono nelle loro decisioni consultar altro, che la sua volontà, che da lei sola dipendono nelle loro funzioni, e ch' ella è ricordata per servir loro di guida.

Allorchè si è fatta lettura del processo verbale d'informazione, e delle scritture a carico, ed a scarico, il presidente fa condurre l'accusato, il quale comparisce davanti ai suoi giudici libero e senza ferri, ed accompagnato dal suo difensore. Dietro i suoi ordini, la scorta rimane dentro o fuori della sala, secondo ch' egli lo crede conveniente (2). Il presidente procede allora ad un nuovo interrogatorio dell' inquisito, nel quale viene

(1) Vedi l'articolo 25 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l' articolo 26 della stessa legge.

questi assistito dai consigli del suo difensore che può anche rispondere per lui, a meno che non sia ordinato diversamente dal presidente. I membri del consiglio hanno anche essi il diritto di fare delle domande all' accusato, ma è bene di osservare, che per l' ordine, e la decenza niuno può prendere la parola, senza domandarla al presidente (1).

L' uso e le istruzioni date a nome del governo, avendo autorizzato, ed anche prescritto l' esame dei testimonj davanti al consiglio (sebbene rigorosamente parlando egli potesse giudicare sopra le informazioni scritte); i testimonj vengono sentiti di nuovo, e tuttociò che è stato detto precedentemente sopra questo oggetto nel capitolo dell' istruzione delle procedure deve osservarsi egualmente nei dibattimenti.

Allorchè vi sia una parte querelante, se questa si presenta al consiglio, viene ammessa e sentita, e può il dibattimento essere stabilito fra essa, l'accusato od il suo difensore (2). Si può aggiungere, che allora quando è stata lesa dal delitto, ella ha il diritto di passare a delle conclusioni, non per la repressione, nè per l'applicazione della pena, mentre ciò riguarda soltanto il magistrato incaricato della vendetta del pubblico, ma pei danni ed interessi: questa facoltà quantunque non enunciata formalmente nella legge militare, risulta dalla combinazione di quelli articoli della stessa legge, i quali ammettono la parte querelante davanti al consiglio di guerra con l'art. 8 del codice dei delitti, e delle pene

(1) Vedi l' articolo 27 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l' articolo 28 ivi.

dei 3 brumale anno 4 (a), il quale autorizza a proseguire l'azione civile nello stesso tempo, e davanti i medesimi giudici che l'azione pubblica; se l'azione civile non viene intentata nello stesso tempo che l'azione pubblica, i giudici militari non hanno il diritto di occuparsene ulteriormente, e separatamente, e la cognizione ne deve essere portata ai tribunali civili conformemente alle leggi.

Allora quando l'affare è istruito abbastanza, il capitano relatore deve farne un riassunto; egli sviluppa l'accusa, fa tutt' insieme l'analisi della istruzione fatta davanti a lui, delle circostanze del dibattimento che gli sembrano più interessanti, delle risposte fatte dall'accusato, o in suo nome, e dei mezzi di difesa ch'egli oppone ai carichi, di cui egli è l'oggetto. Questo importante obbligo, il quale corrisponde assolutamente a quello imposto dal codice dei delitti, e delle pene agli accusatori pubblici presso i tribunali criminali, e fa parte oggidì delle attribuzioni dei procuratori generali è delicato, quanto difficile. La legge dei 13 brumale anno 5, non lo prescriveva come obbligatorio, ma egli è indicato in modo evidente dalla natura del ministero, che esercita il capitano relatore, e si può anche dire senza tema di essere tacciato di poco ragionevole, che la qualità ed il titolo di questo magistrato militare non permettono di dubitare, che egli non debba fare un rapporto di ciascun affare. Se si considera sopratutto, che le forme dell'istruzione non ammettono gli altri membri del

(a) Vedi inoltre gl'articoli 499 e 504 del codice di procedura penale dei 8 settembre 1807 pel Regno d'Italia.

tribunale alle operazioni anteriori ai dibattimenti, e per così dire alla confidenza degl' accusati, questo sviluppo ragionato coi motivi dell' accusa, e della difesa sembra sempre più indispensabile; egli deve illuminare, e dirigere fino ad un certo segno la religione dei giudici, ai quali sempre non basta la lettura delle carte per comprendere di volo, e distinguere le graduazioni impercettibili spesso all' occhio più pratico. L' obbligo di questo rapporto si ritrova d' altronde nelle precedenti leggi, le quali avevano stabiliti dei capitani relatori ossia dei funzionarj analoghi (1), e le formule delle sentenze pubblicate con decreto del governo in data dei 8 frimale anno 6, sopra la proposizione del ministro della giustizia per servir di regola ai consigli di guerra, fanno espressa menzione del rapporto del capitano relatore. Questo funzionario dà in seguito le sue conclusioni, e queste aver debbono per scopo di far dichiarare gl' accusati colpevoli, o non colpevoli, secondo che la sua coscienza riconosce la loro innocenza, o la loro reità, e di far rimarcare nel delitto le circostanze, che lo aggravano, o lo diminuiscono, le ragioni, o le considerazioni, che possono rendere i rei degni di scusa.

Se questa parte delle attribuzioni di un capitano relatore è quella, che gli offre l' occasione di far valere con maggior vantaggio le sue facoltà, ed i suoi talenti, s' egli dev' essere geloso di cogliere in questa carriera brillante il pubblico

(1) Vedi gli articoli 58, e 59 della legge dei 29 ottobre 1790; l' articolo 8 tit. 6 della legge dei 12 maggio 1793, l' articolo 9, tit. 12 della legge dei 3 piovoso anno 2, e gli articoli 9, e 10 della legge del secondo giorno complementario anno 3.

suffragio, e le palme gloriose destinate all'arte oratoria, egli deve però garantirsi dalle digressioni straniere al soggetto, le quali non si ricongiungano essenzialmente all'affare di cui si occupa; egli deve sopra tutto ricordarsi, che la chiarezza, la precisione nelle idee, il metodo nel modo di presentarle, la fermezza nell'emettere le sue opinioni, devono distinguere il suo riassunto; egli non deve perdere di vista, che un rapporto è una specie di discussione, nella quale non si deve omettere alcuno dei mezzi principali, che servir possono alla difesa dell'accusato; che le sue funzioni, quantunque siano di rigore, non escludono l'indulgenza, allorchè trovasi conforme alla giustizia: che se gli rimangono dei dubbj sulla colpabilità, è suo dovere di enunciarli, e dedurli: e ch'egli deve nel dubbio pendere sempre verso il partito meno severo. Egli è soltanto col mantenersi al livello di questi sacri principj, col professarli costantemente, che tanti capitani relatori sonosi acquistata, e meritano sempre più la considerazione dei loro capi, l'amicizia dei loro eguali, il rispetto di quelli che sono soggetti alla giustizia, dei loro subalterni, e la stima di tutti. Egli è col non allontanarsi giammai da questo onorevole sentiero, che molti di questi magistrati militari sono stati chiamati da questo posto laborioso dove erano collocati a delle funzioni superiori, e colmati dei favori di un monarca, che sa premiare tutte le virtù, e sa apprezzare ogni sorta di coraggio, e di divozione allo stato.

L'accusato, ed il suo difensore, ai quali viene accordata la parola dopo che il capitano relatore ha fatto il suo riassunto, avendo terminata

la loro difesa, e dichiarato di non aver nulla da aggiungervi, avendo egualmente i membri del consiglio fatte le loro osservazioni, o risposto, sopra l'interpellazione, che deve essere a loro diretta, di non averne più alcuna da fare; l'accusato viene ricondotto al suo carcere; si ritira ciascuno dietro l'ordine del presidente, ed i membri del consiglio opinano a porte chiuse in presenza solamente del capitano faciente funzione di procurator imperiale (o regio): Il capitano relatore, ed il cancelliere sono esclusi anch'essi dal segreto di questa deliberazione (1).

I membri del consiglio non hanno a risolvere, che una sola questione per ciascun fatto, che caratterizza un delitto; ella è così concepita: N.... accusato di aver commesso un tal delitto è egli colpevole (2)? congratuliamoci coi giudici militari, perciò che non hanno da perdersi, come i giurati in materia ordinaria, in un labirinto immenso di questioni, le quali si dividono, e si suddividono quasi all'infinito, e sembrano alcune volte contraddittorie, o almeno inutili (*a*); felicitiamo il presidente di non aver, come quello di una corte di giustizia criminale ordinaria da occuparsi del penoso e fastidioso travaglio dell'estesa di moltiplici questioni, e di non essere collocato come quello fra lo scoglio della complicazione, che seco trae la nullità, e quello di una semplicità eccessiva, e

(1) Vedi gli articoli 28 e 29 della legge dei 13 brumale anno 5.

(2) Vedi l'articolo 30 della stessa legge.

(*a*) Vi sono pero delle circostanze di fatto, le quali esigono di essere distinte pel mezzo di più questioni, senza le quali non si potrebbero schiarire.

sovente ridicola, a favore della quale si sono veduti tanti colpevoli sfuggire la pena, che avevano incorsa.

I giudici militari, come testè si è detto non hanno a risolvere, che una sola questione, ma questa deve essere presentata e decisa altrettante volte, qnanti rami esistono di delitti; così un militare sarà per esempio accusato di diversi furti; ciascuno di questi sarà l'oggetto di una questione distinta, e sarebbe un violare la legge, ed aprire un mezzo di nullità della sentenza, quello di riunire sotto una sola questione i diversi delitti, che sono a lui imputati. Non si crede necessario di entrare nei dettagli dei motivi, che ordinano questa forma di procedere; essi si presentano da se stessi, e non sono meno evidenti i pericoli di una operazione contraria.

Vuole la legge, che nel raccogliere i voti dei membri del consiglio, il presidente incominci dal grado inferiore (1); e questa così saggia disposizione deve essere per lui una regola invariabile. Non si vede in fatti, che questa operazione, tutta in favore dell'accusato, assicura la libertà dei voti, ed è la garanzia più forte contro un'influenza oppressiva? Senza di questa precauzione utile, quanto ammirabile, l'obbedienza, e la sommissione, queste due qualità indispensabili del soldato ben presto succederebbero nei membri del consiglio di un grado inferiore, all'indipendenza, ed alla fermezza che sono le virtù primarie dei giudici. Il timore di offendere un superiore con contrariare alla sua opinione; darebbe questi mem-

(1) Vedi l'articolo 30 della legge dei 13 brumale anno 5.

membri in preda al risentimento del presidente, e degli altri ufficiali di un grado elevato, dei quali sono però nella seduta i colleghi, ed eguali; ed i giudizj più non sarebbero allora il risultato della maggiorità, come lo pretende la legge, ma bensì l' opera di uno o due ufficiali superiori, i quali devono soltanto dare gli ordini sul campo di battaglia, o nelli affari di servizio e di disciplina, e non far entrare nella bilancia della giustizia altro peso che quello di un raziocinio più sano, e più riflessivo, e non esercitare sopra i giudici altra autorità, che quella dei lumi, e dell' istruzione, seppure questi vantaggj sono stati ad essi compartiti nella diretta proporzione dei loro gradi.

Se tre dei membri del consiglio opinano a favore dell'accusato, e lo dichiarano non colpevole, egli viene assolto, e deve essere rimesso in libertà, e restituito nel suo stato, o alle sue funzioni (1). Se la colpabilità è riconosciuta costante da cinque giudici, allora vi è luogo ad applicare una pena.

Il capitano faciente funzione di procurator imperiale (o regio) fa a tale effetto la richiesta, e questo magistrato, il di cui ministero si limita, come si è veduto ad invigilare, acciò che le forme siano osservate nell' istruzione della procedura, nei dibattimenti, nell' esame, nella deliberazione, e nel giudicio, ed acciò, che la pena sia applicata regolarmente, allora quando vi è luogo, questo magistrato deve internarsi con attenzione nelle circostanze del delitto, fissarsi bene.

(1) Vedi l'articolo 31 della legge 13 brumale anno quinto.

sopra la sua natura, e carattere, ed aver cura di non introdurre egli stesso nel consiglio una diversità di opinioni con una istanza fatta con leggerezza, o male motivata.

Il presidente legge in seguito il testo della legge, ed i giudici vengono consultati di nuovo sopra l'applicazione della disposizione penale la quale al pari della colpabilità viene determinata e pronunciata alla maggiorità di cinque voti (1); l'opinione più favorevole all'accusato viene adottata, e serve di base alla decisione.

E' questo il momento di ricordare, che i consigli di guerra creati dalla legge dei 13 brumale dell'anno 5, non hanno, come lo avevano i consigli militari il diritto di commutare o di modificare le pene (2). Questa facoltà non essendo stata enunciata nella legge, che ha soppressi i consigli militari, ha cessato di esistere al momento, in cui furono stabiliti i consigli di guerra; e se dagli art. 32 e 33 della legge dei 13 brumale anno 5 si facesse risultare il diritto di commutazione delle pene, sarebbe lo stesso, che dar loro una interpretazione del tutto falsa.

Nondimeno in conseguenza dell'uso stabilito anteriormente, i consigli di guerra nei primi momenti, che furono messe in attività le disposi-

(1) Vedi l'articolo 32 della legge dei 13 brumale anno 5.

(2) L'articolo 20 della legge del secondo giorno complementario anno 3 è così concepito:

" Il consiglio pronuncierà sopra tutti i delitti non enunciati nell'articolo 14 (i delitti enunciati dall'articolo 14, erano l'assassinio, lo stupro, l'incendio, ed il furto con frattura, attruppamento, o violenza) le pene stabilite dal codice penale militare; egli potrà però commutarle, ed anche sminuirle, secondo che il caso o le circostanze ne attenuaranno la gravità: egli non potrà accrescerle giammai.

zioni della legge dei 13 brumale dell'anno 5, si credettero autorizzati a commutare e modificare le pene, e fino dal mese di germile dell'anno 5 era questa importante questione sottoposta all'esame del ministro della giustizia. Uno degli argomenti principali dei partigiani di questa opinione era fondato sopra l'art. 33 della legge dei 13 brumale anno 5, eglino sostenevano, che rigettandola, questo articolo non presentava senso veruno, e giungevano fino a pretendere, che se fra i giudici un solo ve ne fosse, che opinasse, perchè l'accusato riconosciuto colpevole fosse posto in libertà, la sua opinione quantunque contraria a quella degli altri sei giudici, i quali avrebbero voluto applicare una pena qualunque, doveva non ostante essere ammessa.. La poca consistenza di questa opinione non tardò molto ad essere sentita; in fatti, nello stesso modo che la maggiorità per l'applicazione della pena si compone di cinque voti, la minorità di favore per l'opinione più dolce deve comporsi di tre; mentre fino a tanto, che tre giudici non si accordano sopra la non applicazione della pena, o sopra l'applicazione di una pena meno grave, è cosa evidente, che la maggiorità di cinque voti sussiste pel sentimento contrario, e che questa maggiorità deve prevalere. Gli stessi articoli della legge dei 13 brumale anno 5 sopra i quali si pretendeva di appoggiare questa opinione, sono la scorta di questo ragionamento, e si ritiene per fermo, che allora quando il consiglio di guerra ha deciso sia all'unanimità, sia alla maggiorità legale, che l'accusato è colpevole, devono i giudici sulla richiesta del capitano faciente funzione di procurator imperiale (o regio), cercare nella legge l'artico-

lo applicabile alla specie del delitto, sopra il quale hanno da pronunciare. Non si deve trattare allora di opinioni più o meno favorevoli: si tratta soltanto di ritrovare l'articolo della legge, da cui è previsto, e determinato il delitto, del quale l'accusato è riconosciuto colpevole, e di farne l'applicazione. Se cinque voti non si riuniscono per questa applicazione a norma dell'articolo 32 della legge, e se una porzione di giudici è di parere, che quest'articolo sia applicabile, quando l'altra porzione creda che tal altro abbia meglio caratterizzato il delitto, fa d'uopo per ottenere un risultato, e far cessare la divisione delle opinioni, ricorrere all'altro articolo 33, ed adottare l'opinione più favorevole; perchè in fatti sarebbe cosa ingiusta, e contraria all'antica giurisprudenza, come anche alla nuova il prendere l'opinione più severa per base del giudizio di un accusato; ma convien bene osservare, che in questo caso l'opinione più favorevole del consiglio di guerra non lega punto il consiglio di revisione, e che se si ricorre a questo consiglio, egli può giudicare regolarmente, che l'articolo applicato non è punto quello, che doveva esserlo, ed annullare per conseguenza il giudizio del consiglio di guerra per falsa applicazione di legge, come a ciò l'autorizza uno degli articoli della sua legge istitutrice (1).

Se succedesse, nondimeno, ciò, che quantunque di natura ad essere rarissimo deve tuttavia essere preveduto, se succedesse dico, che tre o quattro, o anche un maggior numero di articoli

(1) Vedi il paragrafo 5 articolo 16 della legge 18 vendemmiale anno 6.

differenti di leggi esistenti, sembrassero applicabili ad un delitto, e che i giudici fossero divisi in tre o quattro o più numero di opinioni sopra questa applicazione, converrebbe allora, che ciascuna opinione incominciando dalla più favorevole, fosse successivamente posta ai voti dal presidente: il risultato di questa deliberazione produrrebbe necessariamente, o la maggiorità legale di cinque voti, o una minorità di tre voti a favore dell'accusato, e si ricaderebbe così nell'uno o nell'altro dei casi previsti dagli articoli 32, e 33 della legge dei 13 brumale anno 5.

Egli è dunque ben stabilito per principio, che se i consigli di guerra possono, come qualunque altro tribunale ritrovarsi divisi di parere sopra l'applicazione da farsi di un qualche articolo delle leggi repressive ad un delitto dichiarato costante, eglino non possono giammai, con una operazione distinta, particolare, ed indipendente dall'opinione, che si forma ciascun membro della natura, e del carattere dei delitti, commutare, o modificare le pene dai colpevoli incorse. La discussione, che aveva anche avuto luogo sopra la legge dei 13 brumale anno 5 doveva distruggere ogni incertezza a questo riguardo, poichè erasi agitata la questione di commutazione delle pene, che eransi generalmente riconosciuti gli abusi, che risulterebbero da questa facoltà, e che solo dalla volontà espressa e formale del legislatore, e non dal silenzio della legge, l'uso di questo diritto pericoloso era stato interdetto ai consigli di guerra.

Egli è dietro questa interpretazione, sulla quale i ministri della giustizia, e della guerra ebbero motivo di concertarsi, e che furono co-

stantemente poste in iscritto le istruzioni, che emanarono dai loro dipartimenti, per servir di regola ai generali, ai consigli di guerra, e di revisione: altri motivi ancora, altre ragioni si rilevarono per interdire questa facoltà della commutazione delle pene: alcuni pensarono che gli articoli 32, e 33 della legge dei 13 brumale anno 5 potessero essere intesi in questo senso, che possa un fatto, in ragione delle circostanze concorrenti caratterizzare un vero delitto militare, od essere soltanto collocato fra le mancanze di disciplina; che una mancanza di ubbidienza per parte di un inferiore agli ordini del suo superiore, una via di fatto esercitata da un superiore verso un suo subalterno, sono suscettibili di essere considerate sotto aspetti diversi; e che è propriamente nei casi di questa specie, od altri simili, che l' articolo 33 della legge dei 13 brumale anno 5 può trovare la sua applicazione.

In somma di qualunque argomento si facesse uso per stabilire, o mantenere questa salutare giurisprudenza, essa non aveva provato alcuna opposizione reale, e gli ordini ministeriali erano stati eseguiti da per tutto, allorchè nell'anno 8, un particolare incaricato della difesa di un militare si azzardò in uno scritto stampato di attaccare le istruzioni pubblicate su questo punto, come attentatorie alla libertà, all' indipendenza dei giudici militari, e contrarie ai testi della legge. Lo strepito e la pubblicità con cui fu fatta questa aggressione obbligarono il governo ad occuparsi di nuovo della questione: l' esame ne fu rimandato ai due ministri, i quali l'avevano precedentemente ponderata; e sulla proposizione del suo consiglio di stato il governo confermò le de-

cisioni già date, ed incaricò i suoi ministri di mantenerle nella loro corrispondenza.

Il senso degli articoli 32, e 33 della legge dei 13 brumale anno 5 fu così irrevocabilmente fissato. S'egli fosse rimasto incerto fino al senato consulto dei 16 termidoro anno 10, il sistema professato dai ministri sarebbe stato allora consacrato definitivamente: mentre non devesi dissimulare, che il diritto di commutare, o modificare le pene non sia una dipendenza, non faccia anche parte realmente del diritto di grazia; e questo diritto augusto, questa bella prerogativa della sovranità essendo devoluta alla persona imperiale, ed a lei sola a norma delle formalità stabilite dalla legge, sarebbe questo un attentare oggidì ad un diritto sacro del Sovrano il pretendere di commutare, o modificare le pene fuori dei casi formalmente espressi dalla legge, poichè questa facoltà risiede soltanto nella persona dell' Imperatore.

Ho detto più innanzi, che allora quando l'accusato è riconosciuto colpevole si deve ricercare nelle leggi esistenti l'articolo, che può essergli applicato. La legge dei 21 brumale anno 5 è quella, alla quale è d'uopo ricorrere, come l'ultima legge militare, la quale offre una raccolta di disposizioni penali, osservando però, che i titoli 1, 2, e 4 hanno cessato di essere in vigore, o hanno sofferto almeno dei cambiamenti della massima importanza dopo il decreto 19 vendemmiale anno 12 ed il decreto 17 messidoro dello stesso anno; che i delitti di diserzione, d'inducimento, e di espionaggio non sono più oggidì della competenza dei consigli di guerra *permanenti*; che i disertori sono per questo fatto

sottoposti alla giurisdizione esclusiva dei consigli di guerra *speciali;* e che le commissioni militari devono pronunciare sulla sorte degl' ingaggiatori dolosi, e delle spie.

Se la legge dei 21 brumale anno 5 non sembra aver previsto il caso sottoposto al consiglio, si può aprire l' antico codice penale militare dei 12 maggio 1793, ed applicarne le disposizioni in tutto ciò, che non hanno di contrario alle leggi posteriori, allorchè non è stato derogato a quelle, o espressamente, o implicitamente. In fine se queste leggi generali, o leggi particolari, o transitorie, che sono state fatte, e l'esistenza delle quali è riconosciuta, o che possono essere consultate regolarmente (1), sembrano avere osservato il silenzio, o non essersi spiegate in un modo formale sopra il fatto di colpabilità, che fissa l' attenzione del consiglio; egli deve ricorrere alle leggi ordinarie di repressione, e particolarmente al codice penale dei 16 ottobre 1791, alla legge dei 19 luglio 1791, al codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4 *(a)*, i

(1) Allora quando il consiglio trovasi nel caso di ricorrere alle leggi penali ordinarie, deve esaminare, se quella, che egli vuole applicare non è stata riportata: senza punto parlare di alcune leggi rivoluzionarie, si sono portate qualche volta delle leggi, l' esistenza delle quali era limitata. Quella, per esempio, dei 29 nevoso anno 6, la quale attribuiva ai consigli di guerra il giudizio dei furti, ed attentati commessi da attruppamenti di due o più persone sulle strade maestre o nelle case abitate, non doveva aver esecuzione che per un anno: ella fu prorogata per un secondo anno dalla legge dei 29 brumale anno 7, ma non essendo stata prorogata di nuovo, le pene che portava, cessarono fin d' allora di essere applicabili in qualunque si fosse circostanza.

(a) Il traduttore non teme di qui ripetere di nuovo, che egli crede questo codice annullato, o abrogato dal nuovo pubbli-

quali abbracciano maggior numero di specie; alla legge dei 22 pratile anno 4, la quale eguaglia ai delitti commessi i tentativi di crimine seguiti da un principio di esecuzione e sospesi da circostanze indipendenti dalla volontà degli accusati; a quella dei 4 vendemmiale anno 6; la quale pronuncia delle pene contro gl' individui incaricati abitualmente, o interinalmente della custodia dei prigionieri, i quali o per negligenza, o per connivenza favoriscano la loro fuga ed a quella dei 25 frimale anno 8, la quale ha fatto rientrare nella classe dei delitti correzionali molti fatti, che prima erano qualificati delitti, e puniti con pene afflittive, od infamanti.

I consigli di guerra non devono sopra tutto perdere di vista, che la legge dei 18 germile anno 7 relativa alle spese di giustizia è a loro comune del pari che a tutti i tribunali di repressione, ed allorchè qualunque tribunale militare, o marittimo pronuncia una condanna contro un individuo, egli deve, conformemente alle disposizioni di questa legge, condannarlo nello stesso tempo alle spese della procedura (1).

Non fa d' uopo ch' io rammenti quì, che il ricorso alle leggi ordinarie per la repressione dei delitti commessi dai militari, autorizzato dalla legge dei 3 piovoso anno 2 (2), e da altre leg-

---

(1) Vedi la legge dei 18 germile anno 7.

(2) Vedi l' atticolo 18 tit. 13 egli è così concepito: " nei casi non preveduti dalle leggi penali militari, i tribunali criminali, e di polizia correzionale militari, applicheranno le pene enunziate nelle leggi penali ordinarie, allorchè il delitto vi si ritroverà classificato. "

---

blicato nell' impero nell' anno 1810, e nel regno nello stesso anno; e che si debba perciò ricorrere a quest' ultimo in preferenza dell' altro, per tutt' i casi non preveduti dai codici militari, eccettuati quelli in esso non contemplati.

gi militari, si trova prescritto inoltre in termini generali da quella dei 21 brumale anno 5 (1); ma ciò, che importa moltissimo d'indicare si è, che conviene determinarsi a norma del codice penale, e delle leggi ordinarie, allora quando un delitto commesso da un militare è previsto in termini generali dalle leggi militari, è accompagnato da circostanze caratteristiche ed aggravanti, le quali ne cangiano affatto la natura, di cui il codice militare non ha fatta menzione, e si ritrovanó enunciate soltanto nel codice o nelle leggi ordinarie: questo metodo è regolare, e non può revocarsi in dubbio.

Così per esempio un militare verrà tradotto davanti ad un consiglio di guerra come accusato di aver rubato *con frattura, di notte tempo in una caserma degli effetti appartenenti ad uno dei suoi camerata;* egli sarà dichiarato convinto di questo furto con tutte queste circostanze, ed il consiglio avrà ad applicargli la pena incorsa. La legge dei 12 maggio 1793 ha ben previsto il delitto di furto commesso da un militare verso i suoi camerata (2): ma ella non ha parlato di circostanze aggravanti, e non si può dedurre dal suo silenzio in questo rapporto, che questo crimine debba essere punito con la stessa pena. Il delitto riconosciuto costante non è dunque *caratterizzato* dalle leggi militari, si rende quindi

(1) L'articolo 22 della legge dei 21 brumale anno 5 si esprime come segue:

" Ogni delitto militare non previsto dal presente codice sarà punito conformemente alle leggi precedentemente emanate. „

(2) Vedi l'articolo 12 Sez. 3 tit. 1.°

indispensabile di ricercare altrove le disposizioni, delle quali il consiglio può aver bisogno.

Osserviamo primieramente, che il codice militare non parla punto del furto *con frattura*; e che questa circostanza importantissima trovandosi stabilita, conviene quindi per questo solo fatto consultare nell' esempio, che ho scelto, il codice penale dei 6 ottobre 1791 il quale all' articolo 6 sezione 2 titolo 2 parte 2, pronuncia in questo caso la pena di otto anni di ferri; la circostanza *della notte* determina un aumento di due anni (1) e dovendo il consiglio di guerra considerare, che una caserma è certamente ed evidentemente *una casa abitata* (2), ne risulta contro l' accusato un secondo aumento di pena, il quale porta la pena totale a dodici anni.

Nondimeno, se il militare, ch' io ho supposto tradotto davanti al consiglio fosse accusato, e convinto soltanto di un furto verso uno dei suoi camerata, commesso in una caserma, senz' altra circostanzà, egli non dovrebbe allora essere sottoposto che alla pena del codice militare, perchè da una parte la circostanza della casa abitata non è *caratteristica* del crimine nella legge dei 6 ottobre 1791; ma soltanto aggravante della pena, e perchè dall' altra i furti ordinarj, ed i più frequenti di militare a militare vengono sempre commessi o nelle caserme, o in altre case abitate, e si trovano compresi sotto questo

(1) Vedi l' articolo 7 sez. 2, tit. 2, parte seconda del codice penale (a).

(2) Vedi lo stesso articolo.

(a) Il nuovo codice del 1810 ha preveduti i casi di cui si tratta. (Vedi al capo 2, la sez. 1, dei furti).

rapporto nell' articolo 12 del codice penale militare del 1793 (*a*) il quale non sarebbe mai suscettibile di essere applicato, se non si ammettesse la distinzione da me indicata. Ma la *frattura*, ch' è stata commessa, e riconosciuta costante nell' esempio proposto, cangia affatto la natura, *il carattere* del furto, ed obbliga il consiglio a ricorrere al codice ordinario il quale prevede ed indica specialmente questo genere di crimine; ed in questa ipotesi, l' aggiunta di quattro alla pena principale di otto anni risulta secondo la volontà del codice medesimo, dalle circostanze riconosciute *della notte*, e della *casa abitata*, e non può essere considerata, come eccessiva, o irregolare.

Sarebbe almeno inutile di moltiplicare le citazioni di esempj, in cui deve il codice penale ordinario (1) supplire all' insufficienza del codice penale militare (2); questa necessità si fa frequentemente sentire nell' amministrazione della giustizia militare, ed i giudici prescelti a questo onorevole ministero sapranno distinguere facilmente il caso. Ma un esempio mi è sembrato necessario, e credo, che quello, che ho scelto sia proprio a prevenire molte difficoltà.

---

(1) Fa d' uopo osservare, che sotto la denominazione generale di codice penale ordinario, s' intende non solo la legge dei 6 ottobre 1791, la quale porta questo nome, ed il codice dei 3 brumale anno 4 indicato sotto quello di codice dei delitti, e delle pene, ma che vi si comprendono ancora tutte le leggi penali che sono vigenti., la riunione delle quali forma veramente il codice penale.

(2) L' osservazione precedente si applica al codice penale militare.

(*a*) Vedi l' articolo 12, della sez. 3, sopra il furto, dello stesso codice dei 12 maggio 1793.

La decisione del consiglio di guerra, avendo determinata come si è detto la pena, si fa riaprire la porta del consiglio; il capitano relatore, ed il cancelliere riprendono il loro posto (1); il presidente legge di nuovo l'articolo della legge riconosciuta applicabile, e ne fa l'applicazione in nome del consiglio (2), egli commette al capitano relatore di leggere la sentenza al condannato in presenza della guardia radunata sotto l'armi: di avvertirlo, che la legge gli accorda una dilazione di ventiquattro ore per provedersi in revisione, ed ordina in fine le occorrenti disposizioni per l'esecuzione (3). Il capitano relatore deve far subito le necessarie diligenze. La sentenza motivata viene scritta dal cancelliere alla presenza del consiglio, ai piedi del processo verbale, il quale è chiuso e sottoscritto da tutti i membri del consiglio compresivi il relatore, ed il cancelliere.

Le medesime formalità vengono osservate per la pronunciazione, la lettura, l'inscrizione della sentenza, la chiusa e la sottoscrizione del processo verbale nel caso di assoluzione dell'accusato (4).

Il capitano relatore è incaricato dalla legge dell'esecuzione delle sentenze militari, e gli articoli 38, 39, 40, e 41 della legge dei 13 brumale anno 5, determinano le formalità, che devono essere adempite in questa occasione tanto

(1) Vedi l'articolo 34 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 35 della stessa legge.
(3) Vedi l'articolo 36 della stessa legge, e l'articolo 8 della legge 15 brumale anno 6.
(4) Vedi gli articoli 36, e 37 della legge 13 brumale anno 5.

da lui; che dal presidente del consiglio, per quello che riguarda la spedizione delle sentenze; ma queste formalità, almeno per la maggior parte non sono oggidì suscettibili di esecuzione, se non dopo l'espiro della dilazione accordata per provvedersi in revisione, o dopo che il consiglio di revisione ha pronunciato, se si è a lui ricorso. Quindi la copia della sentenza, che deve essere trasmessa in caso di condanna al consiglio di amministrazione del corpo di cui faceva parte il condannato (1), non può essergli spedita se non dopo che il consiglio di revisione ha pronunciato, ed allora quando egli ha confermata la sentenza: e le dilazioni prescritte per questa trasmissione non incominciano a decorrere, che dopo la ricevuta officiale della decisione del consiglio di revisione; quindi, la spedizione, che il presidente del consiglio di guerra è incaricato di fare ogni mese al ministro della guerra di tutte le sentenze pronunciate nel corso del mese precedente (2) non può egualmente aver luogo se non dopo che si sono vedute le decisioni del consiglio di revisione, o con fare almeno menzione nella spedizione di ciascuna sentenza, se sia stato fatto o nò il ricorso in revisione, poichè senza questa precauzione necessaria, il ministro nella notificazione che deve fare egli stesso alle municipalità del domicilio dei condannati, potrebbe indicare come tali degl'individui, che verrebbero in seguito assolti (3).

Indipendentemente dalle copie delle sentenze

(1) Vedi l'articolo 39 della legge dei 13 brumale anno 5.
(2) Vedi l'articolo 40 della stessa legge.
(3) Vedi l'articolo 41 della stessa legge.

pronunciate dai consigli di guerra, la spedizione delle quali deve esser fatta tanto al ministro della guerra, che ai consigli di amministrazione, o alle municipalità, allorchè vi è stata condanna, vuole anche la legge, che tutte le procedure, e le sentenze siano trascritte per intiero sopra un registro notato, e contrassegnato con attenzione (1), di cui il presidente rimane depositario (2), e se le sentenze pronunciate dal consiglio di guerra vengono ad essere annullate dal consiglio di revisione, la sentenza di quest'ultimo tribunale deve essere mentovata, ed anche trascritta se fia possibile, nel margine della sentenza, di cui pronuncia la nullità (3).

Se la sentenza di condanna pronunciata da un consiglio di guerra, e confermata dal consiglio di revisione, è emanata contro un membro della legion d'onore, ella non può avere la sua esecuzione, allorchè porta una pena afflittiva, od infamante, se non dopo che il legionario è stato degradato (4).

Questa degradazione deve essere pronunciata sopra l'istanza del capitano relatore, dal presidente del consiglio di guerra immediatamente dopo la lettura della sentenza confermata. Il presidente del consiglio indirizza al condannato le seguenti parole: *N..... voi avete mancato all'onore, io dichiaro in nome della legione che voi*

(1) Vedi l'articolo 40 della legge dei 13 brumale anno 5.

(2) Vedi lo stesso articolo.

(3) Questa misura è propria a prevenire la recidiva degli errori, che hanno motivato la nullità, ella è d'altronde conforme all'articolo 22 della legge del 1 decembre 1790 sopra la formazione del tribunale di cassazione.

(4) Vedi l'articolo 6 del decreto del governo 24 ventoso anno 12.

avete cessato di esserne membro (1); e si deve ritenere processo verbale dell'istanza del capitano relatore, e della pronuncia fatta dal presidente della formula di degradazione (2).

Ho

(1) Vedi l'articolo 6 dello stesso decreto.
(2) Si trascrive qui il decreto dei 24 ventoso.

Estratto dai registri delle deliberazioni del governo della repubblica.

Parigi li 24 ventoso anno 12 della repubblica.

Il governo della repubblica sentito il consiglio di stato

Decreta quanto segue.

Art. I. La qualità di membro della legion d'onore si perderà per le stesse cause di quelle, che fanno perdere la qualità di cittadino francese a norma dell'art. 4 della costituzione.

Art. II. L'esercizio dei diritti, e delle prerogative dei membri della legion d'onore sarà sospeso per quelle stesse cause, che sospendono i diritti di cittadino francese a norma dell'articolo 5 della costituzione.

Art. III. Il gran giudice, il ministro della guerra, e quello della marina trasmetteranno al gran cancelliere delle copie di tutte le sentenze, in materia criminale, correzionale, e di polizia relative ai membri della legione.

Art. IV. Tutte le volte, che vi sarà stato ricorso in cassazione contro una sentenza pronunciata in materia criminale correzionale, e di polizia, e relativa ad un legionario, il commissario di governo presso il tribunale di cassazione ne renderà conto senza dilazione al gran giudice, il quale ne darà avviso al gran cancelliere della legione d'onore.

Art. V. I commissarj di governo presso i tribunali criminali, ed i relatori presso i consigli di guerra, non potranno far eseguire nessuna pena infamante contro un membro della legion d'onore, fino a tanto, che il legionario non sia stato degradato.

Art. VI. Per questa degradazione il presidente del tribunale, sopra l'istanza del commissario di governo, o il presidente del consiglio di guerra sopra quella del relatore pronuncierà immediatamente dopo la lettura della sentenza, la seguente formula: voi avete mancato all'onore; io dichiaro in nome della legione, che voi avete cessato di esserne membro.

Art. VII.

Ho seguito la traccia dell' istruzione fino, e compreso il giudizio. Prima di parlare della revisione, ciò, che sarà l' oggetto di un capitolo particolare, riunirò quì alcune osservazioni, le quali formeranno il compimento del titolo riguardante i consigli di guerra ordinarj; esse sono relative alla ricusa, alla prescrizione, alla procedura in contumacia, e finalmente al modo di procedere, allorchè le carte di un affare si sono perdute: le leggi militari tacciono sopra tutti questi punti.

Art. VII. I capi militari di terra, e di mare, ed i comandanti dei corpi, e dei bastimenti dello stato, renderanno ai ministri della guerra, e della marina un conto particolare di tutte le pene di disciplina, che saranno state inflitte a dei legionarj sotto i loro ordini. Questi ministri trasmetteranno copie di questo conto al gran cancelliere.

Art. VIII. La cassazione di un legionario sott' ufficiale in attività, ed il licenziamento di un soldato, o di un marinaro legionario, non potranno aver luogo, se non dietro autorizzazione del ministro della guerra, o del ministro della marina: questi ministri non potranno dare una tale autorizzazione se non dopo di averne informato il gran cancelliere il quale prenderà gli ordini del capo della legione.

Art. IX. Il gran consiglio potrà sospendere in tutto od in parte l' esercizio dei diritti e prerogative annesse alla qualità di membro della legion d' onore, ed anche escludere dalla legione, allora quando la natura del delitto, e la gravità della pena pronunciata correzionalmente sembreranno rendere questa misura necessaria.

Art. X. Gli avvisi, che i consigli di amministrazione dei corpi giudicheranno convenevole di dare ai legionarj sopra la loro condotta, saranno trasmessi dal capo della coorte, il quale ne informerà il gran cancelliere, da cui sarà reso conto al gran consiglio.

Art. XI. I ministri sono incaricati, ciascun per ciò, che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Il primo console, firmato BONAPARTE

Pel primo console, *il secretario di Stato* firmato,

HUGUES B. MARET.

Sezione V.

Della ricusa.

In vece di concludere dal silenzio, che hanno osservato i codici militari sopra la ricusa, che ella non possa essere esercitata contro i giudici militari, convien dedurne piuttosto, come già abbiamo avuto più volte occasione di rimarcarlo, che le leggi ordinarie devono servire a regolarla. In fatti sarebbe assurdo di pretendere, che il diritto di ricusa sia interdetto agl' inquisiti militari; prima perchè l' esercizio di questo diritto con le modificazioni, che vi porta la legge, sembra assicurare una maggior imparzialità nell' amministrazione della giustizia; poscia, perchè avendo la legge stabilite delle regole per la composizione dei consigli di guerra, ed indicata per esempio la parentela, o l' alleanza in certi gradi, come un motivo di esclusione egli è ben d' uopo, che l' accusato abbia alcuni mezzi per far escludere quei giudici, che non hanno le qualità dalla legge volute (1).

La ricusa può essere diretta contro il tribunale in massa; è questo allora un declinatorio di sua giurisdizione, un' allegazione d' incompetenza, la quale preveduta ed autorizzata dalla legge può dar luogo a ricorrere alla corte di cassazione. Parleremo di questa ipotesi nel capitolo della revisione: ella può essere esercitata contro uno o

---

(1) Vedi gli articoli 7, e 8 della legge dei 13 brumale anno 5.

più membri del tribunale; si tratta quì di questa specie di ricusa.

In materia di ricusa, distinguonsi la ricusa perentoria, e la ricusa motivata: la perentoria, vale a dire quella che non è appoggiata da nessun motivo, era stata autorizzata dalla legge dei 23 vendemmiale anno 4 in materie criminale e correzionale, come in materia civile (1); ma è stato riconosciuto, ch'ella non ha abolito l'articolo 594 del codice dei delitti, e delle pene, il quale fu promulgato ai 3 brumale dello stesso anno, e per conseguenza dieci giorni dopo la legge dei 23 vendemmiale. Questo articolo 594 dispone, che le forme di procedere, le quali non trovansi enunciate nel codice rimangono abolite; e siccome la facoltà data di ricusare perentoriamente non vi è richiamata, che era questa una eccezione al diritto comune; la corte di cassazione ha costantemente deciso, che sia questo modo di ricusa interdetto agli accusati.

La ricusa motivata è dunque la sola, che possa essere ammessa; ella si esercita contro tale o tal giudice, allegando la parentela, o l'alleanza nei gradi proibiti, deducendo dei motivi di sospetto, d'inimicizia ec. prima che fosse pubblicato il nuovo codice di procedura, l'ordinanza del 1667 serviva a dirigere gli accusati nell'esercizio, che fanno essi del diritto di ricusa, ed i giudici nel giudizio, che devono essi emanare (2).

Aveva la corte di cassazione prescritto nei

(1) Vedi gli articoli 1, 4, 5, 7, e 8 della legge dei 23 vendemmiale anno 4.

(2) Vedi il titolo 24 dell'ordinanza del 1667.

suoi decreti di ricorrere alle sue disposizioni per tuttociò che poteva conciliarsi colla legislazione criminale: ma dopo la promulgazione del codice di procedura, il titolo della ricusa, che questo codice contiene (1) è quello, che in questa materia deve servir di regola.

Il giudice stesso, il quale riconoscesse nella sua persona delle cause valevoli di ricusa, è tenuto a farne la dichiarazione senza aspettare, che siano proposte, salvo al consiglio di esaminare se i motivi siano sufficienti, e li scrupoli fondati. Allora quando il tribunale non li ritrovi tali, il giudice non può rifiutare di adempire il suo ministero.

Sezione VI.

Della prescrizione.

I principj sopra la prescrizione in materia di delitti vengono fissati dagli articoli 9 e 10 del codice ordinario dei delitti, e delle pene; in conseguenza allora quando l'esistenza di un delitto è conosciuta, e provata legalmente, l'azione pubblica, e l'azione civile si ritrovano prescritte dopo tre anni, se nell'intervallo non sia stata fatta persecuzione alcuna; se, al contrario, dopo che il delitto è stato riconosciuto, sonosi incominciate delle persecuzioni o criminali, o civili, l'una e l'altra delle azioni durano per sei

(1) Vedi il titolo 21 del codice di procedura dei 14 aprile 1806.

anni anche contro quelli, che non fossero stati compresi nelle persecuzioni.

Passato questo termine niuno può essere ricercato tanto nel criminale, che nel civile, se nell' intervallo egli non è stato condannato in difetto od in contumacia.

La prescrizione per tre o sei anni si calcola dal giorno, in cui l' esistenza del delitto è stata conosciuta, e provata legalmente, quando questa prima ed indispensabile formalità non sia stata adempita, non si può mai invocare la prescrizione, e l' azione non può essere perenta, poichè il delitto è rimasto ignoto, almeno giudiziariamente.

Si deve rimarcare, che l' esistenza di un delitto non può riputarsi legalmente provata, che dal processo verbale di un offiziale di polizia giudiziaria, civile o militare, o dalla sentenza emanata da un tribunale o dal decreto di una corte. Un processo verbale, il quale non avesse i caratteri di autenticità voluti dalla legge, o fosse stato compilato da un uomo senza qualità non potrebbe essere opposto con vantaggio, come fissando l' epoca in cui ha dovuto incominciare la prescrizione. Si deve osservare egualmente, che un mandato di traduzione, di deposito, o d' arresto, un interrogatorio, una cedola, o una semplice ordinanza ad oggetto di esame di testimonj, in fine qualunque atto di procedura posteriore al processo verbale, che costituisce il delitto, quantunque non seguito da una istruzione completa, deve essere considerato come interrompente la prescrizione trienniale, e che dà luogo a ricorrere alle regole, che riguardano la prescrizione delli sei anni,

Ciascuno di questi atti viene considerato come un principio di persecuzioni, e questo è tutto ciò, che esige il cŏdice dei delitti, e delle pene.

Alcuni magistrati hanno anche pensato, che quantunque il delitto fosse stato riconosciuto legalmente, e che nei sei anni non fosse stato pronunciato alcun giudizio, la prescrizione non fosse acquistata, purchè prima dell' espiro del termine fatale, le persecuzioni fossero state od incominciate, o riprese con una attività che manifestasse per parte del pubblico ministero l' intenzione non dubbia di ottenere un giudizio definitivo. Si adducono in appoggio di questa opinione, che differenti circostanze possono alle volte arrestare il corso di una procedura; che le istruzioni in contumacia sono spesso neglette, come meno importanti delle altre, e che prendendo in senso litterale l' art. 10 del codice dei delitti, e delle pene, si darebbero molti casi nei quali la prescrizione avrebbe luogo anche senza che si potesse accusarne la negligenza dei magistrati. Tuttavia sebbene questi argomenti siano speciosi, e possa l' applicazione essere sovente utile, sebbene sia questo avviso appoggiato da comendevoli suffragj, egli non deve giammai servir di regola: e credo anche, che allora quando la legge è così chiara, così precisa, come lo è a questo riguardo quella dei 3 brumale anno 4, la quale si è presa cura di enunciare, che *la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il delitto è stato riconosciuto*, tutto ciò, ch' è direttamente, od indirettamente contrario a questa volontà così formale, tutto ciò che tende a violarne, o ad eluderne le disposizio-

ni, non potrebbe accogliersi senza inconveniente (1).

Del resto è cosa facile ad intendersi, che in materia di delitti militari, debbano incontrarsi poche circostanze, in cui allegar si possa la prescrizione all'epoca in cui i consigli di guerra erano spesso investiti della cognizione dei delitti stranieri alla loro vera istituzione, come i fatti di ribellione (2), di furto a mano armata sulle strade maestre ec. ec. (3), l'applicazione dei principj relativi alla prescrizione doveva essere più frequente; ma basta che la questione possa ancora essere agitata qualche volta, perchè non si debba tralasciare di esaminarla. Passo alla contumacia.

(1) La corte di cassazione ha molte volte deciso, che esigendo la legge un giudizio acciocchè fosse interrotta la prescrizione di sei anni, si debba riportarsi a questo principio, ed osservarlo rigorosamente.

(2) Vedi la legge dei 30 pratile anno 3 articoli 3, 4, 5, 6, e 8, e la legge del 1 vendemmiale anno 4 articoli 1, 2, 3, 4, e 5.

(3) Vedi la legge dei 29 nevoso anno 6 e quella dei 29 brumale anno 7, che la prorogava.

Sezione VII.

Della contumacia.

Un intiero titolo del codice dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4 (1), è consacrato a regolare la procedura in contumacia, e tutto quello che può conciliarsi coll' istruzione militare deve essere esattamente osservato; le ordinanze di perquisizione della persona dell' accusato, di cattura, o di presentazione, e quelle di dichiarazione di stato di ribellione alla legge, e di decadenza dal titolo, e dai diritti di cittadino, sono fatte pubblicate ed affisse nei termini e negl' intervalli fissati e trasmessi, come è prescritto al direttore dell' amministrazione del demanio e del registro: ma siccome a termini dell' articolo 12 della legge dei 13 brumale anno 5, non può il consiglio di guerra essere convocato, se non quando la procedura è completa, così tutte le operazioni, che il codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale dell' anno 4 attribuisce al presidente, ed al procurator generale imperiale negli affari ordinarj, devono nelle procedure militari esser fatte dal capitano relatore. Questo funzionario deve in conseguenza, dopo di aver fatto i primi atti d' istruzione fare un ordinanza di perquisizione della persona dell' inquisito, e questa viene pubblicata ed affissa alla porta dell' uditorio del consiglio di guerra (2). Dieci giorni dopo questa pubblicazione, il capi-

(1) Vedi il tit. 9 della legge dei 3 brumale anno 4.
(2) Vedi gli articoli 462, e 463 della stessa legge.

tano relatore fa una seconda ordinanza con cui espone che l'accusato è ribelle alla legge ec.; questa ordinanza è trasmessa nell'indomani, pubblicata ed affissa, conformemente al codice dei delitti, e delle pene (1); ed è allora soltanto, che il capitano relatore può a termini dell'articolo 22 della legge dei 13 brumale anno 5, render conto dello stato dell'affare, e provocare la riunione del consiglio.

La procedura in contumacia dovendo in materia militare essere istruita in conformità del codice dei 3 brumale anno 4, fa d'uopo distinguere il caso, in cui ritrovansi nel medesimo affare degl'accusati presenti, e dei contumaci, e quello in cui non v'ha luogo ad istruire, che contro uno, o più contumaci.

Nel primo caso, non vi deve essere per gli accusati presenti come per gli assenti, che una sola, e medesima istruzione, durante la quale si solennizzano le formalità prescritte per la contumacia (2). Allorchè si è aperto il dibattimento davanti al consiglio, che si è fatta lettura del processo verbale d'informazione, e delle carte, e che gli accusati presenti sono stati interrogati di nuovo dal presidente, si procede all'esame dei testimonj citati a requisizione degli accusati presenti, del capitano relatore, o della parte querelante, e questo esame si fa vocalmente, a motivo degli accusati presenti; il consiglio pronuncia in seguito con un medesimo giudizio, tan-

(1) Vedi gli articoli 464, e 465 della legge dei 3 brumale anno 4.

(2) Vedi gli articoli 462, 463, 464, e 465 del codice dei 3 brumale anno 4.

to sopra gli accusati presenti, che sopra i contumaci.

Nel secondo caso, vale a dire, allora quando non si perseguita, che uno o più contumaci, senza, che vi siano degli accusati presenti, dopo che la contumacia è stata solennizzata, e che l'ordinanza di perquisizione, e quella che dichiara il contumace, od i contumaci in stato di ribellione alla legge sono state eseguite, il consiglio vien radunato; egli esamina la regolarità degli atti di contumacia; tutte le carte della procedura istruita dal capitano relatore, vengono lette pubblicamente, come anche le dichiarazioni scritte dei testimonj, *i quali non devono essere citati per deporre vocalmente davanti al tribunale*.

Si vede da questi schiarimenti che le deposizioni scritte dei testimonj defonti durante l'assenza del contumace (e delle quali deve essere data lettura davanti al tribunale, come lo prescrive la legge dei 3 brumale anno 4 (1) allorchè l'accusato viene ad essere ripreso, o a presentarsi dopo la sua condanna in contumacia, e che si procede al giudizio contradditorio) non s'intendono che di quelle ricevute dall'ufficiale di polizia giudiziaria, dal giudice istruttore, e dal presidente della corte criminale in materia ordinaria o speciale, e dal capitano relatore in materia di delitti militari, poichè conformemente ad un altra disposizione della stessa legge (2), la quale è assai chiara e precisa, non si può mai

(1) Vedi l'articolo 477 del codice dei 3 brumale anno 4.

(2) Vedi l'ultimo paragrafo dell'articolo 471 dello stesso codice.

nel caso di contumacia citare i testimonj davanti i tribunali; ch' eglino non possono mai deporvi *vocalmente*, e che non si può allora giudicare, che sopra l' informazione fatta *e scritta* prima della riunione del consiglio.

Queste distinzioni sono facili ad intendersi: ma per evitare gli errori fa d' uopo di persuadersene interamente.

Il contumace non può essere difeso da alcun difensore (1), lo stato suo di disubbidienza, e la perdita de' suoi diritti, portano seco la privazione di questa facoltà tanto preziosa; nondimeno, il legislatore sempre attento a proteggere l' innocenza vittima di un sospetto, autorizza il contumace, il quale ritrovasi nell'impossibilità di ubbidire alla giustizia, a far difendere la sua scusa da uno che abbia la facoltà; i suoi parenti, i suoi amici vengono anche chiamati a giustificare la sua assenza fuori del territorio continentale o dell' impero, purchè egli siasi allontanato con passaporti regolari, ed avanti delle prime persecuzioni. Il consiglio è giudice delle scuse proposte, e passa oltre, o soprasiede all' istruzione durante una dilazione moralmente bastevole (2). Se non sono state addotte scuse, o se queste vengono rigettate, o che la dilazione fissata sia spirata, si procede nelle solite forme, salvo che non si possono ricevere davanti al tribunale le deposizioni vocali dei testimonj. Questa proibizione è di rigore per l' istruzione militare, poichè ella esiste anche in materia ordinaria, quan-

(1) Vedi l' articolo 467 della legge dei 3 brumale anno 4.
(2) Vedi l' articolo 468 della stessa legge.

tunque, fuori di questo caso non si possano mai leggere ai giurati le deposizioni scritte (1).

Il ricorso in cassazione nelle materie ordinarie non essendo aperto pel giudizio in contumacia se non che per parte del procurator generale (2) si deve evidentemente concludere, che la revisione non può essere reclamata da un contumace in materia militare, e che il capitano procurator imperiale (o regio) ha solo il diritto di provvedersi contro la sentenza. La legge non vuole, che l' assenza di un contumace ritardi il giudizio dei coaccusati presenti; ella autorizza a restituire le scritture ed effetti di convinzione dopo il giudizio di questi; ma ordina nel tempo stesso, che ne sia preventivamente compilato processo verbale informativo il quale al caso di un giudizio contradditorio, deve supplire alla presentazione di queste scritture ed effetti (3).

Il sequestro, e la percezione delle rendite di un contumace essendo di pertinenza della direzione del demanio, io non mi occuperò minimamente di questa parte della procedura in contumacia, dirò soltanto, che dopo la pubblicazione del codice Napoleone, il quale tratta della privazione dei diritti civili per conseguenza di condanne giudiziarie, si osserva una contraddizione fra le sue disposizioni e quelle del codice dei delitti e delle pene in ciò che riguarda i contumaci, e l' amministrazione dei loro beni; che questa differenza nelle misure prescritte è stata giudica-

(1) Vedi l' articolo 471 della legge dei 3 brumale anno 4.
(2) Vedi l' articolo 473 della stessa legge.
(3) Vedi l' articolo 474 della stessa legge.

ta degna di occupare il consiglio di stato; e che fino a tanto, che le due leggi siano state interpretate e conciliate, si deve continuare ad eseguire il codice dei delitti, e delle pene.

Allora quando il condannato in contumacia si costituisce prigione, o viene ad essere arrestato, *tutte* le procedure fatte contro di lui dopo l' ordinanza di cattura, compresavi la sentenza, sono annientate di *pien diritto:* egli rientra intieramente nei suoi diritti, e viene giudicato di nuovo nella forma ordinaria (1). Gli articoli del codice i quali così prescrivono, hanno dato motivo nella loro applicazione ad alcune difficoltà, che un esempio assai rimarchevole farà meglio apprezzare.

Un individuo condannato a morte in contumacia da un consiglio di guerra, era stato ripreso; e tradotto di nuovo davanti al consiglio: il capitano-relatore aveva compilati gli atti convenienti di nuova istruzione; l' accusato era stato interrogato, i testimonj erano stati a lui confrontati, e l' affare era vicino ad essere sottoposto di nuovo al consiglio di guerra, per essere giudicato contradditoriamente, allorchè riuscì a questo individuo di fuggire; si trattava di sapere, se per ragione dell' arresto momentaneo del condannato, il quale conformemente alla legge, lo aveva ristabilito in tutti i suoi diritti, ed aveva annullata la sentenza di contumacia pronunciata contro di lui, facesse la sua fuga rinascere questa sentenza, o se fosse necessario di pronunciarne un altra in contumacia; e se in quest' ultima ipotesi, la seconda sentenza portasse altri effetti

(1) Vedi l'articolo 476 della legge dei 3 brumale anno 4.

della prima, e dovesse riputarsi resa contradditoriamente. Alcuni giureconsulti pensavano, che, se lo stato della procedura era stato cangiato dalla presenza momentanea dell'accusato, se erano stati sentiti nuovi testimonj, se questi erano stati posti in confronto dell'accusato, in fine se l'accusato aveva subito un nuovo interrogatorio (e tutte queste circostanze erano succedute nel caso) era indispensabile di pronunciare un nuovo giudizio in contumacia, poichè l'accusato era fuggito di nuovo prima del deffinitivo giudizio. Il nuovo giudizio, dicevano, può essere differente dal primo, poichè la nuova istruzione, che ha avuto luogo nel tempo, che l'accusato è stato prigione, può aver dato all'affare un aspetto del tutto nuovo: il capo od i capi di accusa possono essere stati diminuiti o distrutti dalle deposizioni dei testimonj, e dall'interrogatorio dell'accusato. Gli articoli 476, e 478 del codice dei delitti e delle pene, ritrovano quì la loro applicazione: il primo vuole, che se l'accusato si presenta, o viene arrestato, il giudizio pronunciato, e tuttociò, che ha seguito l'ordinanza di cattura *siano di pien diritto annientati;* ed il secondo, che *dal giorno* in cui l'accusato si è presentatò, od è stato arrestato, *egli rientri nell'esercizio di tutti i suoi diritti*.

Risulta dunque da queste disposizioni, che subito che l'accusato è costituito prigione, il giudizio, e le procedure fatte anteriormente per contumacia cessano di esistere *ipso facto;* e se l'accusato rientra in tutti i suoi diritti, è cosa chiara, che la sentenza più non esiste al momento che questo fugge, e si rende necessario di giudicarlo di nuovo a norma dello stato in cui si ri-

trova la procedura all' epoca della fuga. Questo secondo giudizio in contumacia non deve però produrre un maggior effetto del primo; egli non potrebbe riputarsi contradditorio, ed è come l'altro destinato ad essere annullato, o per l'arresto, o per la presentazione dell'accusato.

Questi raziocinj erano speciosi, e le espressioni della legge venivano in qualche modo in loro appoggio; ma si domandava ai partitanti di questo sistema se opinerebbero nello stesso modo nel caso in cui la procedura non avesse provato alcun cangiamento nell'intervallo dell'arresto e della fuga del condannato in contumacia; costretti a confessare, che in questa ipotesi, sembrava, che il primo giudizio dovesse essere mantenuto, perchè annientandolo, la legge aveva supposto, che l'accusato purgasse la sua contumacia, e che sarebbe una cosa ridicola, e sovente scandalosa quella di provocare una nuova dichiarazione nelle materie sottoposte a dei giurati, e nelle altre materie, un nuovo giudizio, i quali potrebbero essere assolutamente contrarj fra di loro, quantunque le circostanze dell' affare non avessero provato il menomo cangiamento dopo la prima condanna in contumacia; eglino palesavano così il difetto di solidità dei loro argomenti, e l' opinione contraria dovette prevalere nel consiglio di guerra, il quale si astenne dal pronunciare un nuovo giudizio.

La condotta di questo consiglio deve, a mio parere, essere seguita in tutti i casi simili; e credo di poter offerire come una regola invariabile, che un giudizio in contumacia non possa essere annientato, che da un giudizio contradditorio, o per la morte del condannato.

In fatti ecco quanto succederebbe, se l'opinione summentovata prevalesse. Un condannato in contumacia, il quale essendo stato arrestato fuggisse, darebbe motivo ad una nuova istruzione e ad un nuovo giudizio in contumacia, o si dovrebbe altrimenti abbandonare la persecuzione del delitto, il quale potrebbe prescriversi. Il medesimo evento potrebbe presentarsi dieci, o dodici volte, ed obbligare per conseguenza dieci o dodici giudizj in contumacia in un medesimo affare, poichè sarebbero stati successivamente annientati dalla presenza momentanea del condannato; risulterebbe da questo metodo una vera mostruosità giudiziaria, all'esistenza della quale non si può supporre, che il legislatore abbia avuto l'intenzione di concorrere; e si è dovuto prendere il vero spirito della legge, ch'egli ha emanata, respingendo un metodo così evidentemente vizioso.

Anche nel caso di assoluzione, l'accusato ch'è contumace, viene condannato per forma di correzione a rimaner prigione per dieci giorni, ed il presidente gli fa in pubblica udienza una riprensione per aver dubitato della giustizia, e della lealtà dei suoi concittadini (1). Queste disposiaioni della legge, che ho riferite testualmente, possono sembrare equivoche, e molti magistrati credevano, che l'individuo assolto dal giudizio di contumacia fosse nel caso di subire la prigionia di dieci giorni, per il solo oggetto ch'egli non aveva ubbidito alla giustizia; alcuni consideravano anche che questa pena fosse incorsa subito che era stata fatta l'ordinanza, che costitui-

(1) Vedi l'articolo 479 della legge dei 3 brumale anno 4.

tuisce l' accusato in istato di ribellione, ed arrivavano fino a pretendere, che conformemente ai termini della legge, quegli, il quale dopo essere stato accusato in contumacia, si presentava prima del giudizio, e veniva così giudicato contradditoriamente, *era nondimeno, sebbene venisse assolto*, castigato colla pena dei dieci giorni di prigionia.

Leggendo attentamente l' articolo di cni si tratta, si deve riconoscere al contrario, ch' egli non può essere applicabile, se non se all' individuo, il quale è stato condannato prima in contumacia, e che dopo è stato arrestato, o si è costituito prigione, ed è stato assolto. L' accusato contnmace, riconosciuto non colpevole, dovendo a termini della legge essere dichiarato dal presidente assolto dell' accusa al pari di quello che viene giudicato contradditoriamente, non vi è alcun mezzo per far comparire davanti ad un tribunale di repressione quello che sebbene contumace è stato assolto; e non si può, per conseguenza, nè ordinare, che egli subisca la pena di dieci giorni di prigionia, nè fargli la pubblica riprensione, come è detto all' articolo 479 del codice.

Faceva d' uopo senza dubbio, di decidere la questione altrimenti, sotto l' impero della legge dei 4 termidoro anno 2. Questa legge obbligava il tribunale, allorchè l' istruzione era regolare, a dichiarare, che l' accusato contumace era riputato dalla legge colpevole del delitto che faceva l' oggetto dell' accusa; e siccome l' assoluzione di un contumace non poteva allora aver luogo se non nel caso in cui egli si presentava davanti al tribunale che lo aveva giudicato, e

condannato, la pena dei dieci giorni di prigionia, e quella della pubblica riprensione, le quali erano egualmente prescritte dalla stessa legge, gli venivano inflitte dopo la sua assoluzione, se questa era pronunciata contradditoriamente; ma oggidì, che la condizione dei contumaci è stata migliorata singolarmente dal codice dei delitti, e delle pene, ch' eglino possono essere assolti quantunque assenti, e che dopo l'assoluzione non vi è più luogo come io ho detto, di chiamarli davanti il tribunale, poichè non hanno allora da purgare la loro contumacia, è evidente che nel caso di assoluzione in contumacia, le disposizioni dell' articolo 479, in quello che riguarda la prigionia, e la riprensione non sono suscettibili di applicazione.

L' individuo condannato prima in contumacia, e assolto in seguito contradditoriamente, viene condannato alle spese della contumacia. Quelle del giudizio contradditorio non devono essere a suo carico.

La legge interdice al contumace ogni ricorso contro il suo accusatore, anche quando egli è riconosciuto innocente (1).

Dopo vent'anni, la pena pronunciata da una sentenza in contumacia si trova prescritta secondo il codice dei delitti e delle pene; i vent'anni si calcolano dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza (2). Dopo questo tempo, dice lo stesso codice dei delitti e delle pene, il con-

---

(1) Vedi l' articolo 479 della legge dei 3 brumale anno 4.

(2) Vedi gli articoli 480, e 481 della stessa legge.

dannnato in contumacia non è più ammesso a presentarsi per purgare la sua contumacia (1).

Anzi, per una parte vuole la legge, che l'individuo, il quale è stato condannato in contumacia, e si è sottratto per vent' anni all' esecuzione della sentenza dalla quale è stato colpito, non possa più subire nessuna pena in virtù di questa sentenza, ed è senza dubbio un favor grande, ch'ella accorda al condannato, ma nel medesimo tempo ella gl' interdice dopo questo termine di vent' anni di provocare un giudizio contradditorio. Il legislatore ha supposto con ragione, che il condannato il quale durante questo lungo intervallo non è venuto a presentarsi ai tribunali, ha riconosciuto egli stesso in qualche modo la giustizia di sua condanna, e che la macchia ch' egli ne ha ricevuto non può più

(1) Ho già fatto osservare, che le disposizioni del codice napoleone sembrano contrarie a quelle del codice dei delitti e delle pene sopra l'amministrazione dei beni dei condannati (a), esse stabiliscono anche altri principj sopra i diritti, che ricupera lo stesso condannato presentandosi: esse accordano una dilazione di grazia di cinque anni, durante i quali i beni del condannato contumace vengono amministrati, come quelli degli assenti e distinguono il caso, in cui il condannato non si presenta che dopo il termine di questa dilazione; la sezione relativa alla privazione dei diritti civili, per conseguenza di condanne giudiziarie, introduce in questo rapporto un altro diritto sopra il quale non si può ben determinarsi, fino a tanto che un nuovo codice criminale non abbia distrutte le incertezze, che risultano da questa contraddizione. Questa materia è del rimanente straniera affatto alla giurisdizione dei consigli di guerra, e degli altri tribunali militari, la quale è l' unico oggetto di questo travaglio.

(a) Il traduttore fa riflettere di nuovo, che l'autore intende sempre di parlare del codice dei delitti e delle pene dell' anno 4 a cui è stato sostituito il nuovo del 1810.

essere cancellata in un epoca, in cui le traccie del delitto e le carte di convinzione devono esser sparite quasi intieramente; ma egli ha considerato senza dubbio, che le inquietudini, i timori, le angoscie, ai quali deve essere in preda di continuo il condannato, che cerca di sottrarsi alle ricerche della giustizia, sono un supplizio sempre rinascente, il quale supplisce in qualche modo alla condanna, e non deve unirsi con essa allorchè ha durato per vent' anni.

Sezione VIII.

Del modo di procedere in caso di distruzione o di sottrazione delle scritture ed effetti, o di una sentenza di un affare criminale militare.

Il caso di distruzione o di sottrazione delle scritture ed effetti di una procedura militare non è stato previsto dal codice militare, ma il codice ordinario dei 3 brumale anno 4; non lo ha passato sotto silenzio (1): e dietro la regola generale che deve essere osservata nel silenzio delle leggi militari, è necessario di uniformarsi alle disposizioni di questo codice, allorchè le procedure militari si trovano perdute. Si deve anche supporre, che vi può esser luogo a ricorrervi assai di frequente, se non per gli affari istruiti dai consigli di guerra delle divisioni dell' interno, per quelli almeno che vengono giudicati all' armata, ed ai consigli speciali.

(1) Vedi il titolo 15 della legge dei 3 brumale anno 4.

Se esiste una spedizione, o copia autentica della sentenza, questa deve essere considerata come una minuta, ed essere in conseguenza rimessa al deposito incaricato della conservazione delle sentenze (1). Nel caso, in cui un officiale pubblico, od un depositario qualunque di questa spedizione, o copia autentica ricusasse di obbedire all' ordine che gli venisse dato in nome del tribunale di rimettere questa pezza, egli vi dovrebbe essere costretto con l' arresto personale (2). Se non esiste più spedizione, o copia autentica di una sentenza, l' istruzione deve essere incominciata di nuovo dalla data dell' atto più anziano della procedura, che si ritrova smarrito, o non può essere presentato nè in minuta, nè in spedizione, o copia autentica (3). Nel nuovo dibattimento, si possono produrre dei testimonj, tanto a richiesta del capitano relatore, che a quella dell' accusato per deporre sopra l' esistenza e le disposizioni del primo giudizio intervenuto (4). In fine una sentenza di condanna non eseguita, la quale non è presentata nè in minuta nè in spedizione o copia autentica, viene considerata, come non abbia mai esistito: ella non produce alcun effetto, e non è tampoco suscettibile di dar luogo all' applicazione delle pene che possono qualche volta risultare dalla recidiva (5).

Tali sono i mezzi, che la legge ha stabiliti

(1) Vedi l' articolo 459 della legge dei 3 brumale anno 4.
(2) Vedi l' articolo 550 della stessa legge.
(3) Vedi gli articoli 551, e 552 della stessa legge.
(4) Vedi l' articolo 553 della stessa legge.
(5) Vedi l' articolo 554 della stessa legge.

per supplire alla presentazione delle carte perdute; io li ho ricordati senza riflessione; eglino non mi sembrano suscettibili di farne nascere: l'uso di questi mezzi è facile: e basta senza dubbio, che i consigli di guerra sappiano, che queste regole sono ad essi comuni con tutti gli altri tribunali.

CAPITOLO III.

Della revisione delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra.

Le sentenze pronunciate dai consigli di guerra sono sottoposte alla revisione; l'appello può essere esercitato tanto dalle parti, che d'ufficio dal capitano faciente funzioni di procuratore imperiale (o regio). La domanda fatta dalle parti può essere presentata da esse, o dai loro difensori (1).

Sezione I.

Delle dilazioni accordate per appellarsi in revisione.

La legge dei 18 vendemmiale anno 6 aveva determinato, che nel caso di assoluzione, il capitano-procurator imperiale (o regio) non avrebbe, che venti quattro ore per notificare la sua appellazione alla cancelleria del consiglio di guerra (2); questa disposizione era analoga a quella del codice

(1) Vedi gli articoli 1, 11, e 12 della legge dei 18 vendemmiale anno 6.

(2) Vedi l'articolo 12 della stessa legge.

ordinario dei delitti, e delle pene (1), il quale nel caso di assoluzione degli accusati, non accorda al procurator-generale imperiale (o regio), che la stessa dilazione di ventiquattro ore per appellarsi in cassazione. Questa legge aveva osservato il silenzio sopra il termine, durante il quale poteva essere esercitato l'appello per parte dei condannati, e per parte dell'ufficiale incaricato del pubblico ministero, in caso di condanna; e si poteva concludere per analogia con il codice dei delitti, e delle pene, che questa dilazione fosse allora di tre giorni; si avevano egualmente dei dubbj sopra l'istante, in cui incominciavano a decorrere le ventiquattro ore accordate al capitano-procurator imperiale (o regio); ma la legge dei 15 brumale dello stesso anno, interpretativa di quella dei 18 vendemmiale, venne a supplire a questo vacuo. Essa fissò (2) che la dilazione per appellarsi in revisione contro le sentenze da pronunziarsi dai consigli di guerra sarebbe di ventiquattro ore da incominciarsi dalla lettura che deve esser fatta all' accusato dal capitano-relatore, e che passato questo termine, l'accusato non potrebbe più essere ammesso ad appellarsi; essa prescrisse in conseguenza, che il capitano-relatore sarebbe tenuto ad avvertir l'accusato di questa disposizione, ed a farne menzione in calce della sentenza del consiglio di guerra (3); essa determinò inoltre, che il capitano procurator imper. (o regio) non avrebbe che ventiquattro ore per appellarsi d'ufcio dopo la dilazione accordata all'accusato (4).

---

(1) Vedi l'articolo 442 della legge dei 3 brumale anno 4.
(2) Vedi l'articolo 8 della legge dei 15 brumale anno 6.
(3) Vedi l'articolo 8 della stessa legge.
(4) Vedi l'articolo 9 della stessa legge.

Si osserva, che mediante quest' ultima disposizione, la dilazione accordata a questo magistrato si trova raddoppiata, poichè l' accusato ha ventiquattro ore per appellarsi dopo la lettura della sentenza, e che dopo lo spirar di queste ventiquattro ore il procurator imperiale (o regio) ha ancora altre ventiquattro ore per notificare la sua appellazione se egli lo crede conveniente; e questa interpretazione della legge dei 18 vendemmiale anno 6 è propria a fissare l' attenzione per non ingannarsi sopra il modo d' intendere il senso dell' articolo 12, e porlo in esecuzione.

Non parlerò punto di un articolo della legge dei 18 vendemmiale anno 6 (1), il quale fissa la dilazione per appellarsi in revisione contro le sentenze pronunciate dopo il mese di germile anno 4 (2), fino al momento in cui ella fu pubblicata, nè dei due articoli della legge dei 15 brumale relativi alla revisione di tutte le senten-

(1) Vedi l'articolo 11 della legge 18 vendemmiale anno 6.

(2) La legge dei 17 germile anno 4 aveva proclamato il principio della revisione delle sentenze militari; essa ordinava, che in ogni processo sottoposto al consiglio militare, la sentenza, e le carte sarebbero spedite prima dell' esecuzione, al generale comandante la divisione per essere sottoposte all' esame di un consiglio composto di tre ufficiali superiori i più anziani, che ritrovavansi sotto i suoi ordini. Questi ufficiali dovevano decidere alla maggiorità, se la sentenza era stata pronunciata regolarmente, e se la pena applicata era conforme alla legge. Nel caso dell' affermativa, la sentenza doveva essere eseguita; nel caso contrario, il generale era tenuto di convocare un nuovo consiglio militare, il quale pronunciava sopra l' accusa, e la sentenza del quale era sottoposta alle medesime formalità. La legge dei 17 germile applicavasi a tutte le sentenze militari pronunciate in esecuzione a quella del secondo giorno complementario dell' anno 3 contro persone viventi al momento in cui ella fu promulgata. Vedi la legge dei 17 germile anno 4 articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 6.

ze pronunciate dai consigli militari dopo la loro creazione (1); questi articoli essenzialmente transitorj, non presentano oggidì alcuna specie d'interesse. Ma prima di esaminare la formazione dei consigli di revisione ed il modo di procedere davanti ad essi; credo di dover far sentire vieppiù la necessità, per parte dei capitani-relatori di ben indicare con un processo verbale il momento in cui la lettura della sentenza vien fatta all'accusato, e sopra tutto quella di dargli conoscenza della fatale dilazione, al di là della quale egli non può più appellarsi in revisione e di far menzione di questa circostanza in calce della sentenza, come lo esige da essi la legge (2). Si è presentato il caso in cui questa formalità tanto essenziale era stata ommessa, questa ommissione non fu considerata, che come un mezzo di nullità contro la sentenza, mentre la formalità non è prescritta sotto pena di nullità, ed è straniera, ed in qualche modo soprabbondante all'istruzione ed al giudizio; ma si capisce, che il magistrato militare aveva un rimprovero grave da farsi; che impossibile non è di supporre, che un militare ignori il diritto di ricorso in revisione, del pari che i termini che gli vengono accordati, e che, sebbene in generale non possa alcun cittadino di uno stato allegare causa d'ignoranza di una legge esistente, la cura che si è presa il legislatore di ordinare, che fossero ricordate a ciascun militare condannato le regole stabilite per ottenere la revisione, palesa la pater-

(1) Vedi gli articoli 1, e 2 della legge dei 15 brumale anno 6.

(2) Vedi l'articolo 8 della stessa legge.

pa sua cura, il di cui effetto non deve esser paralizzato dalla negligenza, o anche se fosse possibile il supporlo, dalla malignità di un magistrato incaricato dell'esecuzione delle sentenze.

§ I. *Della composizione e della convocazione dei consigli permanenti di revisione.*

Esiste a termini della legge un consiglio di revisione in ciascuna divisione d'armata, ed in ciascuna divisione delle truppe impiegate nell'interno (1); questo consiglio di revisione è permanente come i consiglj di guerra.

Il consiglio di revisione è composto di cinque membri, cioè d'un ufficiale generale, che lo presiede, di un capo di brigata o colonello, di un capo battaglione, o squadrone, e di due capitani (2).

Il cancelliere è sempre nominato dal presidente, ed il relatore vien preso fra i giudici, e nominato da essi (3), al contrario di ciò, ch'è prescritto pei consigli di guerra, nei quali il relatore è un funzionario distinto, e non ha come nel consiglio di revisione, opinione da emettere in qualità di giudice. La legge dei 27 fruttido-

---

(1) Vedi l'articolo 1 della legge dei 18 vendemmiale anno 6.

(2) Vedi l'articolo 2 della stessa legge. — Il decreto imperiale in data dei 16 febbrajo 1807, il quale è riferito testualmente al capitolo dei consigli di guerra, si applica egualmente ai consigli di revisione, ed indica il metodo, che deve essere seguito per la composizione di questi consigli, quando vi sia impossibilità di chiamarvi degli ufficiali del grado determinato dalla legge.

(3) Vedi l'articolo 2 della legge dei 18 vendemmiale anno 6.

ro anno 6 determina (1), che i rapporti da farsi sopra le sentenze sottoposte alla revisione sono distribuiti fra tutti i membri del consiglio, eccettuatone il solo presidente.

Un commissario ordinatore od un commissario di guerra di prima classe esercita presso il consiglio di revisione, le funzioni di procurator generale imperial (o regio) (2).

I membri del consiglio di revisione, come anche i commissarj ordinatori, o commissarj di guerra di prima classe incaricati presso di essi delle funzioni di procuratori imperiali (o regj) vengono nominati dai generali d' armate, o dai generali comandanti in capo le divisioni dell' interno; in caso di legittimo impedimento dei membri del consiglio di revisione, i generali che ne hanno la nomina sono incaricati di provvedere al loro rimpiazzo (3).

§ II. *Formalità particolari, allorchè non si ritrova in una divisione un numero sufficiente di ufficiali per formare il consiglio di revisione.*

La legge prevede il caso, in cui il comandante in capo di una divisione dell' interno non avesse sotto i suoi ordini un numero sufficiente d' ufficiali in attività ammissibili al consiglio di revisione; essa autorizza in questo caso a supplirvi con ufficiali dei gradi corrispondenti, che sono alle case loro per conseguenza di riforma, o di soppressione, ed hanno servito nella guerra della libertà.

(1) Vedi l'articolo 5 della legge dei 27 fruttidoro anno 6.
(2) Vedi l'articolo 3 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(3) Vedi l' articolo 4 della stessa legge.

§ III. *Delle qualità volute pei membri dei consigli di revisione.*

Il comandante in capo di una divisione, il quale nomina i membri di un consiglio di guerra, non può in nessun caso far parte del consiglio di revisione (1), la legge pronuncia la medesima esclusione contro il capo dello stato maggiore della divisione (2).

I membri dei consigli di revisione devono essere in età di trent' anni compiti; devono aver fatto tre campagne davanti al nemico, o aver sei anni effettivi di servizio nelle armate di terra, e di mare (3).

Le disposizioni degli articoli 6, 7, e 8 della legge dei 13 brumale anno 5, riguardante i consigli di guerra, sono applicabili ai consigli di revisione, in conseguenza nessun ufficiale nominato a far parte di questi consigli può ricusare la sua nomina sotto pena di essere destituito., e punito di tre mesi di prigione. Questa pena può essere pronunciata dal presidente del consiglio di revisione col dovere di darne conto al ministro della guerra (4).

I parenti, ed affini nei gradi proibiti dalle costituzioni non possono essere simultaneamente membri dello stesso consiglio di revisione; i parenti, ed affini degl' accusati sono egualmente incapaci di sedere nel consiglio di revisione incaricato di

(1) Vedi l'articolo 5 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(2) Vedi l'articolo 6 della legge dei 27 fruttidoro anno 6.
(3) Vedi l'articolo 6 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(4) Vedi l'articolo 7 della stessa legge.

pronunciare sopra la validità di una sentenza, che riguarda i loro parenti; in fine i parenti nei gradi proibiti dei membri che compongono il consiglio di guerra, che ha pronunciato la sentenza sottoposta alla revisione non possono sedere nel consiglio di revisione, all' esame del quale questa sentenza è portata (1).

In tutti questi casi, l' impedimento non è che momentaneo, ed è momentaneo soltanto il provvedimento, che si fa al rimpiazzo dei membri impediti per causa di parentela.

La legge incarica il presidente del consiglio di revisione di convocare i membri che lo compongono e d' indicare il locale dove deve tenere le sue sedute (2).

Le sedute del consiglio di revisione sono pubbliche, come quelle del consiglio di guerra; il numero degli spettatori non può eccedere il triplo di quello dei giudici; gli astanti devono tenere la testa scoperta, ed osservare il silenzio, ed il presidente è rivestito dei medesimi poteri, che il presidente del consiglio di guerra per reprimere le mancanze di cui si rendessero colpevoli gli astanti.

Si è veduto al titolo dei consigli di guerra, che le carte delle procedure terminate da questi consigli devono essere spedite nelle ventiquattro ore della notificazione dell' appello con la copia della sentenza al presidente del consiglio di revisione, il quale è tenuto a convocare subito i membri del consiglio (3).

(1) Vedi l' articolo 8 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(2) Vedi l' articolo 9 della stessa legge.
(3) Vedi l' articolo 13 della stessa legge.

§ IV. *Attribuzioni dei consigli di revisione.*

Il consiglio di revisione, quando è radunato una volta, non può abbandonare prima d' aver pronunciato sopra la validità della sentenza, che gli viene sottoposta (1); ma siccome questa obbligazione è a lui comune come i consigli di guerra, fa d' uopo ricorrere al titolo relativo a questi consigli per conoscere il vero senso di questa disposizione: tuttavia siccome i consigli di revisione non hanno da fare alcuna istruzione, ch' essi non possono ricevere le deposizioni dei testimonj, e che dopo il rapporto, che vien fatto dal giudice commesso, altro non rimane, che a sentire le arringhe dei difensori (se questi si presentano al consiglio, come la legge a ciò li autorizza) (2), ed a ricevere le istanze del procurator generale imperiale (o regio) sopra le quali i difensori sono ammessi ancora a fare le loro osservazioni, si capisce facilmente, che le decisioni dei consigli di revisione non sono soggette come quelle dei consigli di guerra ad essere ritardate da un ammasso di circostanze.

Le sentenze dei consigli di revisione sono pronunciate alla maggiorità di voti.

Questi consigli sono autorizzati ad annullare in cinque ipotesi, cioè:

1.° Allora quando il consiglio di guerra, la di cui sentenza è a loro sottoposta non è stato formato nel modo prescritto dalla legge.

2.° Allora quando il consiglio ha oltrepassata

(1) Vedi l'articolo 14 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(2) Vedi l' articolo 15 della stessa legge.

la sua competenza tanto riguardo agl' accusati, che riguardo ai delitti, di cui la legge gli attribuisce la cognizione.

3.° Allora quando il consiglio si è dichiarato incompetente per giudicare un individuo sottoposto dalle leggi alla sua giurisdizione.

4.° Allora quando una delle formalità prescritte dalla legge non è stata osservata, tanto nella informazione, che nell'istruzione.

5.° In fine quando la sentenza non è conforme alla legge nell' applicazione della pena (1).

La legge interdice al consiglio di revisione la facoltà di conoscere dal fondo gli affari (2); ma essa gli fa un dovere di annullare le sentenze allora quando si trovano attaccate da uno o più dei vizj, che sono stati testè specificati. Essa distingue il caso in cui la sentenza viene annullata per difetto di competenza, e vuole allora che il fondo del processo sia rimandato al tribunale, che ne deve conoscere; in ogni altro caso di annullazione essa incarica il consiglio di revisione di rimandare a quello dei due consigli di guerra della divisione che non ne ha fatta conoscenza, *perchè sia proceduto ad una nuova informazione ed istruzione* (3).

Quest' ultima disposizione merita di essere rimarcata, poichè ne risulta, che al contrario di ciò che vien praticato in materia ordinaria, subito che la sentenza del consiglio di guerra è annullata, tutto quello che le ha preceduto, sal-

(1) Vedi l'articolo 16 della legge 18 vendemmiale anno 6.
(2) Vedi l'articolo 17 della stessa legge.
(3) Vedi l'articolo 18 della stessa legge, e l'articolo 5 della legge dei 15 brumale anno 6.

vo i processi verbali dei delitti, si trova annullato egualmente, quando che le annullazioni pronunciate dalla corte di cassazione, al pari della quale i consigli di revisione sono appresso a poco organizzati, non si estendono, che sopra gli atti formalmente denominati, e che tutto ciò che non è annullato, e che ha preceduto agli atti di cui è pronunciata l'annullazione si trova implicitamente convalidato.

§ V. *Della sentenza e dell' esecuzione.*

Allorchè il consiglio di revisione conferma la sentenza, che gli viene sottoposta, egli deve rimandare le carte del processo con una copia della sua decisione sottoscritta da tutti i membri che lo compongono al consiglio di guerra, la di cui sentenza è confermata, acciò ne segua l' esecuzione nel tempo ed a termini della legge dei 13 brumale anno 5 (1). Egual copia deve essere trasmessa al ministro della guerra, ed una spedizione viene diretta nello stesso tempo all' individuo condannato dalla sentenza confermata.

Se il consiglio di revisione ha annullata la sentenza, le scritture del processo, e la decisione sottoscritta come si è detto quì innanzi devono essere spedite al consiglio di guerra, ch' è incaricato d' istruire di nuovo l' affare: la decisione viene trasmessa egualmente tanto al ministro della guerra, che al consiglio, la di cui sentenza è annullata, e queste diverse spedizioni devono farsi dal giudice relatore, al quale viene da-

(1) Vedi l' articolo 22 della legge dei 18 vendemmiale anno 6, e l' articolo 5 della legge dei 15 brumale anno 6.

dato atto della rimessa del tutto per suo scarico (1).

§ VI. *Del modo di procedere allora quando dopo la nullità di una sentenza di un consiglio di guerra, la nuova sentenza viene impugnata con gli stessi mezzi della prima.*

La legge dei 18 vendemmiale anno 6 prescriveva (2), che quando dopo la nullità, la seconda sentenza sopra la materia veniva impugnata cogli stessi mezzi della prima, la questione non poteva essere più agitata al consiglio di revisione, e che doveva allora essere sottoposta al corpo legislativo, il quale portava una legge, a cui il consiglio di revisione era tenuto di uniformarsi; ma questo metodo non deve oggidì più praticarsi. Nell'impossibilità di eseguire questa disposizione fu d'uopo, presentandosi il caso, ricorrere all'autorità che trovasi incaricata d'interpretare la legge; ed il consiglio di stato ha deciso li 5 germile anno 11 con suo avviso, che venne approvato dal primo console ai 10 dello stesso mese, che dopo la costituzione dell'anno 8, e dopo l'organizzazione del corpo legislativo, ed il modo attuale di formazione della legge i rimandi al corpo legislativo non possono più aver luogo; che l'articolo 23 della legge dei 18 vendemmiale anno 6 è implicitamente abrogato, e che si deve seguire il metodo indicato dall'articolo 1 della legge dei 29 pratile anno 6, il quale vuole, che in caso di nullità di una sen-

(1) Vedi l'art. 22 della legge dei 18 vendemmiale anno 6.
(2) Vedi l'articolo 23 della stessa legge.

tenza pronunciata da un consiglio di guerra stabilito dall' articolo 19 della legge dei 18 vendemmiale anno 6, l' inquisito sia rimandato davanti il primo consiglio di guerra di una delle divisioni militari più vicine, perchè sia proceduto ad una nuova istruzione (1) salvo il ricorso, se v' è luogo in seguito, al tribunale di cassazione.

Questo avviso, il quale rivestito dell' approvazione del primo console ha il carattere di una decisione, o decreto del governo, proibisce dun-

(1) Le disposizioni di questa legge dei 29 pratile anno 6 richiamate dal consiglio di stato nel suo avviso, potrebbero a prima vista sembrar contrarie all'articolo 23 di quella dei 18 vendemmiale dello stesso anno, e far credere, che fin d'allora il legislatore avesse avuta l' intenzione d'interdire il rimando al corpo legislativo, ma fa d' uopo ricordarsi, onde avere su questo punto un' idea esatta, che prima dei 18 vendemmiale an. 6, non esisteva, che un solo consiglio di guerra per ciascuna divisione militare; che i secondi consigli, i quali furono stabiliti allora, non furono rivestiti degli stessi poteri dei primi; ch' eglino non dovevano conoscere direttamente ed al primo aspetto dei delitti militari, ma soltanto *in caso di nullità pronunciata delle sentenze emanate dai primi consigli*; che l' attribuzione immediata, e diretta, ed il diritto di conoscere come i consigli di guerra creati dalla legge dei 13 brumale anno 5 di tutti gli affari, non furono loro conferiti se non che dalla legge dei 27 fruttidoro dell' anno 6; che nell' intervallo era stata fatta la legge dei 29 pratile anno 6, perchè si rendeva allora necessaria, ma che le sue disposizioni, l' esecuzione delle quali è stata prescritta dall' avviso del consiglio di stato dovettero in qualche modo essere considerate come annullate dalla promulgazione di quella dei 27 fruttidoro anno 6, che dava (all' articolo 1) ai consigli creati dall' articolo 19 della legge dei 18 vendemmiale anno 6, un diritto eguale a quelli ch' erano stati stabiliti dalla legge dei 13 brumale anno 5, e prescrisse (all' articolo 2) che in caso di nullità delle sentenze pronunciate dall' uno o dall' altro dei due consigli di guerra di ciascuna divisione militare si rimanderebbe (nella stessa divisione) davanti a quello, che non aveva conosciuto l' affare, per esservi proceduto ad un nuovo giudizio.

que oggidì ogni rapporto al corpo legislativo, e se il consiglio di revisione è nel caso di annullare successivamente varie sentenze pronunciate nello stesso affare, egli deve sempre, uniformandosi a questo parere, rimettere ad un consiglio di guerra di una divisione vicina, il quale non abbia conosciuto ancora l'affare; dopo che i due consigli di guerra della divisione, dove è stato commesso il delitto, sono stati chiamati successivamente a conoscerne.

Fa d'uopo osservare a questo riguardo, che quando anche un consiglio di guerra fosse stato cangiato, o rinnovato intieramente dopo pronunciata la sentenza, egli è sempre riputato essere il medesimo, e che sarebbe per conseguenza cosa irregolare il rimandare davanti a lui in qualunque epoca, acciocch'egli istruisse di nuovo una procedura, la quale davanti a lui sarebbe già stata istruita.

Del resto, allorchè il consiglio di revisione si crede obbligato ad annullare una seconda sentenza pronunciata nello stesso affare, deve metter egli stesso maggior circospezione ed attenzione nei motivi, che lo inducono, e soprattutto nella esposizione di questi motivi, ed aver riguardo, che alcuna omissione, alcuna negligenza nel preparatorio della propria sua decisione, non osti al corso della giustizia, e non dia una opinione svantaggiosa della chiarezza della legislazione o dell'attitudine degli organi della giustizia nell'intendere il senso, ed applicarne le disposizioni.

Non si deve dedurre da queste espressioni; *salvo il ricorso, se v' è luogo in seguito, al tribunale di cassazione*, le quali ritrovansi nell'avviso del consiglio di stato, che la nullità repli-

cata delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra, apra un mezzo straordinario a far uso di questa facoltà; è di tutta evidenza, e deve essere ben inteso, che queste espressiòni non introducono punto un nuovo diritto, e che fa d'uopo seguire ciò ch' è generalmente prescritto in questo rapporto.

Le regole che ho ricordate, risultano come si vede, da un atto del governo che riguarda specialmente i consigli di revisione, ed i consigli di guerra, e questo atto non è stato giammai richiamato da veruna disposizione posteriore relativa a questi tribunali; má siccome la legislazione generale sopra questa materia ha provato dopo quest' epoca dei gran cambiamenti, devo farlo quì rimarcare, ed offerire come un opinione le seguenti osservazioni.

Io sono di parere, e sono anche persuaso, che le espressioni dell' avviso del consiglio di stato, *salvo il ricorso al tribunale di cassazione*, riferivansi ad una disposizione della legge dei 27 ventoso anno 8 sopra l' organizzazione giudiziaria (1), secondo la quale la corte di cassazione era chiamata a portar una decisione in sezioni riunite, allorchè dopo una prima cassazione, la seconda sentenza sopra la materia veniva impugnata con gli stessi mezzi della prima, e questa disposizione della legge dei 27 ventoso anno 8, è stata modificata da quella dei 16 settembre 1807.

A termini di quest' ultima legge, allorchè due decreti, o sentenze definitive pronunciate nel medesimo affare dai tribunali ordinarj sono state an-

(1) Vedi l' articolo 78 della legge dei 27 ventoso anno 8.

nullate per gli stessi motivi dalla corte di cassazione, vi è luogo necessariamente ad interpretare la legge, e questa interpretazione è data nella forma dei regolamenti di pubblica amministrazione, vale a dire, da una decisione del consiglio di stato approvata da S. M. I. e R. L' interpretazione può anche aver luogo dopo una prima nullità, se la nuova sentenza è impugnata cogli stessi mezzi, che quella di già annullata, ma in questo caso la corte di cassazione ha la facoltà di giudicare o di reclamare l' interpretazione, quando nell' altro l' interpretazione è indispensabile (1).

Ragionando per analogia, ed applicando questi principj alla procedura militare, converrebbe concluderne, che allora quando un giudizio militare è stato annullato, e che il nuovo viene impugnato cogli stessi mezzi del precedente, il consiglio di revisione, il quale rimpiazza presso a poco, la corte di cassazione per le materie militari, può giudicare, s' egli lo crede conveniente, o riferirne al consiglio di stato per l' interpretazione con obbligo tuttavia di domandare necessariamente questa interpretazione nel caso di un terzo appello in revisione contro un terzo giudizio, il quale fosse impugnato cogli stessi mezzi, che i due primi; ma oltre che il consiglio di revisione non può giudicare in sezioni riunite e sotto la presidenza del gran giudice, ciò che la legge prescrive formalmente allorchè la corte di cassazione si occupa di una seconda dimanda fondata sopra i medesimi motivi della prima, si deve con-

(1) Vedi gli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 16 settembre 1807.

siderare egualmente, che un terzo giudizio militare non potrebbe essere sottoposto al medesimo consiglio di revisione che ha conosciuto i due primi, e che nascerebbero molti inconvenienti, se il consiglio di revisione non reclamasse l'interpretazione della legge al momento in cui gli viene assoggettata la seconda dimanda.

Io penso dunque, che nello stato attuale della legislazione, i rimandi al corpo legislativo, che venivano prescritti dalla legge militare sono rimpiazzati oggidì, e negli stessi casi, dai rimandi al consiglio di stato, e che allora quando un secondo giudizio militare viene impugnato cogli stessi mezzi, che hanno fatto annullare il primo, il consiglio di revisione deve subito reclamare l'interpretazione della legge.

La necessità di stabilire l'uniformità nelle operazioni, e le decisioni dei tribunali viene in appoggio della mia opinione, e sono sopratutto portato ad indicare questo metodo come più convenevole, e più regolare considerando ch' esso è formalmente prescritto dal decreto 12 novembre 1806 per i giudizj dei tribunali marittimi (1).

(1) Vedi l'annotazione in seguito all'articolo 58 del decreto 12 novembre 1806.

Sezione II.

Della cassazione delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra permanenti.

§ I. *Da chi, come, ed in qual caso il ricorso in cassazione può essere esercitato.*

E' riconosciuto per principio generale, che le sentenze militari non possono essere rimandáte alla corte di cassazione; i consigli di revisione sono istituiti per rimpiazzare questo grado di giurisdizione, e si capisce, che la celerità che richiede l'amministrazione della giustizia militare è incompatibile affatto colla lentezza, che trae seco necessariamente un ricorso in cassazione, le quali in materia criminale cagionerebbero dei ritardi assai pregiudizievoli all' esecuzione delle sentenze; un articolo però della legge dei 27 ventoso anno 8 sopra l'organizzazione giudiziaria dell'impero (1) autorizza il ricorso in cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di terra, e di mare, ma soltanto per causa d'incompetenza o di eccesso di potere, ed allora quando questo motivo viene prodotto da un cittadino non militare, nè eguagliato ai militari per causa delle proprie funzioni.

Questo articolo, restringendo troppo la facoltà di ricorrere in cassazione nei due casi d'incompetenza o di eccesso di potere, aprirebbe però la via ad un gran numero di abusi, se si ap-

(1) Vedi l'articolo 77 della legge dei 27 ventoso anno 8.

plicasse ai militari, mentre sotto lo specioso pretesto di uno di questi due casi radicali, i condannati non mancherebbero quasi mai per guadagnar tempo, di appellarsi alla cassazione malgrado la certezza che avrebbero di soccombere nel loro appello; ma si vede che il legislatore ha interdetta questa facoltà ai militari, ed a quelli che sono considerati come tali, o sono ad essi eguagliati a motivo delle loro funzioni.

I consigli di guerra sono in quel caso molto evidentemente i giudici naturali degl'inquisiti: l'incompetenza non può essere citata, almeno per conto della qualità della persona, e bastano i consigli di revisione per apprezzare le allegazioni di eccesso di potere, senza che sia necessario di ricorrere al tribunale di cassazione, il quale non forma pei giudizj militari, come lo fa in materia ordinaria, un gradino della giurisdizione criminale.

Lo scopo della legge dei 27 ventoso anno 8 è stato quello d'impedire, che i cittadini non militari fossero sottratti ai tribunali ordinarj, fuori dei casi specialmente indicati dalle leggi, e tradotti davanti ai tribunali militari pei delitti, la conoscenza esclusiva dei quali non è loro attribuita (1). Egli è dunque soltanto riguardo ai cittadini non militari, che le disposizioni di que-

(1) Si è veduto precedentemente al capitolo dei consigli di guerra permanenti, che le corti speciali create dalle leggi dei 18 piovoso anno 9, e 23 fiorile anno 10 prendono cognizione contro qualunque persona dei delitti, il giudizio dei quali è loro attribuito, ed i consigli di revisione devono invigilare acciò, che i consigli di guerra permanenti non usurpino le attribuzioni di questa corte col giudicare i delitti la conoscenza dei quali deve esser loro rimandata, quantunque siano stati commessi da militari in attività.

sta legge già richiamate devono avere la loro esecuzione, e queste sono straniere affatto a tutti gl' individui, i quali a motivo della loro qualità e delle loro funzioni sono ordinariamente sottoposti alla giurisdizione militare.

E' vero che in certi casi, e sopratutto riguardo agl' individui eguagliati ai militari a causa delle loro funzioni, la discussione sopra la loro qualità può essere precisamente la base del loro ricorso per pretesa incompetenza o per eccesso di potere, e che per quello, che li riguarda, può, come si è veduto precedentemente, esservi diversità di opinioni, allora quando l'inquisito compreso sotto una denominazione generale non è espressamente e nominatamente indicato nella nomenclatura degli individui che devono essere giudicati dai consigli di guerra; ma se il consiglio di revisione ha confermato, al capitano relatore incaricato dell' esecuzione delle sentenze spetta di determinarsi sopra la trasmissione da farsi dell' appello in cassazione, e di far eseguire immediatamente o di sospendere l'esecuzione secondo le circostanze, e sotto la sua responsabilità.

Non si può dissimulare, che se si tratta per esempio di una condanna capitale, questa responsabilità è grande; questa cura importante riguarda però il solo capitano relatore. Un esempio rimarchevole viene in appoggio di questa asserzione.

Si trattava in specie di tre individui, i quali in un attruppamento armato, avevano arrestato e saccheggiato sulla strada maestra un carro appartenente allo stato, che supponevano carico di denaro. Erano stati presi muniti delle loro ar-

mi, e nel momento del loro arresto uno di essi aveva stilettato due gendarmi. Rimandati prima ad una commissione militare, reclamati poscia dai tribunali criminali ordinarj, erano stati riconosciuti giudicabili da un consiglio di guerra a termini delle leggi dei 30 pratile anno 3 e 1 vendemmiale anno 4 sopra gli attruppamenti armati, e si erano dati degli ordini in conseguenza. Convinti del delitto ad essi imputato, questi accusati furono condannati alla pena di morte, e la condanna fu subito confermata dal consiglio di revisione; ma fin dall' origine della procedura eglino avevano declinata la competenza militare, e sopra il rifiuto del capitano relatore di trasmettere l' appello in cassazione, il procurator generale senza aver riguardo alla linea di demarcazione che separa i diversi poteri, aveva creduto di poter fare questa trasmissione. La sentenza aveva nondimeno ricevuto la sua esecuzione nel termine prescritto dalla legge dei 13 brumale anno 5. I condannati non erano nè militari, nè eguagliati ai militari, ma erano stati presi in un attruppamento armato: questa circostanza stabiliva assai evidentemente la competenza militare, ed era facile d'altronde di riconoscere, che lo spirito di partito, il quale ancora non era estinto nel dipartimento teatro del delitto, sebbene fosse verso il fine dell' anno 9, aveva avuto gran parte alla specie di lotta ch' era insorta in questa circostanza fra i tribunali ordinarj, ed i tribunali militari. Non fu disapprovata la condotta del capitano relatore, la corte di cassazione non pronunciò, e convien tenersi strettamente al principio cônsacrato dalla legge e dalla natura delle cose, da cui risulta, che il capitano re-

latore è solo incaricato sotto la sua responsabilità di trasmettere s' egli lo giudica conveniente, gl' appelli in cassazione contro i giudizj militari.

Da un altro canto, si può citare un numero assai grande di esempj, in cui la corte di cassazione ha annullate per causa d' incompetenza o eccesso di potere delle sentenze pronunciate dai consigli di guerra, specialmente negli affari nei quali questi tribunali non avevano potuto stabilire la loro competenza, se non se per causa della materia; ma questi esempj non possono essere considerati, che come casi straordinarj: eglino hanno singolarmente maggior rapporto alle sentenze prounuciate in quelle classi, che erano state attribuite per il momento ai consigli di guerra, ed è facile l' accorgersi, che quello che si è praticato in alcune circostanze riguardo a quei tribunali considerati come tribunali di eccezione, e per racchiudere in limiti più angusti la giurisdizione che loro era stata data sopra i cittadini non militari, non deve esser presa per norma, allorchè si tratta del giudizio dei militari, o degl' individui, che sono loro eguagliati, i giudici naturali dei quali sono questi consigli.

CAPITOLO IV.

Dei consigli di guerra speciali.

Fino all' epoca dell' anno 12 il delitto di diserzione era stato giudicato dai consigli di guerra permanenti (1), ma il decreto emanato dal governo li 19 vendemmiale di quell' anno, sopra rapporto del ministro della guerra, commise ai consigli di guerra speciali la cognizione esclusiva di tutti i casi di diserzione.

Il titolo 2.° di questo decreto regola la formazione, e la competenza dei consigli di guerra speciali (2); la giurisdizione di questo tribunale si estende sopra tutti i sott' uffiziali e soldati accusati di diserzione (*b*), e sopra tutti i coscritti, i quali essendo stati condannati come refrattarj dai tribunali di prima istanza (3) disertano dal deposito particolare, a cui per questo titolo de-

---

(1) Vedi i titoli 1 e 2 della legge dei 21 brumale anno 5 riguardante la diserzione al nemico, ed all'interno. (*a*)

(2) Vedi gli articoli 16, 17, e 21 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(3) Vedi la legge dei 16 fiorile anno 11.

(*a*) Fu soltanto all' epoca dei 18 maggio 1808 che questo decreto dei 19 vendemmiale anno 12 fu reso comune alle truppe del regno d' italia con decreto di S. A. R. il Principe Vicerè come da lettera di S. E. il ministro della guerra del regno dei 18 maggio e 27 giugno 1808.

(*b*) Un decreto di S. M. I. e R. dei 2 febbrajo 1812, ha sottoposto alla pena di morte qualunque ufficiale convinto di aver formato un complotto di diserzione, o d' avervi avuto parte (vedi lo stesso decreto).

vono essere riuniti, allora quando vengono arrestati. (1)

Sezione I.

Formazione, e convocazione dei consigli di guerra speciali.

I coscritti refrattarj, vale a dire, quelli che non hanno ubbidito alla chiamata, o abbandonano dopo di essersi presentati il distaccamento o deposito di cui fanno parte, non sono per questa disubbidienza soggetti ai consigli di guerra speciali. I coscritti disubbidienti vengono denonciati dal capitano di reclute al prefetto del dipartimento a cui appartengono: questo amministratore li dichiara *refrattarj*; e sulla semplice presentazione di questo decreto, il tribunale di prima istanza del domicilio è tenuto senz' altro esame, e senza alcuna preventiva discussione a pronunciare contro di essi la multa indicata dal prefetto (2). Questa multa la quale non può essere minore di lire 500, nè oltrepassare le lire 1500 è solvibile tanto dal padre, che dalla madre del coscritto refrattario.

Non si può generalmente considerare come di-

(1) Vedi gli articoli 1, 2, e seguenti del decreto dei 19 vendemmiale anno 12, sopra la formazione, ed il collocamento dei depositi di coscritti (a).

(2) Vedi la legge dei 17 ventoso anno 8, quella dei 6 fiorile anno 11, e l' articolo 69 del decreto imperiale dei 8 fruttidoro anno 13.

(a) Vedi in oltre il decreto dei 23 novembre 1811 pei disertori graziati, i quali disertano un'altra volta o non raggiungono il corpo a cui sono destinati.

sertore se non quello, il quale ha raggiunto un corpo, ha passato sotto le bandiere, e le ha abbandonate; il decreto dei 19 vendemmiale fa una eccezione a questa regola generale (1); ma conviene guardarsi dall' estendere da un caso all' altro la rigorosa disposizione, che vi s' incontra; e per stabilire la competenza di un consiglio di guerra speciale riguardo ad un coscritto è necessario prima, che il tribunale di prima istanza lo abbia condannato come refrattario, e poscia che dopo di essere stato arrestato, e collocato in virtù di questa condanna in uno dei depositi denominati nel decreto dei 19 vendemmiale anno 12, egli se ne sia allontanato senza permesso.

I membri dei consigli di guerra speciali vengono nominati nell' interno dal comandante d' armi della piazza, o dal comandante del luogo dove si ritrova il corpo dell' accusato; all' armata, la nomina appartiene al generale di brigata, sotto gli ordini del quale si trova il corpo. (2) I membri del consiglio di guerra speciale sono in numero di sette, come quelli dei consigli di guerra ordinarj; il consiglio di guerra speciale è preceduto da un officiale superiore (vale a dire s' intende di un officiale, che abbia almeno il grado di capo battaglione, o squadrone) quattro capitani e due tenenti vi siedono in qualità di giudici: un officiale di stato maggiore, di gendarmeria, o della guarnigione, che abbia almeno il grado di tenente vi fa le funzioni di relatore, e di procurator imperiale (o regio), e viene assistito nelle sue

(1) Vedi l' articolo 16 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.
(2) Vedi l' articolo 18 dello stesso decreto.

operazioni da un cancelliere la di cui scelta è a lui lasciata, e deve esser preso fra i sotto uffiziali. (1) Il decreto del governo vuole, che i membri del consiglio vengano scelti ordinariamente e per l' interno nei diversi corpi della guarnigione, ed all' armata nei diversi corpi sottoposti agli ordini di un medesimo generale di brigata, e sieno comandati per questa operazione per turno di ruolo, ed all' ordine dal comandante d' armi, o dal generale di brigata, la vigilia soltanto del giorno in cui si deve riunire il consiglio. E' però stato preveduto il caso, in cui non vi fosse nella piazza, o sotto il comando del generale di brigata altro corpo, che quello dell' accusato; tutti i membri del consiglio possono allora esser presi dal corpo; ed in difetto di un numero sufficiente di ufficiali del corpo per formare il consiglio, si possono chiamare dalla guarnigione, o dalla truppa più vicina gli officiali di cui si abbisogna. (2)

Fuori del caso di malattia ben provata, o di un legittimo impedimento riconosciuto, gli ufficiali comandati per formare il consiglio di guerra speciale non possono dispensarsene sotto pena di destituzione. (3)

Il consiglio di guerra speciale è essenzialmente temporaneo: egli viene formato per ciascun affa-

---

(1) Vedi l'articolo 17 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12. Le funzioni di relatore e di procuratore imperiale (o regio) saranno riunite in questa circostanza, come lo sono oggidì quelle dell'accusator pubblico e del commissario di governo nei tribunali ordinarj di repressione, nelle mani del procurator generale, imperiale (o regio).

(2) Vedi l'ultimo paragrafo dell' art. 19 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(3) Vedi l' art. 20 dello stesso decreto.

re, e sciolto subito ch' egli ha pronunciato sopra il delitto, che ha dato motivo alla sua convocazione, l' ufficiale che ha concorso a formare un consiglio speciale, non può essere chiamato ad un altro consiglio, se non se al suo turno di ruolo, e quello che ha esercitate una prima volta le funzioni di relatore, non può esercitarle immediatamente in un secondo affare (1). Il legislatore ha molto ben manifestata la sua volontà di far concorrere egualmente tutti gli ufficiali al servizio straordinario dei consigli speciali, e la regola da lui prescritta deve essere rigorosamente osservata.

§. I. *Competenza dei consigli di guerra speciali*.

I consigli di guerra speciali non possono far conoscenza di alcun delitto fuori di quello di diserzione; ma di questo in qualunque caso; eglino sono giudici del fatto, e delle circostanze aggravanti, e dei differenti caratteri della diserzione (2). Eglino applicano secondo che vi è luogo la pena dei lavori pubblici, quella della palla, e la pena capitale. (3)

Quindi il disertore all' interno (4) se la sua di-

(1) Vedi l'art. 22 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi gli articoli 16 e 21 dello stesso decreto.

(3) Vedi l' articolo 44 dello stesso decreto.

(4) L' articolo 58 del decreto dei 8 fruttidoro anno 13 ha cangiate, e rese più rigorose rapporto ai supplenti dei coscritti le disposizioni del decreto 19 vendemmiale anno 12, e quelli fra quest' individui i quali non raggiungono o disertano devono essere condannati dal consiglio di guerra speciale a cinque anni di palla, invece di tre anni di pubblici lavori, che prononcia il decreto contro i disertori all' interno. Questo accrescimento di pena non è la sola innovazione importante, che presenta questo articolo 58; si vede ancora ch'egli colloca nella classe dei disertori i supplenti dei coscritti, *che non*

diserzione è semplice; viene punito con tre anni di lavori, ma questa pena cresce di due anni per ciascuna delle seguenti circostanze aggravante il delitto principale: se la diserzione non è stata individuale, vale a dire se due o più individui appartenenti allo stesso corpo hanno disertato insieme; se il colpevole era in servizio o ha scalate le mura, s' egli ha disertato dall' armata o da una piazza di prima linea; s' egli ha asportato degli effetti somministrati dallo stato o dal corpo (1).

La pena della palla deve essere sempre di dieci anni almeno; essa è applicabile a quello che diserta allo straniero, al disertore all' interno, che ha asportato effetti o vestiario appartenenti ai suoi camerata, al disertore all' interno ch' è recidivo, in fine al disertore che fugge dal luogo dove egli subisse la pena dei lavori pubblici; la pena della palla è come quella dei pubblici lavori suscettibile di essere accresciuta di due anni per ogni circostanza aggravante nelli tre primi casi enunciati nel paragrafo, che precede (2).

In fine i disertori incorrono la pena capitale allora quando disertano all' inimico, ch' eglino sono capi complotto di diserzione, ch' eglino diser-

---

non hanno raggiunto il corpo, e ch' egli ordina di giudicarli, e punirli come tali, quando che, per massima generale niuno può essere considerato disertore se non quando ha raggiunto un corpo, ed è passato sotto le bandiere, o almeno, allorchè essendo stato dichiarato coscritto refrattario, e condannato alla multa dai tribunali di prima istanza, egli è stato arrestato in seguito, e si è poscia allontanato dal deposito, dove sono riuniti i coscritti refrattarj condannati in conformità del decreto dei 19 vendemmiale anno 12 per essere diretti ai corpi.

(1) Vedi l' articolo 72 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l' articolo 70 dello stesso decreto.

tano in sentinella o con le loro armi, o con quelle dei loro camerata, o che essendo disertati allo straniero vi hanno preso servizio, e vi sono passati per la seconda volta (1).

Tutti gl' individui riconosciuti colpevoli di diserzione indipendentemente dall' applicazione di una delle pene sopra descritte sono condannati in tutti i casi ad una multa di lire 1,500 in conformità della legge dei 27 ventoso anno 8., le disposizioni della quale vengono richiamate nel decreto dei 19 vendemmiale anno 12 (2).

Io ho parlato soltanto delle differenti pene, che i consigli di guerra speciali possono applicare, perchè il loro codice è assai ristretto, mentre la loro competenza trovasi limitata ad un solo delitto, la pena del quale varia secondo i caratteri di gravità, che accompagnano la diserzione, e che in un picciolissimo quadro ho potuto presentare appresso a poco tutti i casi di cui hanno ad occuparsi; non entra nel mio piano di parlare dell' organizzazione, della direzione e della disciplina delle case dove sono mandati i disertori per subire la loro pena; ma non è inutile di rammentare, che con un atto di quel salutare prevedimento, il quale abbraccia tutto tanto fuori, che dentro dell'impero, Sua Maestà Imperiale e Reale non ha voluto confondere cogli individui condannati per delitti ordinarj i militari riconosciuti soltanto colpevoli di diserzio-

(1) Vedi gli articoli 67 e 68 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l'articolo 9 della legge dei 27 ventoso anno 8, l'articolo 56 del decreto 19 vendemmiale anno 12, e l'istruzione del ministro della guerra dei 11 gennaro 1807.

ne, e che malgrado la severità, che deve essere usata nella repressione di questo crimine così contrario al punto di onore, ed al carattere nazionale del soldato; S. M. ha voluto, che si passassero ogni sei mesi delle riviste nelle officine dei condannati alla palla ed ai pubblici lavori; ed ha permesso al suo ministro della guerra di presentargli dei rapporti a favore di quelli fra i condannati, che per la loro condotta, subordinazione, e attività nei lavori sembrassero meritevoli di ottenere la loro grazia od un raddolcimento alla loro pena (1).

§ II. *Modo di procedere davanti i consigli di guerra speciali.*

Il decreto dei 19 vendemmiale anno 12 impone a ciascun capo di corpo o di distaccamento militare l' obbligo di denunziare i sott' ufficiali o soldati, i quali avendo abbandonate, o non avendo raggiunte le loro bandiere vengono riputati disertori (2). Deve questa denunzia esser fatta nelle ventiquattro ore che seguono il momento, in cui a norma delle leggi e dei regolamenti, i militari si ritrovano in stato di diserzione. L' om-

(1) Vedi l'articolo 53 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12. La grazia di cui si tratta in questo articolo non è accordata allorchè vi è luogo da S. M. I. R. se non se nel suo consiglio privato, e secondo le formalità determinate dall'articolo 86 del senato consulto organico dei 16 termidoro anno 10.

(2) Lo stesso obbligo viene imposto ad ogni capo o comandante di un deposito di coscritti refrattarj arrestati dopo la loro condanna, poichè allora quando abbandonano il deposito, questi coscritti sono dichiarati in istato di diserzione.

missione per parte dei capi, o la loro negligenza a questo riguardo fa loro incorrere la pena di quindici giorni d' arresto forzato, la pena può essere anche maggiore secondo le circostanze (1).

La denunzia, che dal decreto viene qualificata querela è portata nell'interno dell' impero (o del regno) al comandante d' armi o del luogo, ed all' armata al generale di brigata sotto gli ordini del quale trovasi collocato il corpo o distaccamento. Ella deve essere inscritta sui registri delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nelle ventiquattr' ore da incominciarsi dal momento in cui è stata portata; ed il capo del corpo è tenuto ad unire al registro la ricevuta della querela, che gli deve essere rilasciata dall' officiale a cui il decreto ordina di portarla (2). La querela deve far menzione del nome, cognome e patria dell' accusato di diserzione, del suo domicilio al momento del suo ingresso al servizio, della sua età, e del suo grado: ella deve contenere i suoi connotati esatti, indicare a qual corpo egli appartiene, e presentare la nota dei testimonj, che possono dare degli schiarimenti (3).

L' officiale superiore al quale è portata la querela, deve porvi in calce: *sia informato come vien requisito*, s' egli giudica che vi sia luogo a perseguitare sottoscrive quest' ordine, ed indica nominatamente in calce della querela il relatore, che dovrà far l' istruzione: s' egli crede al con-

(1) Vedi l' articolo 23 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.
(2) Vedi l'articolo 23 dello stesso decreto.
(3) Vedi l' articolo 24 ivi.

trario di dover ricusare l'autorizzazione, enuncia la sua decisione con quest'altra formula; *non v'ha luogo ad informare*; in quest'ultimo caso egli è tenuto a darne conto nelle ventiquattr'ore al ministro della guerra, il quale decide definitivamente sopra i motivi del rifiuto d'informare. (1).

Allora quando l'informazione viene autorizzata, s'incomincia subito l'istruzione del processo; il relatore interroga l'accusato s'egli è arrestato, (a) costituisce se vi è luogo le prove materiali del delitto, fa citare i testimonj, e rilascia a questo effetto una citazione, che vien loro portata da un ordinanza.

Le dichiarazioni dei testimonj vengono ricevute l'una dietro l'altra, ed inscritte sopra un solo volume, come viene praticato per l'istruzione della procedura davanti i consigli di guerra ordinarj: esse sono egualmente sottoscritte dal testimonio, dal relatore, e dal cancelliere: e se il testimonio non sa, o non vuole sottoscrivere ne viene fatta menzione (2). Le forme prescritte per l'interrogatorio dell'accusato, e la relazione dei processi verbali, che provano il risultato di questa operazione, sono appresso a poco gli stessi, che in materia militare ordinaria, salvo che in vece di essere inscritti l'uno dietro l'altro sopra un solo libro, e separati soltanto dalle firme, gl'interrogatorj, come anche le risposte di ciascun accusato, allorchè ve ne sono più di una devono

(1) Vedi gli articoli 25 e 26 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi gli art. 26, 27, 28, 29, e 30, dello stesso decreto.

(a) Vedi il decreto imperiale dei 4 ottobre 1811 che proibisce i giudizj contumaciali per diserzione.

essere compendiate, ed inscritte sopra un libro separato (1).

§ III. *Seduta dei consigli di guerra speciali, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

Subito, che l' informazione è terminata (ed il decreto dà solamente il termine di tre giorni per l' istruzione ed il giudizio), il consiglio di guerra speciale deve essere radunato, egli tiene la sua seduta nell'interno dell' impero (o del regno) presso il comandante d' armi se ve n' esiste uno titolare, o nel palazzo della municipalità nei luoghi, dove non vi è comandante. All' armata il consiglio si raduna sotto una tenda, che viene eretta a tal effetto (2).

Le sedute dei consigli di guerra speciali devono essere pubbliche (3).

E' data lettura al consiglio speciale dell' informazione, delle carte della procedura, e del processo verbale dell' interrogatorio (4); poscia l' accusato deve essere interrogato nuovamente dal presidente; il decreto non ne dice nulla: ma giacchè devono i testimonj deporre vocalmente avanti il consiglio speciale, che il decreto ne fa espres-

(1) Vedi gli articoli 31, 32, e 33 dello stesso decreto, ed il capitolo dei consigli di guerra permanenti.

(2) Vedi gli articoli 34, e 43 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(3) Vedi l' articolo 37 dello stesso decreto —. Questo articolo non lascia alcun dubbio sulla pubblicità delle sedute dei consigli speciali, poichè il presidente trovasi incaricato di far sortire gli astanti, onde il consiglio deliberi a porte chiuse.

(4) Vedi l' articolo 35 ivi.

sa menzione (1) al contrario della legge dei 13 brumale anno 5, la quale non lo prescrive; fa d'uopo concludere con certezza essere stata la volontà del legislatore, che l'accusato subisca un nuovo interrogatorio avanti i suoi giudici.

Si sente il relatore, e la parola rimane per ultimo all'accusato (2). Il decreto non parla tampoco di difensore officioso, ma siccome abbiamo già avuto occasione di rimarcarlo, essendo la difesa di diritto naturale, e generale, e le circostanze del fatto di diserzione (il quale non sembra per se stesso suscettibile di dar luogo a molte discussioni) essendo di natura a far aggravare, o modificare la pena, i militari, essendo d'altronde per la maggior parte pochissimo capaci di presentare e far valere dei mezzi di difesa, si rende indispensabile di concedere all'accusato un difensore anche davanti i consigli di guerra speciali, e se l'accusato non ne ha scelto alcuno, deve il relatore aver cura di nominargliene uno d'officio (3).

Terminata l'istruzione vocale, ed i dibattimenti, il presidente in nome e coll'assenso del consiglio speciale, propone le questioni, che risultano dalla querela (4); porta necessariamente la

(1) Vedi l'articolo 35 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l'articolo stesso.

(3) Vedi l'articolo 19 della legge 13 brumale anno 5.

(4) Fa d'uopo ben rimarcare, che questa disposizione, la quale obbliga a presentare tutte le questioni risultanti dalla querela, non deve punto impedire di proporre delle questioni sopra circostanze, che la querela non avrebbe indicate; e se il processo, ed i dibattimenti indicassero, che un individuo denunziato come disertore all'interno, fosse disertato con circostanze aggravanti ignorate prima, e poscia riconosciute, o

L 4 ch'egli

prima sopra il fatto di diserzione, devono poscia proporsi quelle, che sono relative alle circostanze della diserzione, senza che sia necessario d'incominciare dalle circostanze più gravi (1). Da ciò si arguisce, che il legislatore lasciando su questo punto ai presidenti dei consigli di guerra speciali una maggior facoltà ha voluto prevenire gl' imbarazzi e le incertezze sopra il maggior o minor numero delle circostanze aggravanti; ma i presidenti dei consigli non devono tralasciare di valersi nel proporre le questioni di un certo metodo il quale faciliti sempre più la deliberazione e la decisione dei giudicj. Le questioni sono lette in pubblico, ed alla presenza dell'accusato il quale dopo questa lettura deve essere ricondotto nelle prigioni (2).

Secondo che il locale lo comporta, il consiglio si ritira in una stanza vicina a quella dove egli ha tenuto la seduta, od altrimenti egli fa sortire gli astanti; comunque siasi, la deliberazione è

---

ch'egli fosse disertato allo straniero od al nemico, il presidente dovrebbe raccogliere il parere del tribunale sopra queste circostanze. I principj generali enunciati agli articoli 373, 379, e 396 del codice dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4, devono supplire al silenzio, od all' insufficienza della legge militare. Lo stesso codice proibisce (articolo 378) di proporre delle questioni sopra fatti stranieri all' atto di accusa qualunque siano le deposizioni dei testimonj; ma in materia di diserzione, il fatto è la stessa diserzione, l'atto di abbandonare le bandiere; tutto il rimanente non è che accessorio, e non può anche ordinariamente essere consegnato nella querela, poichè sovente s'ignora la sorte del disertore.

(1) Vedi l'articolo 36 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Davanti i tribunali ordinarj, allorchè vi è condanna, gli accusati sono ricondotti alla barra del tribunale, dove sentono dalla bocca del presidente la pronuncia della sentenza; ma si è potuto rimarcare, che ciò così non si usa davanti i tribunali militari.

segreta; il solo relatore vi è ammesso (1); i voti vengono raccolti dal presidente, incominciando dal grado inferiore, e dal meno anziano in ogni grado, come è stato prescritto pei consigli di guerra permanenti, e per i consigli di revisione ed il presidente è l'ultimo ad emettere il suo voto. Ciascun dei giudici da il suo voto in iscritto, e lo sottoscrive (2); l'inquisito viene assolto o condannato colla pluralità assoluta dei voti (3), e convien ricordarsi, che questa disposizione è dissimile di quella, che si pratica nei consigli di guerra permanenti, dove la pluralità in favore dell'accusato si forma di tre soli voti (4). La deliberazione deve aver luogo sopra ciascuna questione relativa alle circostanze della diserzione, come sullo stesso fatto principale (5), e se la questione sul fatto di diserzione viene risolta a favore dell'accusato, non vi è più luogo a deliberare sopra nessun'altra questione, poichè non esiste il delitto.

Il decreto dei 19 vendemmiale anno 12 proibisce ai membri dei consigli di guerra, sotto pena di prevaricazione di commutare, o diminuire le pene, che pronuncia questo decreto contro i disertori (6); quindi allora quando è formata la deliberazione sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, come si è detto colla pluralità dei vo-

(1) Vedi l'articolo 17 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l'articolo 38 dello stesso decreto.

(3) Vedi l'articolo 40 ivi.

(4) Vedi l'articolo 31 della legge dei 13 brumale anno 5, ed il capitolo dei consigli di guerra permanenti.

(5) Vedi l'articolo 36 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(6) Vedi l'articolo 41 dello stesso decreto.

ti, l'applicazione di una o d'altra pena non può mai essere un oggetto di discussione, e disparere fra i membri del consiglio speciale, mentre ciascuna di queste circostanze riconosciuta provata porta seco un aumento della pena principale, od una pena di specie differente, ed il titolo 9 del decreto 19 vendemmiale anno 12 (1) indica chiaramente le pene, che devonsi applicare, ed i differenti casi i quali cangiano la natura della pena, o ne accrescono la durata.

Ciascun corpo militare ha un registro destinato all'inscrizione delle sentenze dei consigli di guerra speciali; la sentenza tanto se assolve, come se condanna, viene inscritta sopra il registro del corpo a cui appartiene l'accusato, l'informazione, e le carte del processo devono esservi trascritte egualmente, e vi rimangono unite; la sentenza deve ricordare il nome, cognome, patria, domicilio, età, grado, e connotati dell'accusato (2) ed è questa formalità necessaria per provare l'identità dell'individuo assolto o condannato con quello, contro il quale era stata data querela (3).

Le sentenze pronunciate dai consigli di guerra speciali non sono soggette nè ad appello, nè a cassazione, nè a revisione; esse vengono eseguite per diligenza del relatore, in ciò che riguarda la pena, o la liberazione dell'accusato (4); quanto alla percezione della multa, che deve es-

(1) Indipendentemente dal titolo 9 di questo decreto, vedi egualmente l'articolo 58 del decreto dei 8 fruttidoro anno 13.
(2) Vedi l'art. 40 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.
(3) Vedi gli articoli 23, e 24 ivi.
(4) Vedi l'articolo 42 ivi.

sere sempre pronunciata contro il disertore, in caso di condanna ella deve farsi a termini del decreto dei 19 vendemmiale per diligenza e cura dell' amministrazione del demanio, e del registro; ma a norma di un istruzione del ministro della guerra in data dei 11 gennaio 1807, pubblicata con autorizzazione di S. M. l' imperatore e re, gli atti per la riscossione delle multe sono stati attribuiti ai prefetti (1), e si fanno a nome del ministro di stato, direttore generale delle reviste e della coscrizione.

L'esecuzione della sentenza deve sempre aver luogo all' indimani al più tardi, del giorno, in cui ella fu pronunciata; allora quando vi è condanna alla pena capitale, il disertore vien fucilato.

Quello che vien condannato alla pena della palla deve essere condotto alla parata, dove sente in ginocchio, e con gli occhi bendati la lettura della sua condanna; lo stesso si pratica pel condannato ai pubblici lavori, ad eccezione, che egli rimane in piedi, mentre gli si legge la sua sentenza, e non gli vengono bendati gli occhi; gli altri dettagli relativi all' esecuzione sono tutti militari, e totalmente fuori dell' ordine, che mi sono prefisso di trattare (3).

---

(1) Vedi i titoli 1, 2, e 3, dell'istruzione dei 11 gennajo 1807.

(2) Vedi gli articoli 76, 77, 78 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(3) Devo rammentare che in conformità della legge dei 18 germile anno 7 mentovata al capitolo dei consigli di guerra permanenti, ogni qualvolta un consiglio di guerra speciale pronuncia una condanna, egli deve condannare anche nelle spese.

Nelli otto giorni successivi alla condanna di un disertore, deve il comandante del corpo a cui appartiene, spedire al ministro della guerra due copie della sentenza pronunciata dal consiglio di guerra speciale: queste copie vengono certificate conformi all' originale dal comandante d'armi, o del luogo, o dal generale di brigata, dietro l'ordine del quale è stato convocato il consiglio di guerra speciale (1).

Una di queste copie certificate dal direttore generale della coscrizione il quale rappresenta in questo caso il ministro della guerra (2) viene poscia spedita al prefetto del dipartimento, a cui appartiene il condannato, per far proseguire il pagamento della multa; non vi è luogo a questo proseguimento, se non che dopo la sentenza del consiglio di guerra speciale è stata ratificata in conformità dell' articolo 10 della legge dei 17 ventoso anno 8, dal tribunale di prima istanza del circondario del domicilio del condannato, sopra la presentazione che gli viene fatta della copia di questa sentenza debitamente legalizzata; questa copia rimane depositata nella cancelleria, e viene trascritta per intero nella sentenza di omologazione (3).

---

(1) Vedi l'articolo 57 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) La legalizzazione deve oggidì essere apposta alle copie delle sentenze dei consigli speciali, dal ministro di stato direttore generale della coscrizione, e delle riviste, questo ministro è quello, che trasmette le copie ai prefetti, e da loro degli ordini per l'esecuzione. Vedi il decreto imperiale dei 8 luglio 1806, e l'istruzione ministeriale dei 11 gennaro 1807.

(3) Questo metodo è stato prescritto formalmente ai procuratori imperiali, (o regj) presso i tribunali di prima istanza, e l'omologazione non deve limitarsi alla semplice apposizione di una formula esecutoria in calce alla copia delle sentenze militari.

Il decreto dei 19 vendemmiale anno 12 accorda al consiglio di guerra speciale la facoltà di ordinare una più estesa informazione, allora quando l'istruzione non gli sembrasse completa; ma questa dilazione durante la quale può ritardarsi la decisione, non deve oltrepassare due volte ventiquattr'ore (1). Questa disposizione deve essere generalmente eseguita con rigore, poichè le procedure militari sono per loro natura del tutto sommarie e sopratutto in materia di diserzione la prontezza dell'esempio è della massima importanza per mantenere l'esatta disciplina, e prevenirne l'indebolimento; si capisce però facilmente, che in alcune circostanze allorchè si tratta di verificar dei fatti, delle allegazioni probabili, le quali sono capaci a stabilire, o distruggere la colpa dell'accusato, questo termine di quaranta otto ore non può essere se non che comminatorio, e che il generale, o il comandante per ordine del quale è stato convocato il consiglio speciale, non compromette la sua responsabilità raccogliendo, o facendo raccogliere con diligenza gl' indizj, senza i quali non potrebbe il consiglio speciale se non che pronunciare sopra i dubbj e presunzioni.

Allora quando un militare presente al corpo, e dal quale non ha il permesso di allontanarsi, lascia passare il termine, dopo cui egli viene considerato in istato di diserzione, qualunque siasi la prontezza degli atti d'istruzione, è ben verosimile, che tutto ciò che lo riguarda ha potuto verificarsi, e provarsi al momento in cui il

(1) Vedi l'articolo 34 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

consiglio viene formato; e certamente, una nuova dilazione di quarantott' ore, durante la quale il relatore deve ancora occuparsi a completare il processo, è più che bastante per dilucidare i dubbj, che potrebbero ancora sussistere, ma non è sempre così allora quando il consiglio speciale deve pronunciare sopra la sorte di un militare, il quale si è prima allontanato dalle bandiere con un permesso o congedo limitato, e non può essere considerato come disertore, se non se pel motivo, ch' egli non è raggiunto all' epoca dell' espiro di questo congedo, e che nel tempo, in cui egli doveva farlo, delle ragioni indipendenti dalla sua volontà, delle circostanze imperiose, dei motivi di una forza maggiore possono aver impedito il suo ritorno, arrestata, o sospesa la sua marcia, ed allora per quanto a me sembra deve la maggior circospezione dirigere la decisione del consiglio di guerra speciale, e sopratutto le operazioni preliminari del generale o comandante incaricato della convocazione del consiglio. Quest' ufficiale superiore può come si è osservato precedentemente ricusare l' autorizzazione dell' informazione, dando conto dei suoi motivi al ministro della guerra (1). Questa saggia precauzione del legislatore non deve essere negletta, e se la presunzione di diserzione riguardasse per esempio, un soldato od un sott' ufficiale, la condotta, subordinazione, e coraggio del quale gli avessero fin' allora meritata la stima costante dei suoi superiori, e che non fosse debitore che ai reali suoi servizj del favore di portarsi nella sua pa-

(1) Vedi il secondo paragrafo dell' articolo 25 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

tria a ricevere gli amplessi di sua famiglia, se tutte le circostanze anteriori smentissero la possibilità della diserzione per parte di questo militare, perchè il generale, o comandante, sopra gl' indizj, ch' egli ricevesse a questo riguardo per parte del capo del corpo, al momento in cui la querela gli fosse portata, non si ricuserebbe egli provvisoriamente di far informare sopra questa querela? perchè non si darebbe egli tutta la premura, onde avere tutti i mezzi possibili per conoscere i motivi della prolongata assenza di questo militare, di questa assenza, per cui il suo nome dovrebbe essere cancellato dalla lista dei bravi per essere inscritto fra quella dei vili? Certamente quell' ufficiale superiore, il quale agisse in questa guisa, non mancherebbe ai suoi doveri, nè incorrerebbe la riprensione del ministro; ed egli avrebbe secondato le intenzioni di S. M. l' imperatore, e re con risparmiare all' innocenza le persecuzioni riservate soltanto al delitto.

Nella proposta ipotesi la condanna non può, è vero, essere pronunciata che in contumacia (*a*), e le sentenze emanate in questo modo, essendo sempre annullate di pien diritto al momento in cui il condannato si presenta o viene arrestato, sembra a prima vista, che la condanna in contumacia non presenti, se non che pochi, o niuno inconvenienti, poichè il disertore non deve subire alcuna pena senza il giudizio contradditorio; ma questa considerazione è ben lontana dall' essere decisiva, e la condanna in contumacia, quando anche venga annullata in seguito

(*a*) Il traduttore rimanda di nuovo al decreto imperiale dei 14 ottobre 1811.

da un giudizio contradditorio non può essere indifferente. E' questa una misura disgustosa, e spiacevole, ed il cuore di un militare di onore deve sempre esserne offeso. Ma se la condanna in contumacia, la quale avrà colpito un' innocente sembra lasciar ancora per se stessa delle traccie penose, malgrado l' autenticità di una sentenza contradditoria, se la ferità, ch' ella ha prodotta è ancora aperta, e può rimanere perpetua a motivo della sua cicatrice, da quali funesti risultati non sarebbe ella seguita, se fosse divenuto impossibile di far subire al condannato un giudizio contradditorio! per non citare, che un solo esempio fra tante circostanze possibili, io riferirò quì un fatto, il quale potrà dare una idea esatta, e fissare l' opinione sopra il vantaggio, che offerir deve in questa materia una circospezione molto estesa.

Un sott' ufficiale di ussari già coperto di onorevoli cicatrici si era portato presso i suoi parenti in forza di una autorizzazione in buona forma, ch' egli aveva ottenuta dai suoi superiori. Prima dell' espiro di questo suo permesso, egli era stato incorporato d' ordine del ministro della guerra in un altro reggimento di cavalleria; nominato ufficiale poco tempo dopo, egli aveva fatto parte della spedizione di S. Domingo, ed onorato dalla confidenza dei generali, che la comandavano, egli era stato chiamato al grado di capitano di gendarmeria, ed era stato ucciso sul campo di battaglia per la difesa del suo principe, e della sua patria contro i ribelli; tutti questi fatti erano certi, riconosciuti, e provati dai certificati i più regolari, non che i più gloriosi per questo militare; ciò non ostante, o perchè

chè egli avesse negletto di dar parte del nuovo suo destino al capo del primo corpo a cui egli aveva appartenuto, o perchè la sua corrispondenza non fosse giunta esattamente, o infine perchè non si avessero avuti i dovuti riguardi ai suoi reclami; egli era stato denunziato per disertore al capitano relatore presso uno dei consigli di guerra della divisione in cui si ritrovava il primo corpo, e condannato in contumacia a cinque anni di ferri da questo consiglio di guerra, la giurisdizione del quale si estendeva allora sopra i disertori.

Questa sentenza di contumacia non fu nota alla famiglia del condannato se non che per mezzo degli atti diretti contro il padre pel pagamento della multa di 1500 franchi pronunciata contro suo figlio. Questo padre si affretta subito di raccogliere tutte le carte, che stabiliscono per una parte la costante attività dei servizj di suo figlio, e per l'altra il crudele, ma glorioso suo fine; egli si dirigge all'autorità civile, ed all'autorità militare; sollecita, prega, scongiura di venir in suo soccorso, di sospendere gli atti per la riscossione della multa; e sopratutto di prendere delle misure per far annullare la sentenza di contumacia, che ha sì ingiustamente piombato sopra suo figlio, e ne viene a funestar la memoria. Ciascuno è penetrato della giustizia di questo reclamo; ma la sentenza di contumacia esiste, ed il condannato non può risorgere dal sepolcro per venire ad annientarla.

Frattanto si dovrà permettere, che il nome di un ufficiale dell' armata francese, morto gloriosamente sul campo dell' onore, sia collocato fra quelli dei vili, che disertarono dalle loro bandie-

re? Che la sua memoria sia offesa da un falso giudizio? Sarà egli vero, che i suoi parenti, i quali piangono il colpo funesto, da cui fu colpito, abbiano da piangere egualmente sopra una sentenza più funesta assai, che lo ricopra d'infamia? Sarà egli vero finalmente, che a canto dei trofei d'armi, che immortaleranno la sua memoria, si abbia sempre da vedere questa fatal sentenza, la quale deve eternare un odiosa imputazione? Questa sola idèa è ributtante. La considerazione del pubblico bene, la necessità di riparare una grande ingiustizia, che venne fatta senza dubbio involontariamente, vengono in favore delle grida di un infelice padre; si danno degli ordini; il generale comandante la divisione, nella quale la sentenza di contumacia era stata fatta, convoca di nuovo il consiglio di guerra permanente; egli pone sotto i suoi occhi tutte le carte comprovanti i fatti, che si sono citati, ed i motivi della nuova sentenza danno alla memoria del defunto un' autentica soddisfazione.

La paterna pietà fece sparire in questa occasione la condanna in contumacia, e la riconoscenza dei bravi dell'armata francese dovette unirsi a quella di una desolata famiglia, che venne in questa guisa restituita all'onore: ma si riconosce facilmente, che questo fatto inusitato venne provocato da circostanze straordinarie, ed imperiose, e che in mille altri casi, dove il contumace, condannato mal a proposito, fosse egualmente nella fisica impossibilità di presentarsi, la condanna susisterebbe, e rimarebbe per sempre negli archivj del corpo a cui avesse appartenuto il condannato medesimo.

Ho parlato di una sentenza in contumacia, e

la ragione indica abbastanza, che in materia di diserzione, e mediante l' obbligo imposto ai capi dei corpi di denunziare i militari, che sono a loro soggetti nel termine di ventiquattro ore dopo una loro assenza irregolare (1), i consigli di guerra speciali devono assai di frequente giudicare in contumacia (*a*). D' altronde uno degli articoli del decreto 19 vendemmiale anno 12 (2) porta, che ogni affare verrà giudicato contraddittoriamente, od in contumacia nelli tre giorni, che seguono l' autorizzazione d' informare, e questa comandata disposizioue non permette di conciliare con la prescritta celerità il tempo, che seco porta ordinariamente la procedura in contumacia, e della quale ho avuto occasione di ricordare le formalità nel capitolo dei consigli di guerra permanenti; è nondimeno conveniente che il relatore presso il consiglio di guerra speciale faccia l' ordinanza di perquisizione della persona dell' accusato, e poscia quella, che dichiara l' accusato ribelle alla legge ec., ma in allora la dilazione dei dieci giorni, la quale doveva ordinariamente dividere queste ordinanze (3), viene rimpiazzata da una dilazione di ventiquattro ore soltanto, e l' affare viene portato in questo stato al consiglio speciale incaricato di pronunciare.

---

(1) Vedi l'articolo 23 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l' articolo 26 dello stesso decreto.

(3) Vedi il titolo 9 del codice dei 3 brumale anno 4, ed il capitolo dei consigli di guerra permanenti.

(*a*) Il traduttore ricorda di nuovo il decreto di S. M. I. e R. in data dei 14 ottobre 1811, che proibisce di giudicare in contumacia il delitto di diserzione. (V. lo stesso decr.)

Sezione II.

Delle formalità da adempirsi per parte dei consigli di guerra speciali, allorchè gl' inquisiti tradotti davanti ad essi sono nello stesso tempo accusati di diserzione e di qualche altro delitto.

Può succedere, che un accusato di diserzione sia nel medesimo tempo inquisito per un altro delitto (1); se questo delitto è più grave, e di natura ad essere punito con una pena più forte di quella della diserzione, il consiglio speciale deve rimandare l' accusato con le carte del processo davanti il tribunale, o militare, o ordinario, che ritrovasi competente per conoscerne; ed in questo caso la decisione del consiglio speciale deve essere partecipata al ministro della guerra; al contrario se il delitto è meno grave della diserzione, il consiglio deve procedere al giudizio; poichè è di principio generale che, allora quando un' individuo è congiuntamente inquisito per due o più delitti commessi prima ch' egli sia giudicato sopra alcuno, egli non deve subire altra pena che la più forte fra quelle suscettibili di essere applicate a questi differenti delitti (2).

Ma in quest' ultima ipotesi, vale a dire, alloraquando l' accusato sembra aver commesso uno o più delitti meno gravi della diserzione, se il consiglio speciale, il quale deve primieramente

(1) Vedi l' articolo 34 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l' articolo 446 del codice dei delitti, e delle pene dei 3 brumale anno 4.

giudicarlo come disertore, lo dichiara non colpevole, deve dopo d' averlo assolto sopra la prevenzione di diserzione, rimandarlo secondo che vi è luogo ad un tribunale militare, o ordinario, acciò egli vi subisca un giudizio, od anche al capo militare competente, se il fatto sembra di natura ad essere soltanto punito colle pene di disciplina.

Lo stesso metodo viene prescritto a tutti i tribunali di repressione, i quali hanno da giudicare degl' individui accusati di diserzione: eglino debbono rimetterli a disposizione dei capi militari, acciò siano rimandati davanti i consigli di guerra speciali, ogni qualvolta il delitto ad essi imputato indipendentemente dal fatto di diserzione, non merita pene più forti, o almeno così forti come questo stesso delitto; debbono farlo ancora allora quando dopo di aver giudicato degl' individui accusati di diserzione, i quali sarebbero stati tradotti davanti ad essi, per ordine dei consigli speciali, per fatti stranieri alla diserzione, eglino li hanno assolti o condannati a delle pene minori di quelle, che la loro diserzione è suscettibile d' incorrere.

Così saggie disposizioni devono essere eseguite con esattezza; esse tendono soprattutto a prevenire la confusione nell' ordine delle giurisdizioni, a mantenere la competenza esclusiva dei consigli di guerra speciali riguardo al delitto di diserzione, e ad impedire che sotto pretesto di giudicare i disertori, questi consigli speciali non estendano i limiti della loro giurisdizione, e non pronunzino sopra i delitti affatto stranieri allo scopo della loro istituzione.

L' esperienza ha nullameno provato, che l' or-

dine stabilito in questo rapporto dal decreto 19 vendemmiale anno 12 può dar luogo a qualche incertezza, ed ambiguità sopra ciò, che intendersi deve per pena più grave; ed in differenti circostanze i tribunali tanto ordinarj, che militari sonosi ritrovati nell'imbarazzo.

Sarebbe difficil cosa il dar quì delle regole certe ed invariabili sopra ciascuno dei casi, che possono presentarsi; si crede tuttavolta di poter stabilire un principio; che allora quando un disertore sarà nel medesimo tempo accusato di un delitto, che incorra pena afflittiva, ed infamante, egli debba essere sempre rimandato davanti i tribunali competenti, per conoscere di questo delitto, a meno che non sia la sua diserzione accompagnata da circostanze suscettibili di far applicare la pena capitale; e la ragione naturale di questo metodo si è, che i delitti i quali offendono la pubblica morale, e le leggi generali della società, sono realmente più gravi, ed annunciano una maggior depravazione di quella della diserzione, allorchè non è aggravata da circostanze criminali: la principal ragione si è, che il militare, il quale viene riconosciuto colpevole, e condannato per uno di questi delitti generali si ritrova confuso come tale cogli altri colpevoli criminali nei luoghi destinati ad espiare la loro pena; che in allora egli è molto più infamato agli occhi del popolo, e dell'armata medesima, e molto più umiliato ai suoi proprj che allora quando egli è condannato a pene militari, e collocato in officine militari, dove egli conserva ancora qualche porzione del suo vestiario, e ritrova gli antichi suoi fratelli d'armi; e finalmente, ch'essendo egli condannato soltanto come diserto-

re, ha la speranza, ed anzi la certezza a termini del decreto dei 19 vendemmiale anno 12*(1) di ottenere con una buona condotta qualche raddolcimento alla sua condanna, di riprendere il suo rango fra i bravi, e di essere ancora ammesso a combattere sotto le acquile trionfanti di S. M., ed a cancellare con qualche azione generosa la macchia, che gli ha impressa per il momento la sua diserzione.

Le pene afflittive, ed infamanti pronunciate dai tribunali ordinarj di repressione attraggono d'altronde seco la pena della pubblica esposizione, e le formalità, che accompagnano l'esecuzione delle sentenze pronunciate contro i disertori non imprimono mai sulla fronte dei condannati la medesima vergogna di questa esposizione, la quale per alcuni colpevoli viene ad essere la parte più penosa della condanna.

Ma ogni qualvolta i delitti imputati ad un disertore indipendentemente dal fatto di diserzione non possono dar luogo a delle pene afflittive ed infamanti, e provocano soltanto delle condanne correzionali, deve il delitto di diserzione essere considerato come più grave; ed il consiglio di guerra speciale deve subito occuparsene salvo nel caso di assoluzione in questo rapporto, a rimandare l'accusato, come è stato spiegato precedentemente davanti i giudici competenti per giudicarlo sopra i fatti stranieri alla diserzione.

Terminerò questo capitolo con una osservazione, che appoggia il fin quì detto.

Si è dubitato se si dovesse considerare in ma-

(1) Vedi gli articoli 49 e 53 del decreto 19 vendemmiale anno 12.

teria criminale ordinaria la pena di otto, dieci, o dodici anni di ferri senza ignominia, come *una pena più grave*, di quella per esempio di quattro anni di ferri accompagnata dal marchio sulla spalla; la negativa sembra aver prevalso, e l'ignominia, quantunque accessoria soltanto alla pena principale, essendo perpetua, ed indelebile; si è pensato, che qualunque pena di un certo numero di anni di ferri, che veniva accompagnata dal marchio era più grave di quella, che quantunque portata ad un maggior numero di anni di ferri non trovavasi riunita all' ignominia del marchio.

L'esposizione pubblica, è vero, non ha il medesimo carattere del marchio; esiste però una qualche analogia fra queste due circostanze accessorie della condanna principale, e si può presso a poco servirsi degli stessi motivi per assicurare, che una pena qualunque senza pubblica esposizione, (eccettuata la pena capitale) è meno umiliante, meno ignominiosa o meno grave, che qualunque altra pena di minor durata, ma che ritrovasi accompagnata dalla pubblica esposizione.

CAPITOLO V.

Delle commissioni militari.

SEZIONE I.

Definizione delle commissioni militari.

La sola denominazione di questi tribunali indica abbastanza, ch'essi sono temporanei, e non hanno come i consigli di guerra permanenti, ed i consigli di revisione, quel carattere di regolarità, il quale non lascia sussistere fra i tribunali ordinarj, ed i tribunali militari altra differenza che quella della qualità dei giudici, e dei rei e della maggior celerità nell' istruzione, nel giudizio, e nella esecuzione.

Le commissioni militari di cui si tratta, non hanno, e non possono fortunatamente aver nulla che fare con quelle che furono stabilite nel 1793, e 1794, al seguito delle armate, o create per ordine dei rappresentanti in missione nelle diverse città della Francia, le quali si occupavano del giudizio di tutti i delitti pretesi rivoluzionarj; e di cui li funesti archivj presentano fra le vittime tanti uomini rispettabili; esse sono egualmente straniere alle commissioni militari, le quali in conformità della legge dei 25 brumale anno 3 (1), erano incaricate di riconoscere l'identità degli emigrati rientrati.

---

(1) Vedi l' articolo 7. tit. 5 della legge 25 brumale anno 3. egli è così concepito; " Tutti i francesi emigrati ec. . . . . .

" egli.

§ I. *Competenze delle commissioni militari.*

L'esistenza delle commissioni militari speciali (1) viene ordinata dal decreto imperiale dei 17 messidoro anno 12, il quale ne regola l'organizzazione: la seduzione (ossia ingaggiamento doloso) era per il passato sottoposta tanto alla giurisdizione dei consigli di guerra permanenti (2), se veniva praticata nell'armata, e verso dei militari, quanto alle corti speciali create dalla legge 18 piovoso anno 9 (3), se veniva praticata fuori dell'armata, e da cittadini non militari; lo spionaggio era giudicato dai consigli di guerra permanenti (4). Il giudi-

„ eglino saranno in conseguenza giudicati da una commissio„ ne militare composta di cinque persone nominate dallo sta„ to maggiore della divisione d'armata, nell'estensione del„ la quale saranno stati arrestati. „ Vedi anche la legge dei 19 fruttidoro anno 5 articoli 16, e 17, e diverse altre leggi sopra questa materia.

(1) Vedi il decreto imperiale dei 17 messidoro anno 12 relativo ai giudizj dei seduttori e delle spie.

(2) Vedi l'articolo 11 titolo 1 del codice penale militare del 12 maggio 1793, la legge dei 4 nevoso anno 4, articoli 1, 2, 3, e 6; la legge dei 13 brumale anno 5 articolo 9 la legge dei 21 brumale anno 5, articoli 1, 2, 3, e del titolo 4 — Queste diverse leggi, e specialmente quella dei 4 nevoso anno 4, determinano i caratteri della seduzione; quella dei 21 brumale anno 5 definisce egualmente lo spionaggio.

(3) Vedi l'articolo 11 titolo 2 della legge 18 piovoso anno 9 relativa ai tribunali speciali prima del decreto dei 17 messidoro anno 12, il gran giudice ministro della giustizia aveva diramate delle istruzioni circolari sopra i mezzi di evitare il conflitto di giurisdizione fra i consigli di guerra, ed i tribunali speciali riguardo ai seduttori, sopra le circostanze, che stabilir dovevano la competenza dell'uno, e dell'altro di questi tribunali: il decreto del messidoro anno 12 ha sciolta ogni difficoltà.

(4) Vedi l'articolo 9 della legge dei 13 brumale anno 5, e gli articoli 2, 3 titolo 4 della legge dei 21 dello stesso mese.

zio di queste due specie di delitti, in qualunque luogo siano stati commessi, e qualunque sia la qualità degli individui, che se ne rendono colpevoli, è attribuita oggidì alle commissioni militari speciali esclusivamente (1):

La legge definisce per seduttore quello, il quale per mezzo del dinaro, di liquori innebrianti o con ogni altro mezzo cerca di allontanare dalle loro bandiere i difensori della patria, per farli passare al nemico, allo straniero od ai ribelli, ella punisce il delitto di seduzione con la pena capitale (2), e riconosce, ch' egli può essere praticato fuori dell' armata, come nell' armata, vale a dire verso dei cittadini non militari, come verso dei militari (3). Si deve considerare come seduttore quello, il quale senza l' autorizzazione del governo francese, (o italiano), arrola per una qualunque potenza straniera, amica, o non amica, quand' anche i cittadini arrolati non fossero militari, o non fossero giunti all' età della coscrizione, o l' avessero oltrepassata, e che si fossero presentati volontariamente ai reclutanti; il governo lo ha così deciso in modo formale; e secondo le istruzioni date su questa materia dietro l' ordine di S. M. I. R. allora primo console, la seduzione non risulta soltanto dalla provocazione per parte del reclutante all' arrolamento per lo straniero, ma ancora dall' atto d' ingaggiamento, ch' egli forma coi cittadini francesi, (o italiani) tanto se vi sono stati provocati, quanto se vi si sono abbandonati volontariamen-

(1) Vedi l' articolo 1 del decreto 17 messidoro anno 12.
(2) Vedi gli articoli 1 e 2 della legge 24 nevoso anno 4.
(3) Vedi l' articolo 11 della legge 18 piovoso anno 9.

te: nei due casi la Francia (o l'Italia) prova egualmente la perdita dei suoi difensori, in quella classe di cittadini, che la legge chiama o può chiamare nei quadri dell'armata, e non facendo la legge distinzione veruna nè per la qualificazione del delitto, nè per la pena, non possono neppur farla i tribunali (oggidì le commissioni militari) (1).

Dietro il principio generale sopra la complicità, i complici della seduzione debbono essere perseguitati, e puniti come seduttori, e la legge si è presa la cura di prescriverlo particolarmente (2). Ma non si deve confondere con i sedut-

(1) Il primo paragrafo di una circolare stampata dal gran giudice sotto la data dei 6 germile anno 11, diretta dietro gli ordini di S. M. allora primo console, ai generali comandanti le divisioni, ed ai procuratori generali presso le corti criminali, è così concepito.

" Sono informato, che alcuni individui scorrono diversi dipartimenti per sedurvi i cittadini, ed arrolarli al servizio „ di qualche potenza straniera, queste sorta d'arrolamenti „ sono essenzialmente dannosi alla repubblica tanto toglien„ dole gli attuali suoi difensori, che privandola di quelli, „ che la legge può in seguito chiamare nei quadri dell'arma„ ta; v'incarico in conseguenza di far arrestare, e perseguitare avanti ai tribunali competenti tutti gli individui, che „ colpevoli si rendono dell'esercizio di questa natura nella „ estensione del vostro circondario, sia col provocare ad un „ arruolamento per lo straniero, sia anche col ricevere un „ atto d'ingaggiamento che fosse volontario. Nell'uno e „ l'altro caso la repubblica non è in fatti meno priva dei „ cittadini proprj a mantenere la sua potenza, la sua gloria, „ e la punizione deve essere la stessa. „

Il rimanente di questa lettera è relativo alla competenza dei consigli di guerra e dei tribunali speciali, i quali conoscevano allora unanimamente del delitto di seduzione, e la giurisdizione dei quali (attribuita in questa materia esclusivamente alle commissioni militari), era stabilita allora, secondo che la seduzione era stata praticata nell'armata o fuori dell'armata.

(2) Vedi l'art. 1 del tit. 4 della legge 21 brumale anno 5.

tori, ed i loro complici quelli, che si rendono soltanto colpevoli di provocazione alla diserzione, senza proporre arruolamento o ricevere ingaggiamento per una potenza straniera, o per ribelli: la conoscenza di questo delitto non appartiene alle commissioni militari; e quelli che ne sono accusati, qualunque sia la loro qualità debbono continuare ad essere giudicati dai consigli di guerra permanenti (1).

Un decreto del governo della data dei 17 piovoso anno 8 dichiara che i prigionieri di guerra sono soggetti ai consigli di guerra permanenti per tutti i delitti, che possono commettere; egli eccettua tuttavia il delitto di ribellione a mano armata, e vuole che in questo caso siano i prigionieri di guerra giudicati da commissioni militari; ma siccome il decreto non prescrive alcun metodo particolare per la formazione di queste commissioni, esse debbono senza dubbio essere organizzate conformemente al decreto imperiale dei 17 messidoro anno 12 istruire, procedere, e giudicare, come istruiscono, procedono, e giudicano allora quando pronunciano sulla sorte dei seduttori, e delle spie.

§ II. *Formazione e convocazione delle commissioni militari.*

Le commissioni militari speciali devono essere formate per ciascun affare (2); sono composte di

(1) Vedi gli articoli 4 e 6, della legge dei 4 nevoso anno 4 ed il capitolo dei consigli di guerra permanenti, all'articolo *competenza*.

(2) Vedi l'articolo 8 del decreto 17 messidoro anno 12.

sette membri scelti fra gli ufficiali in attività di servizio (1); i membri di queste commissioni sono nominati dal generale comandante in capo nei campi, nelle armate, e nei luoghi dove sono stazionate le truppe francesi (*a*); nell' interno esse sono nominate dal generale comandante la divisione (2); fra gl' individui chiamati a formare una commissione militare vi deve essere almeno un' ufficiale superiore (3).

La commissione militare è sempre presieduta dall' ufficiale più elevato in grado ch' è stato nominato per farne parte. A parità di grado la presidenza appartiene al più anziano nel grado (4).

Le funzioni di relatore sono esercitate da uno dei membri della commissione, il quale ha voce deliberativa, e concorre al giudizio (5); un sott' ufficiale a scelta del relatore fa le funzioni di cancelliere (6).

Le commissioni militari pronunciano definitivamente. Le loro sentenze non possono essere assoggettate ad alcun tribunale, e devono essere eseguite entro le ventiquattr' ore dopo pronunciate (7).

---

(1) Vedi gli art. 2, e 3 del decreto 17 messidoro anno 12.
(2) Vedi l' articolo 3 ivi.
(3) Vedi l' articolo 2 ivi.
(4) Vedi l' articolo 4 ivi.
(5) Vedi l' articolo 5 ivi.
(6) Vedi l' articolo 6 ivi.
(7) Vedi l' articolo 7 dello stesso decreto. — La legge dei 21 fruttidoro anno 4, e prima di questa, la legge dei 4 fiorile anno 3 aveva ammesso il ricorso in cassazione contro le sentenze delle commissioni militari per causa d' incompetenza.

(*a*) Ol italiane poichè deve oggidì essere la medesima cosa.

Ciascuna commissione militare è sciolta subito che ha pronunciato sulla sorte dell' accusato o degli accusati pel giudizio dei quali è stata convocata (1).

§ III. *Modo di procedere davanti le commissioni militari.*

L' istruzione è generalmente assai breve; la natura dei due delitti, che vengono attribuiti alle commissioni militari, ed ai quali è ristretta la loro competenza, lo indica abbastanza; con tutto ciò, allora quando per illuminarsi vieppiù, esse hanno bisogno di esaminare delle carte che loro non sono state sottoposte al momento della convocazione, possono ordinarne la presentazione.

§ IV. *Seduta delle commissioni militari, dibattimenti, giudizio, esecuzione.*

Le sedute delle commissioni militari sono pubbliche colle modificazioni prescritte per tutti i tribunali militari, e la polizia ne appartiene al presidente, come si è veduto precedentemente al titolo dei consigli di guerra permanenti.

E' senza dubbio inutile di ripetere, che gli accusati devono essere difesi dai difensori officiosi, che scelgono loro medesimi, o vengono loro nominati d' ufficio: questo principio è generale, e

(1) Vedi l' articolo 8 del decreto 17 messidoro anno 12.

non ammette mai eccezione se non se per gli accusati in istato di contumacia.

Le sentenze di condanna davanti le commissioni militari si formano con la maggiorità di cinque voti contro due (1). Bastano tre voti per assolvere, e tutto quello che si è detto su questo soggetto al capitolo dei consigli di guerra permanenti è applicabile alle commissioni militari speciali. Questo metodo di calcolare i suffragi è stato mantenuto formalmente per le commissioni militari dall' avviso del consiglio di stato 30 piovoso anno 13, approvato li 7 ventoso seguente da S. M. I. R. (2).

Il giudice relatore è incaricato di assicurare la esecuzione delle sentenze; egli deve seguire il metodo, ch' è stato indicato per l' esecuzione delle sentenze dei consigli di guerra, e tutte le formalità prescritte per questi consigli devono essere osservate davanti le commissioni militari, tanto per l' istruzione della procedura, e la direzione dei dibattimenti, che per la trascrizione, e la spedizione delle sentenze in tutto ciò, che non è stato determinato esplicitamente dalle leggi, o regolamenti sopra le commissioni militari, e può conciliarsi colla loro organizzazione.

Non avendo le commissioni militari speciali, che un esistenza momentanea, non sono suscettibili

(1) Ricordo quì, per quanto sia necessario, che le commissioni militari in conformità della legge dei 18 germile anno 7 sopra le spese di giustizia, devono condannare alle spese gli accusati contro i quali pronunciano qualche altra condanna.

(2) Vedi l' avviso del consiglio di stato relativo alle sentenze delle commissioni militari sotto le date dei 30 piovoso e 7 ventoso anno 13, e gli articoli 31, e 32 della legge dei 13 brumale anno 5.

bili di aver una cancelleria, e degli archivj come i consigli di guerra permanenti; importa però, che le loro decisioni siano conservàte, e nella mancanza di leggi, o decreti, che ne regolino il deposito, sembra convenevole di ricorrere alla legge dei 25 ventoso anno 4, la quale, quantunque transitoria, ed applicabile soltanto ai consigli, ed alle commissioni militari le quali avevano esistito durante il regime rivoluzionario, e la soppressione delle quali era allora ordinata, deve per naturale induzione servire ancora di regola per le carte delle commissioni militari speciali, le quali vengono formate di quando in quando in diverse parti dell' impero (1); si crede dunque, che queste carte debbano essere riunite nella cancelleria delle rispettive corti criminali (2), e che S. E. il ministro della guerra avrà date delle istruzioni a quest'oggetto. Non v' è da maravigliarsi, se le cancellerie delle corti criminali ordinarie vengono preferite in questa circostanza e per questo deposito alle cancellerie dei consigli di guerra permanenti. Primo la

(1) Vedi gli articoli 1, e 2 della legge dei 25 ventoso anno 4.

(2) L'articolo 3 del decreto imperiale dei 15 gennajo 1808 relativo al modo di giudicare di nuovo gl' individui, i quali avevano fatto parte delle guardie nazionali, (licenziate) dei dipartimenti del nord, ed erano stati condannati in contumacia, porta, che gli archivj dei consigli di guerra e di revisione incaricati di giudicare queste guardie nazionali, e sciolti per effetto del licenziamento, saranno riuniti a quelli dei consigli di guerra permanenti delle divisioni militari. Questa riunione era indispensabile, mentre i contumaci condannati devono essere giudicati di nuovo in caso di arresto da questi consigli di guerra permanenti delle divisioni, salve le modificazioni prescritte per la loro formazione in questo caso particolare.

ricerca deve essere più facile per tutti quelli, che possono aver bisogno di procurarsi qualche spedizione degli atti delle commissioni militari; in seguito le commissioni militari speciali, sebbene siano essenzialmente militari per gli elementi che concorrono alla loro composizione, e per la loro forma di procedere, stendendo la loro giurisdizione sopra tutti gl' individui indistintamente militari, o non militari, i quali sono accusati di delitti di loro competenza, gli archivj delle corti criminali ordinarie sembrano indicate molto più naturalmente dei consigli di guerra, i quali sono esclusivamente riservati alla custodia, ed alla conservazione delle sentenze relative ai militari.

Sezione II.

Di alcune commissioni militari le quali hanno delle attribuzioni particolari.

Indipendentemente dalle commissioni militari speciali, le qnali come si è veduto non esercitano giurisdizione se non che sopra gl'accusati d'arrollamento doloso, e di spionaggio, e vengono convocate per ciascun affare, e sciolte subito dopo, ch'è pronunciata la sentenza, ha S. M. I. R. stabilito in certi casi delle commissioni militari, che egli ha attaccate ai corpi di schiaratori, la formazione dei quali era giudicata necessaria per ridonare la tranquillità nei dipartimenti, nei quali era stata turbata. Queste commissioni militari straordinarie incaricate di giudicare i briganti nelle ventiquattr' ore del loro arresto, non sono allora, come le commissioni militari speciali formate

per ciascun affare; sono in vece permanenti; i loro membri vengono scelti dal generale comandante la divisione, e rimangono in attività fino a tanto che i corpi di schiaratori di cui per così dire fanno parte, cessino di esistere (1).

Le decisioni e decreti relativi a queste commissioni straordinarie, non indicano di qual numero di giudici esse debbano esser composte; ma in questo silenzio del legislatore, il ministro della guerra ha creduto di dover prescrivere che fossero formate di sette membri, e quantunque il modo richiamato dalla decisione di S. M. I. R. dei 7 ventoso sopra il metodo con cui si compone la maggiorità nelle commissioni militari speciali, non sia nominatamente relativo alle commissioni militari straordinarie, perchè la loro giurisdizione è differente, e che i motivi, che così lo hanno fatto decidere nella prima specie non esistono nella seconda (2); è però conveniente di praticare lo stesso metodo. Per quello sia dell' istruzione delle procedure, dibattimenti, modo di raccogliere i voti, esecuzione delle sentenze, e spedizione, che se ne deve fare, fa d' uopo ricorrere ai principj, ed alle regole precedentemente richiamate tanto per le altre commissioni militari, che pei consigli di guerra.

Siccome è di natura delle commissioni militari il pronunciare definitivamente senza appello, senza revisione, senza ricorso in cassazione (3), è appresso a poco inutile di ricordare, che le sen-

(1) Vedi il decreto dei 29 frimale anno 9 articolo 4 ed altri decreti sulla creazione dei diversi corpi di schiaratori.

(2) Vedi i considerando dell' avviso del consiglio di stato dei 30 piovoso anno 13, approvato li 7 ventoso da S. M. I.

(3) Vedi le leggi dei 25 brumale anno 3, 19 fruttidoro anno

tenze delle commissioni militari *straordinarie* sono come quelle delle commissioni militari speciali, suscettibili di esecuzione al momento stesso, in cui sono pronunciate, e che non deve questa esecuzione essere mai ritardata al di là delle ventiquattro ore dopo la loro pronuncia.

Non si deve lasciar ignorare, che oltre le commissioni militari speciali, e le commissioni militari straordinarie, delle quali si sono indicate le rispettive attribuzioni, sono state create in diverse circostanze delle commissioni militari nei dipartimenti della Corsica dal generale comandante la vigesimaterza divisione, il quale è rivestito di poteri straordinarj. Queste commissioni sono state organizzate secondo il modo prescritto dal decreto dei 17 messidoro anno 12., ed incaricate di giudicare gl' individui accusati di gravi delitti, ma stranieri alla seduzione, non che allo spionaggio.

Hanno anche esistito, ed esistono tutt'ora delle commissioni militari nelle venti-settesima, e ventottesima divisioni istituite prima per giudicare i barbetti ed altri ribelli, i quali funestavano quelle contrade riunite nuovamente alla Francia, ed i briganti presi con le armi alla mano o negli attruppamenti armati; codeste commissioni sono state prorogate successivamente fino a questo momento, e continueranno senza dubbio ad esistere ancora per alcuni anni fino a tanto, che questi nuovi dipartimenti non goderanno una perfetta tranquillità.

Queste commissioni sono composte di soli cin-

no 5, e tutte le leggi, o regolamenti sopra le commissioni militari.

que membri, compresovi il giudice relatore; così erano generalmente organizzate tutte le commissioni militari prima del decreto imperiale dei 17 messidoro anno 12, e specialmente quelle, che giudicavano altre volte in virtù della legge dei 25 brumale anno 3, e siccome le commissioni militari del Piemonte esistevano molto tempo prima dell' anno 12, e che il motivo della loro creazione si fu la cura di giudicare i ribelli armati, ed i briganti, e che questa attribuzione fu loro specialmente confidata dai primi decreti, che le istituirono, e dalle decisioni, o decreti, che le hanno successivamente prorogate, non è da farsi maraviglia della differenza che esiste nel numero dei giudici fra queste commissioni militari, e quelle incaricate di giudicare i seduttori e le spie, e quelle ancora che sono, o verranno stabilite oggidì al seguito dei corpi degli schiaratori.

La competenza delle commissioni militari della ventisettesima divisione ha molto variato in forza della facoltà, di cui usava il sig. governatore generale, di tradurvi degli accusati di ogni specie di delitti; queste commissioni militari giudicavano allora in concorrenza coi tribunali ordinarj, che sono stabiliti in quei dipartimenti, come nel rimanente dell' impero. Ma dopo che il governo generale dei dipartimenti situati al di là (a) delle alpi è stato eretto in gran dignità dell' impero dal senato consulto dei 28 febbrajo 1808, S. M. I. e R. ha deciso che le commissioni militari stabilite nel Piemonte dovessero rien-

(a) I dipartimenti di cui parla l' autore sono, come è bene evidente al di quà delle Alpi, rapporto all' Italia.

trare nei limiti assegnati alla loro competenza dai decreti dei 12 germile anno 9 (1), 17 vendemmiale anno 10 (2), e 16 fruttidoro dello stesso anno (3); quindi queste commissioni militari non possono esercitar più la loro giurisdizione se non se sopra i briganti, ed i ribelli armati.

Sebbene queste commissioni abbiano nel Piemonte tutti i caratteri di un tribunale, poichè esse sono permanenti, e che i membri non ne sono nominati per ciascun affare, siccome però la loro esistenza più o meno prolungata non può essere, che temporanea, si sarebbe tralasciato di parlarne in quest' opera, se non si fosse temuto, che questo silenzio dasse motivo a qualche errore.

Nelle commissioni composte di cinque membri, le sentenze vengono pronunciate alla semplice maggiorità; se era costantemente praticato così; e se la decisione di S. M. dei 7 ventoso anno 13, ha prescritto un modo differente per le com-

---

(1) L'articolo 21 del decreto dei 12 germile anno 9 è così concepito:

„ I barbetti, e tutti gl'individui presi colle armi alla ma-
„ no, saranno giudicati da commissioni militari straordina-
„ rie „.

(2) L'articolo 9 del decreto 17 vendemmiale anno 10, porta. — „ Questi tribunali (i tribunali speciali) conosce-
„ ranno di tutti gli affari criminali fuori di quelli riservati
„ alle commissioni militari dall' articolo 21 del decreto dei
„ 12 germile anno 9. „

(3) L'articolo 3 del decreto dei 16 fruttidoro anno 10 si esprime in questi termini:

„ Ciascuno dei corpi di schiaratori.......... farà arresta-
„ re, e tradurre davanti alla commissione militare straordina-
„ ria, tutti gl'individui accusati di avere a mano armata re-
„ spinta la gendarmeria. „

missioni militari speciali, che sono composte di sette giudici, egli è perchè queste commissioni sono state sostituite ai consigli di guerra per il giudizio dei seduttori, e delle spie, e che si è stimato giusto, e convenevole di non rendere più rigorosa la sorte delli accusati; con sostituire la semplice maggiorità assoluta alla maggiorità, che deve formarsi di cinque voti davanti i consigli di guerra permanenti per pronunciare la sentenza di condanna.

Esiste egualmente una specie di commissioni militari, la giurisdizione delle quali è ristretta ai militari condannati per diserzione alla palla, od ai pubblici lavori.

Queste commissioni militari sono create dal decreto dei 19 vendemmiale anno 12 (1); non possono essere formate se non che nelle piazze destinate a servire di punti di riunione ai condannati alla palla, od ai condannati ai pubblici lavori (2); esse sono composte dal comandante della piazza, e da quattro ufficiali superiori più anziani, del grado più elevato nella guarnigione; le funzioni di relatore sono adempite dal comandante della gendarmeria in detta piazza. Tutti i condannati alla palla, od ai pubblici lavori, i quali fuggono, o rendonsi colpevoli di qualche delitto grave, devono essere tradotti a questa commissione, la quale, secondo le circostanze, la natura e la gravità del delitto, può infliggere la pena di morte, condannare ad una più lun-

(1) Vedi gli articoli 51, e 55 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi gli articoli 46, 47, e 53 dello stesso decreto.

ga detenzione, o alla doppia palla quelli, che sono già stati condannati a questa pena od alla palla quelli che lo erano soltanto ai pubblici lavori (1).

Le sentenze di queste commissioni non possono essere portate nè in revisione, nè in cassazione; non possono però essere eseguite se non che con l'approvazione del generale comandante la divisione (2). Risulta evidentemente da questa specie di censura, alla quale sono sottoposte le sentenze delle commissioni militari incaricate di giudicare i condannati alla palla, ed ai lavori pubblici; che se il generale vi scopre qualche vizio, massimamente nell'applicazione delle pene, egli deve impedire l'esecuzione, salvo a render conto dei suoi motivi al ministro della guerra; e quantunque il decreto dei 19 vendemmiale anno 12 non abbia parlato, se non che in succinto di queste commissioni militari, non se ne deve concludere, che possano le loro operazioni essere arbitrarie, e che non debbano le sentenze da loro pronunciate essere motivate sopra leggi esistenti.

L'istruzione, quantunque sommaria, deve nondimeno esser fatta, come davanti gli altri tribunali militari; deve il relatore far scelta di un cancelliere, che lo assista nelle sue operazioni. Il condannato accusato per un nuovo delitto, deve essere difeso davanti alla commissione; la sentenza deve essere pronunziata alla maggiorità dei voti, e sottoscritta da tutti i membri della commissione; ella deve essere eseguita per diligenza del relatore; fa d'uopo in fine uniformarsi, quan-

(1) Vedi gli articoli 50, 51, e 55 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi gli articoli 51, e 55 dello stesso decreto.

to sia possibile ed in tutto ciò, che vi è di essenziale, alle regole prescritte per li consigli di guerra e per le altre commissioni militari.

Credo di dover far osservare, che ogni qualvolta un condannato alla palla per fatto di diserzione è stato dalla commissione militare riconosciuto colpevole di un nuovo delitto, che gli ha meritato, o una prolungazione di detenzione, o la pena della doppia palla, deve la commissione militare proibire colla sua sentenza al condannato, *sotto pena di due anni di ferri*, di fissare la sua residenza dopo lo spirar della sua pena, ad una distanza minore di venti leghe dalla città, dove il governo ha la sua sede. Questa pena di due anni di ferri, succedendo il caso, che il condannato rimesso in libertà l'incorresse per sua disubbidienza, deve essere pronunziata da un consiglio di guerra (1).

Il decreto non ha estesa questa proibizione ai condannati ai lavori pubblici, i quali fossero dalla commissione militare condannati a qualche pena per delitto da essi commesso nel tempo, che espiano la loro condanna, ed il tribunale deve per conseguenza restringerla, secondo l'intenzione del legislatore ai condannati alla palla; ma se un disertore condannato prima ai lavori pubblici, fosse stato poi condannato alla palla dalla commissione militare, come vien determinato dal decreto (2), e che un nuovo delitto da lui commesso dasse motivo alla commissione di giudicarlo di nuovo, la proibizione relativa alla residen-

(1) Vedi l'articolo 51 del decreto dei 19 vendemmiale anno 12.

(2) Vedi l'articolo 55 dello stesso decreto.

za gli diverrebbe allora applicabile, mentre al momento di questo secondo giudizio dalla commissione, egli sarebbe già condannato alla palla.

Si farà rimarcare prima di terminare questo capitolo, che nel corso di sue conquiste S. M. l' Imperatore organizzando i paesi conquistati dalle armi sue vittoriose ha creato sovente delle commissioni militari per giudicare i militari accusati di delitti, e gl' individui addetti all' armata; si citerà specialmente il suo decreto dei 3 novembre 1806, dato al quartier generale di Berlino, il quale autorizza il governator generale a formare in ciascuno dei dipartimenti della Prussia una o più commissioni militari per giudicare e far punire gli predatori (1), ed un altro decreto dato al quartier generale di Varsavia li 22 gennajo 1807, il quale ordina la creazione di una commissione militare per giudicare conformemente alle leggi militari, gl' impiegati addetti all' armata, o altri individui accusati di furti, e di dilapidazioni, tanto nei magazzini dell' armata che nelle forniture da farsi (2). Le commissioni militari stabilite da questi decreti nei paesi occupati dalle armate francesi devono essere considerate, come rimpiazzanti per il momento i consigli di guerra permanenti, salvo ch' esse pronunziano senza revisione nè cassazione; ma siccome l' esperienza ha provato, che sono insorti dei reclami, anche per parte dei generali comandanti in capo, contro le operazioni di questa, o quel-

(1) Vedi il decreto imperiale dei 3 novembre 1806, sopra l' organizzazione dei paesi conquistati nella Prussia, articoli 23, titolo 5 relativo alla polizia.

(2) Vedi l' articolo 1 del decreto imperiale dei 22 gennajo 1807.

la commissione, la quale aveva fatto conoscenza di un delitto straniero alle attribuzioui speciali a lei conferite dal decreto di S. M. (1), così non si potrebbe insistere troppo sulla necessità di osservare con molta severità, quantunque in paesi stranieri le regole di competenza, e di non lasciare giammai alle commissioni militari se non se la conoscenza dei fatti particolari, pei quali sono in certi casi stabilite, o dei delitti di una natura analoga all' attribuzione generale, che loro è stata data, come anche di non mai rimandare davanti ad esse individui, che non siano sottoposti alla loro giurisdizione, o dalle leggi dell' impero, o dai decreti di S. M. I. (2).

(1) Una commissione militare stabilita per giudicare i predatori, ha giudicato e condannato ai ferri un accusato di dilapidazioni, e questa sentenza è stata denunziata come illegale; ma siccome non esisteva alcun tribunale superiore a cui si potesse rimandarla, ella dovette ricevere la sua esecuzione.

(2) Ritrovasi, alla data dei 3 frimale anno 8 un decreto portante la creazione di una commissione militare, composta di cinque membri; ma questa commissione incaricata dell'esame delle cause di resa di varie piazze forti d'Italia era amministrativa, e giudiziaria, come risulta dalle disposizioni del decreto, che l'ha creata, e non aveva per conseguenza nessuna analogia con le commissioni militari incaricate di giudicare gli accusati di delitti, e di applicare loro delle pene nel caso di convinzione.

FORMULE

Per gli atti dei differenti tribunali militari

ESTRATTO

Dai registri del direttorio esecutivo dei 8. frimale dell' anno 6 della repubblica francese.

Il direttorio esecutivo, viste le sette formule che gli sono state presentate dal ministro della giustizia, per servir di modello alle sentenze e decisioni dei consigli di guerra e dei consigli di revisione, creati dalle leggi dei 13 brumale e 4 fruttidoro dell' anno 5, e da quella dei 18 vendemmiale pross. pass.

Approva queste sette formule nel loro contenuto; ordina in virtù dell' articolo 26 della legge dei 18 vendemmiale scorso, ch' esse servino di modello alle sentenze ed alle decisioni dei consigli di guerra e dei consigli di revisione, e restino annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà stampato in numero sufficiente di esemplari per somministrare il bisogno ai consigli di guerra e di revisione.

I ministri della giustizia e della guerra sono incaricati dell' esecuzione, ciascuno in ciò che lo riguarda.

Per spedizione conforme, firmato ec.

Formule d' ufficio.

N.B. Queste sette formule essendo trascritte intieramente nell' opera intitolata la guida dei

giudici, crede il traduttore potersi dispensare da farne quì la ripetizione, contentandosi di richiamare il testo di ciascuna; indi si passa alle altre formule necessarie le quali non sono mentovate nella decisione del direttorio esecutivo.

Prima formula.

Sentenza pronunziata dal .... consiglio di guerra permanente della .... divisione militare (o dell'armata ....) portante condanna.

Seconda formula.

Sentenza pronunziata dal consiglio di guerra permanente della .... divisione militare (o dell'armata ....) portante assoluzione del delitto, e liberazione dell'accusato.

Terza formula.

Sentenza pronunziata dal consiglio di guerra formato in esecuzione della legge dei 4 fruttidoro anno 5, per giudicare un generale od un ufficiale superiore, od un commissario di guerra.

Quarta formula.

Decisione del consiglio permanente di revisione della (N. della divisione) divisione militare, o (dell'armata di ....), per annullare un ricorso in revisione, allora quando non sia stato fatto nei termini fissati dalla legge.

Quinta formula.

Decisione del consiglio permanente di revisione della (N. della divisione) divisione militare, o (dell' armata di . . . .) per confermare una sentenza del consiglio di guerra.

Sesta formula.

Decisione del consiglio permanente di revisione della (N. . . . .) divisione militare, o (dell' armata di . . . .) per annullare una sentenza del consiglio di guerra.

Settima formula.

Decisione del consiglio permanente di revisione della (N. . . . .) divisione militare (o dell' armata di . . . .) portante il rimando al consiglio di stato di S. M. I., di un affare nel quale la (N.) sentenza è impugnata sostanzialmente per li stessi motivi della prima, (o seconda), di già annullata.

FORMULE

Compilate dietro le leggi criminali ordinarie e militari per gli atti di procedura che non sono compresi nelle sette formule precedenti.

QUERELA

N.B. Questo modo viene seguito alloraquando il querelante egli stesso non distende in iscritto la querela; e richiede il capitano-relatore di scriverla.

L'anno *(indicar l'anno)*, li, *(il mese ed il giorno)* a ore ..... *(del mattino o della sera)*, si è presentato davanti a noi *(i nomi, cognome e qualità del capitano-relatore)* capitano-relatore presso il *(indicare il consiglio di guerra e la divisione militare)*, N. .... *(i nomi e cognome del querelante)*, il quale ci ha richiesti a porre in iscritto la querela ch'egli viene a riferirci dei fatti in appresso dettagliati, a che abbiamo noi proceduto dietro le dichiarazioni del querelante, il quale ha detto che *(si riferiscono quì con esatezza i fatti che danno motivo alla querela estesa contro dei militari, e tutte le circostanze che servir debbono a caratterizzare il delitto ed a far riconoscere i colpevoli)*.

I quali fatti egli ha assicurato essere tutti tali ch'egli li ha dichiarati, e verranno d'altronde testificati dai testimonj condotti seco lui *(o da lui indicati)*, cioè: *(indicare nominatamente questi testimonj)*: ed egli si è sottoscritto con

noi ed il nostro cancelliere in calce di ciascuna pagina della presente.

(Il querelante, il capitano-relatore ed il cancelliere si sottoscrivono a tutte le pagine).

(Se la querela viene scritta dal querelante e conseguata in questo stato al capitano-relatore; questi, dopo di averla sottoscritta in tutte le pagine e fatta sottoscrivere dal suo cancelliere, vi mette in calce).

La presente querela firmata è stata a noi presentata li *(la data)* a ore .... *(della mattina o della sera)*, dal detto *(il nome del querelante; se il querelante agisce nello stesso tempo a nome di un altro si aggiunge)*: tanto a suo nome che come rivestito di procura speciale del nominato *(i nomi e le qualità di quello a nome di cui si agisce)*, la quale rimane annessa alla presente, dopo d' essere stata contrassegnata dal querelante, da noi e dal nostro cancelliere.

Il quale ha assicurato dietro la nostra ricerca che i fatti sono quali egli li ha esposti nella detta querela; e saranno d' altronde testificati dai testimonj condotti seco lui *(o da lui indicati)* cioè: *(indicare nominatamente questi testimonj)* diciamo in conseguenza, che saranno subito presi da noi tutti gli schiarimenti relativi ai delitti dei quali si tratta nella presente querela, la quale è stata sottoscritta a ciascuna pagina dal querelante, da noi, e dal nostro cancelliere.

(Il querelante, il capitano-relatore, ed il cancelliere sottoscrivono tutte le pagine).

Se la parte querelante produce carte di convinzione, ciascuna di esse viene sigillata col sigillo del consiglio di guerra, e contrassegnata *ne varietur*, dall' accusato, alloraquando gli sono pre-

presentate dal capitano relatore e dal cancelliere; se queste non sono suscettibili a ricevere caratteri scritti, vi si attaccano delle bande di carta sopra le quali vengono applicati il sigillo e le controfirme.

Se viene l'accusato condotto dal querelante, il capitano relatore lo interroga subito, e rilascia, se vi è luogo, un mandato d'arresto.

Se il querelante produce testimonj al momento che comparisce, le loro dichiarazioni devono essere ricevute subito, senza preventiva citazione, ed il processo verbale viene compilato conformemente alla legge.

In fine, se il delitto sia tale di natura che fia d'uopo trasferirsi sopra luogo per provarne l'esistenza, e riconoscerne i caratteri, e questa operazione importante non sia ancora stata fatta, il capitano relatore consegna dietro la querela, un' ordinanza di trasporto, e compila in seguito sopra luogo il processo verbale del suo trasporto e delle operazioni alle quali da motivo.

Nota. Ricordo quì soprabbondantemente, che senza che fia d'uopo di una querela, ciascun capitano relatore il quale viene informato in qualunque modo, che è stato commesso un delitto da militari o da individui considerati per tali, devè trasportarsi sopra luogo, formarne processo verbale, e raccogliere le carte ed effetti di convinzione.

Processo verbale ad effetto di provare un delitto.

L'anno *(indicate l'anno)*, li, *(data del giorno e del mese)*, a ore ..... *(della mattina o della sera)*, in conseguenza della querela a noi

portata quest' oggi da *(il nome del querelante e le sue qualità)*, o dietro l' avviso a noi dato, o, dietro l' ordine che abbiamo ricevuto dal generale comandante la divisione, o, essendo dalla pubblica voce informati che era stato commesso a *(indicare il luogo e la natura del delitto)*; Noi *(i nomi, cognome, e qualità del capitano relatore)* capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della (N. . . . .) divisione militare, ci siamo trasportati, assistiti dal nostro cancelliere, a *(indicare e descrivere il luogo)*, ad effetto di rilevare il delitto e le sue circostanze, dove essendo arrivati, abbiamo riconosciuto *(dettagliare tutti i fatti e le circostanze che vengono rimarcate, raccogliere le dichiarazioni delle persone presenti che hanno qualche conoscenza del delitto, e far loro sottoscrivere le loro dichiarazioni, o far menzione dell' impossibilità o del rifiuto di sottoscriversi, far constare egualmente le fratture interne ed esterne, se ve ne sono; e se si tratta di un omicidio o di ferite gravi, farsi, all' uopo, assistere da uno o due uomini dell' arte, i quali visitino e verifichino lo stato del morto o del ferito.*

Dai quali esami, visita, e dichiarazioni risulta, che esiste *(mentovare la specie del delitto)*, che questo delitto è di natura a meritar delle pene, e che, conformemente alle leggi, deve essere perseguitato dai tribunali militari, che i nominati *(indicare i nomi, cognomi, e qualità degl' inquisiti)* sono accusati di esserne gli autori; che il primo *(se v'è luogo)* è stato preso in fraganti, che il secondo *(se v'è luogo)* è fuggitivo, e per questo ci siamo determinati a far condurre subito il detto *(il nome di quello che è stato ar-*

restato) alla casa d'arresto militare ed a citare avanti a noi il detto, *(indicare quello che è assente e quelli che possono essere accusati di complicità)*, secondo la forma indicata dalla legge. Abbiamo in conseguenza, ed in conformità dell' articolo 11 della legge 13 brumale anno 5, rilasciato un mandato d'arresto contro il nominato *(indicare il presente)*, ed abbiamo egualmente decretato un mandato di traduzione contro il nominato *(indicare l'assente o gli assenti che sono accusati)*, ed abbiamo di quanto sopra compilato processo verbale.

Il capitano relatore ed il suo cancelliere si sottoscrivono: l'ufficiale di sanità e le altre persone dalle quali avesse il capitano relatore giudicato conveniente di farsi assistere, si sottoscrivono egualmente.

Mandato di traduzione.

IN NOME DELL' IMPERATORE E RE.

Noi *(i nomi, e cognome e qualità del capitano relatore)*, capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della . . . . . . divisione militare, sedente a . . . . . . faciente, in materia militare, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, comandiamo ed ordiniamo a tutti gli esecutori dei mandamenti di giustizia, di tradurre avanti a noi, uniformandosi alla legge, il nominato *(i nomi, cognome, e qualità di quello contro il quale viene decretato il mandato)*, abitante a . . . . . . *(indicare l'abitazione)*, dell'età di circa *(mettere l'età o appresso a poco)*, statura di . . . . . . capelli e sopraciglia ec. *(indica-*

re esattamente i connotati se sono noti), per essere ascoltato sopra le imputazioni di cui è accusato il detto N. . . . . .

Richiediamo ogni depositario della forza pubblica a prestare man forte in caso di necessità per l'esecuzione del presente mandato.

Fatto a . . . . . . *(data, sottoscrizione del capitano relatore, e sigillo del consiglio di guerra)*.

Processo Verbale esteso dal latore di un mandato d'arresto.

L'anno *(data dell'anno, del mese, e del giorno)*, io sottoscritto *(i nomi, cognome, e qualità)*, in virtù del mandato di traduzione rilasciato dal sig. *(i nomi, cognome e qualità del capitano relatore)*, capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della . . . . . . divisione militare, da lui sottoscritto e debitamente sigillato, mi son trasferito al domicilio di, *(i nomi, cognome, e qualità di quello contro il quale è rilasciato il mandato)*, abitante a *(indicare l'abitazione)*, al quale parlando personalmente ho notificato il mandato di traduzione di cui son latore, e richiedendolo di dichiararmi s'egli intenda obbedire al mandato, e portarsi davanti il sig. *(nomi e cognome del capitano relatore)*, capitano relatore, ec.; il detto individuo mi ha risposto essere pronto ad obbedire sul momento; ho in conseguenza, condotto il detto . . . . . . avanti al sig. . . . . . . capitano relatore, per esservi ascoltato e perchè sia stabilito a suo riguardo ciò che sarà del caso; ed ho di quanto sopra esteso il presente processo verbale.

(se l'imputato ricusa d'ubbidire, il latore del mandato deve regolarsi come segue.

Il quale mi ha risposto di non voler obbedire al detto mandato di traduzione; in vano gli ho rappresentato che l'ingiusta sua renitenza non poteva dispensarlo dall' obbedire al mandato della giustizia, e mi obbligava ad usare dei mezzi di forza che dalla legge son autorizzato ad impiegare; il detto . . . . . . si è ostinato a ricusare di obbedire al mandato; io l' ho in conseguenza, preso e catturato, essendo assistito da . . . . . e da . . . . . . *(gendarmi imperiali, o regj, o membri di una forza armata qualunque)*, residenti a . . . . . . dei quali ho richiesta l' assistenza onde forza rimanga alla giustizia; ed ho condotto il detto . . . . . . (i nomi, e cognome dell' incolpato), avanti a . . . . . . capitano relatore. —

(firma del latore del mandato di traduzione).

Mandato d' arresto.

IN NOME DELL' IMPERATORE E RE.

Noi *(i nomi, cognome e qualità del capitano relatore)*, capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della . . . . . . divisione militare sedente a . . . . . . faciente, in materia militare, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, comandiamo ed ordiniamo a tutti gli esecutori dei mandati di giustizia, di condurre alla casa d' arresto militare di . . . . . . *(se questa prigione ha un nome particolare, indicarlo.)*, il nominato *(i nomi, cognome, e qualità dell' inquisito)*, abitante a *(il luogo di sua dimora)*, *accusato di (indicare il delitto)*.

Ordiniamo al custode della sudetta casa d' arresto di riceverlo, uniformandosi alla legge. Ri-

chiediamo qualunque depositario della forza pubblica, al quale sarà il presente mandato notificato, a prestar man forte per la sua esecuzione in caso di necessità:

Fatto a . . . . . . (*data, firma del capitano relatore, e sigillo del consiglio di guerra*).

Osservazione del traduttore.

NB. In vece della seguente formula di cedula per la citazione dei testimonj, e di quelle che la seguono tanto per l'intimazione della medesima, che pel processo verbale delle dichiarazioni crede il traduttore che si possa far uso delle formule stabilite riguardo a simili atti, per la procedura avanti i consigli di guerra speciali le quali ritrovansi annesse al decreto dei 19 vendemmiale anno 12; esse sono più brevi, e producono lo stesso effetto; (salve però sempre le mutazioni che sono del caso).

Cedula per chiamare i testimonj.

Noi (*i nomi, cognome, e qualità del capitano relatore*), capitano relatore presso il (1, *o* 2.) consiglio di guerra permanente della . . . . . . divisione militare, sedente a . . . . . . faciente, in materia militare, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, comandiamo ed ordiniamo a qualunque usciere e gendarme imperiale (*o regio*), di citare (*nomi, cognomi, qualità di abitazioni dei testimonj*) testimonj indicati, (*indicare da chi sono stati indicati allorchè esista una querela*), e tutti quelli che potessero essere indicati in seguito, a comparire davanti a noi in persona (*o da-*

vanti il 1, *o* 2 *consiglio di guerra permanente*), (*indicare il luogo dove il consiglio di guerra tiene le sue sedute, o quello dove fa l' istruzione il capitano relatore*), li, (*indicare il giorno*), a ore ...... (*della mattina o del dopo pranzo*), per farvi le loro dichiarazioni sopra i fatti e circostanze contenute nella querela portata da (*indicare l' autore della querela*), o nel processo verbale esteso da (*indicare l' autore del processo verbale, ed anche la data di questo*).

Fatto a ...... (*data, firma del capitano relatore, e sigillo del consiglio di guerra*).

Citazione in virtù della cedula come sopra.

L' anno ...... (*data dell' anno, del mese, e del giorno*), in virtù della cedula rilasciata dal sig. (*riferire i nomi, cognome, e qualità del capitano relatore*), li, (*indicare la data della cedula*, il quale fa elezione di domicilio nel foro del consiglio di guerra (*o nella cancelleria del consiglio di guerra situata, casa ...... contrada ...... N. ......*) Io N.... (*nomi, e cognome*), gendarme imperiale (*o regio*) della brigata di, (*indicare la brigata*), ho citato N.... (*richiamare i nomi, cognome, e qualità del testimonio*), abitante a ...... (*indicare la sua dimora*), a comparire li ...... (*indicare il giorno enunciato nella cedula*), a ore ...... (*della mattina o del dopo pranzo*), davanti il (1, *o* 2.) consiglio di guerra permanente della ...... divisione militare (*indicare il luogo delle sedute del consiglio di guerra permanente*) o davanti il (*indicare i nomi, cognome, e qualità del relatore*), capitano relatore presso il (1, *o* 2.) consiglio di guer-

ra ec., ad effetto di fare la sua dichiarazione sopra i fatti di cui si tratta nella querela mentovata nella detta cedula; dichiarandogli che mancando di comparire dietro la presente citazione, egli vi sarà costretto con le vie indicate dalla legge (1).

Ed ho rilasciata al detto ... (*indicare i nomi, e cognome del testimonio*), copia tanto della cedula, che del presente atto, parlando a (*indicare se sia il testimonio egli stesso, o qualche altra persona*).

(*il latore della cedula sottoscrive la citazione*).

Processo verbale delle dichiarazioni dei testimonj.

L'anno (*la data dell'anno, del mese, del giorno, e dell'ora*), avanti a noi (*i nomi, cognome, e qualità del capitano relatore*), capitano relatore

---

(1) Sarebbe bene che la nota seguente venisse unita alla citazione.

Legge degli 11 pratile anno 4.

Articolo 1 „ I testimonj i quali non compariscono ......
„ senza aver giustificato ...... le cause legittime che si op-
„ pongono alla loro comparsa, vi sono costretti con un
„ mandato di traduzione ...... e se dopo di essere stati tra-
„ dotti, non giustificano dei motivi valevoli che hanno loro
„ impedito di presentarsi, vengono in oltre ...... condotti
„ nella casa d' arresto.

Articolo 2. „ Nel caso dell'articolo precedente, e degli ar-
„ ticoli 122, e 123, del codice dei delitti, e delle pene, dei
„ 3 brumale anno 4, — (e dell'articolo ...... del nuovo
„ codice dei delitti e delle pene dell'anno 1810), i testi-
„ monj non comparenti vengono condannati dal tribunale
„ correzionale ad una detenzione che non potrà essere mi-
„ nore di giorni otto, —. Nè maggiore di un mese. „

presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della . . . . . . divisione militare sedente a ... (*indicare la città*), ed assistito dal nostro cancelliere, conformemente alla legge, sono comparsi (*mettere i nomi, e cognomi degl' individui*), testimonj condotti da (*indicare la persona che li ha condotti*), o chiamati in virtù della cedula da noi rilasciata, li (*data della cedula*), ad effetto di dichiarare i fatti e le circostanze che sono a loro cognizione relativamente al delitto di cui si tratta nella querela portata (*indicare l' autore della querela*), i quali testimonj sunnominati hanno fatto la loro dichiarazione come segue.

N. . . . . . . (*nome del testimonio*), abitante a (*indicare la sua dimora*); dell'età di (*sua età*), di professione (*indicare la sua professione*), dopo di aver prestato il giuramento, e promesso di dire la verità, tutta la verità, e niente altro che la verità, ha detto non essere parente, affine, servitore nè domestico del querelante nè dell'inquisito, e dichiara che (*la data dell' anno, del mese, del giorno e dell'ora*), ha veduto ec. ec. ec. (*il testimonio fa la sua dichiarazione sopra i fatti e le circostanze che danno motivo alle persecuzioni, e dichiara tutto quello che sa in questo rapporto tanto direttamente che indirettamente*), e dopo che gli è stata fatta dal nostro cancelliere la lettura della sua deposizione, ha dichiarato non aver nulla da aggiungervi nè sminuire, nè cangiare, e si è sottoscritto con noi, ed il nostro cancelliere, (*o*) ha dichiarato non saper (*o*) non volersi sottoscrivere.

Nota. Tutte le dichiarazioni vengono estese così, ed inscritte in seguito l' una dell'altra, separate soltanto dalle sottoscrizioni del capitano

relatore, del cancelliere, e del testimonio, o dalla menzione che tiene luogo di quest' ultima firma.

Ordinanza per l' arresto personale (1).

IN NOME DELLA LEGGE.

Noi (*mettere il cognome, nomi, e qualità del capitano relatore*), capitano relatore presso il (1, *o* 2.) consiglio di guerra della ...... divisione militare sedente a ......, incaricato in questa qualità, di procedere all' istruzione del processo contro (*nomi, cognome, e grado dell' accusato*, accusato di (*indicare la natura del delitto*), assente;

Visto il processo verbale di delitto, compilato da noi li ...... (*se il processo verbale sia stato esteso da un' altro ufficiale di polizia giudiciaria, si deve indicarlo*);

Vista egualmente la querela a noi portata li (*data della querela*), dal sig. (*indicare il querelante*);

Visto anche il processo verbale d' informazione sotto la data dei (*indicare la data del processo verbale delle deposizioni dei testimonj*);

Atteso che risulta dalle sudette carte che il nominato (*richiamare i nomi, cognome, e grado dell' accusato*), è accusato di (*specificare il delitto*), ch' egli non ha potuto essere tradotto davanti a noi in virtù delli ordini da noi dati li (*data dei manduti di traduzione e di arresto*), e

(1) Questa ordinanza e le due susseguenti non si applicano se non che alle istruzioni in contumacia).

che le procedure devono essere continuate in contumacia).

Ordiniamo, in virtù degli articoli 11 della legge dei 13 brumale anno 5, 238, e 262 del codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4 (a) che il nominato (*nomi, cognome, sopranome, ec. patria, professione, domicilio, e connotati dell' inquisito se questi sono noti*) sarà catturato e condotto nella casa d'arresto militare, di questa città, sopra i registri della qual prigione egli verrà inscritto e raccomandato.

Comandiamo ed ordiniamo a qualunque usciere o gendarme, il primo che sarà richiesto, di porre ad esecuzione la presente ordinanza, di cui sarà data copia al detto . . . . . . e sarà notificata alla municipalità del circondario del domicilio dell' accusato.

Comandiamo a qualunque depositario della forza pubblica di prestar mano forte in caso di necessità.

Dato a . . . . . . nel nostro ufficio li . . . . . .

(*il capitano relatore data, sottoscrive, ed appone il sigillo del consiglio di guerra*).

(a) L'articolo 604 del codice di procedura penale dei 8 settembre 1807 pel regno d' Italia, avendo preveduto questo caso, crede il traduttore che si debba citare quest'ultimo articolo: e non più quelli del codice dei 3 brumale anno 4.

Ordinanza di perquisizione da emanarsi dal capitano relatore, dieci giorni dopo la notificazione di cattura personale portata dall' ordinanza al domicilio dell' accusato, (articolo 462 del codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4).

Noi (*mettere i nomi, cognome, e grado del capitano relatore*), capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra permanente della...... divisione militare, sedente a....... e faciente, in questa qualità, per le istruzioni di contumacia in materia militare, le funzioni attribuite dalle leggi al presidente della corte di giustizia criminale nelle materie ordinarie,

Vista l'ordinanza di cattura personale, da noi emanata li (*la data dell' ordinanza*), contro, (*nomi, cognome, e sopranome, età, professione, ed abitazione dell' accusato*), accusato di (*indicàre l' oggetto dell' accusa*).

Visto il processo verbale esteso li (*la data del processo verbale*, da, (*i nomi, e cognome dell' usciere o gendarme*), usciere o gendarme, da cui consta che il detto (*nomi e cognome dell' accusato*), non ha potuto esser preso, ed atteso che il suddetto...... non è comparso;

Ordiniamo che sarà fatta perquisizione della sua persona, e che ogni cittadino è tenuto ad indicare l' attuale dimora di questo accusato.

Comandiamo ed ordiniamo a qualunque usciere o gendarme, il primo di loro che verrà richiesto, di porre ad esecuzione la presente ordinanza, la quale, con quella di cattura personale, sarà pubblicata secondo il modo determinato dall' arti-

colo 463 del codice dei delitti e delle pene, sopra i contumaci, ed affissa alla porta del domicilio dell' accusato ed altri luoghi indicati dalla legge.

Dato a...... nel nostro ufficio li......

(*il capitano relatore data, sottoscrive, ed appone il sigillo del consiglio di guerra*).

Ordinanza di perdita dei diritti da emanarsi dal capitano relatore, dieci giorni dopo la pubblicazione delle ordinanze di cattura personale, e di perquisizione. (articolo 464 del codice dei delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4.)

Noi (*porre i nomi, cognome, e qualità del capitano relatore*), capitano relatore presso il (1, o 2.) consiglio di guerra della...... divisione militare, sedente a...... e faciente, in questa qualità, per le istruzioni in contumacia, in materia militare, le funzioni attribuite dalle leggi al presidente della corte di giustizia criminale nelle materie ordinarie.

Vista l'ordinanza di cattura personale pronunziata da noi li (*la data di quest' ordinanza*), contro..... (*nomi, cognome, età, professione, e domicilio dell' accusato*), accusato di (*indicare l' oggetto dell' accusa*).

Il processo verbale esteso li (*porre la data del processo verbale*), da, (*i nomi, cognome dell' usciere o del gendarme*), usciere o gendarme, da cui consta che il detto (*i nomi, e cognome dell' accusato*) non ha potuto esser arrestato.

La nostra ordinanza del (*data di questa ordi-*

nanza), portante che sarà fatta perquisizione della persona del detto (*ripetere i nomi, e cognome dell' accusato*), e che ogni cittadino è tenuto ad indicare il luogo dove si ritrova.

Il processo verbale di perquisizione fatta della persona del suddetto .... sotto la data di (*data del processo verbale*).

Ed il processo verbale di proclamazione ed affisso delle sudette due ordinanze di cattura e di perquisizione, in data dei (*data del processo verbale*).

Dichiariamo, in conformità dell' articolo 464, del codice dei delitti e delle pene, che il sudetto (*i nomi, cognome, e grado dell' accusato*) è ribelle alla legge; che in conseguenza egli ha perduto i titoli ed i diritti di cittadino (*francese* o *italiano*) che i suoi beni vanno ad essere e rimarranno sequestrati a profitto dello stato per tutto il tempo di sua contumacia, che qualunque azione in giustizia gli viene interdetta durante lo stesso tempo, e che si va a procedere contro di lui malgrado la sua assenza.

Comandiamo ed ordiniamo a qualunque usciere o gendarme, il primo di loro che verrà richiesto, di porre ad esecuzione la presente ordinanza, la quale sarà pubblicata a suono di tromba o di tamburo, notificata ed affissa a termini della legge.

Dato a ...... dal nostro ufficio li......

(*il capitano relatore data, sottoscrive, ed appone il sigillo del consiglio di guerra*).

NB. *Seguono quattro formule di sentenze dei consigli di guerra speciali pei delitti di diserzione, le quali vengono ommesse dal traduttore che ha creduto sufficiente di annunziarne il testo, per essere queste trascritte tutto à lungo in seguito del decreto dei 19 vendemiale anno 12 riguardante i consigli di guerra speciali.*

Prima formula.

Querela in materia di diserzione.

Seconda formula.

Sentenza pronunziata da un consiglio di guerra speciale, portante condanna di un disertore.

Terza formula.

Sentenza pronunziata da un consiglio di guerra speciale, portante assoluzione di un accusato di diserzione.

Quarta formula.

Sentenza di un consiglio di guerra speciale, portante il rimando davanti da un altro tribunale di un accusato di diserzione, imputato nel medesimo tempo di un delitto più grave.

Sentenza di una commissione militare speciale, portante condanna di un' arrollatore doloso o di una spia.

IN NOME DELL' IMPERATORE E RE

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Quest' oggi (*la data del mese e dell' anno*); la commissione militare speciale creata in esecuzione del decreto imperiale dei 17 messidoro dell' anno 12, composta, in conformità di questo decreto, dai signori (*i nomi, e cognomi, e gradi dei sette membri della commissione*), il sig. (*il nome, cognome, e grado del relatore*), giudice faciente le funzioni di relatore, tutti nominati dal sig. generale di divisione (*porre il cognome del generale ed i suoi titoli*), comandante la...... divisione militare; assistita dal sig. (*il nome del cancelliere e la sua qualità*), cancelliere nominato dal relatore.

I quali, a termini delle leggi, non sono nè parenti, nè affini, nei gradi probiti ec.

La commissione militare speciale, convocata d'ordine del comandante, si è riunita nel (*indicare il luogo delle sedute*), ad effetto di giudicare (*nomi, e cognome ec. dell' accusato*), accusato di... (*spionaggio o seduzione*): (Sono questi i due soli delitti di competenza di queste commissioni militari speciali).

La seduta, ec... il presidente ha fatto portare dal cancelliere, e deporre avanti a se sopra il tavolo, un' esemplare della legge dei 13 brumale anno 5, ed un' altro del decreto imperiale

dei

dei 17 messidoro anno 12, ed ha dimandato, ec. (*seguire la formula ordinaria*).

Sentito il relatore, ec....... L'accusato è stato ricondotto dalla sua scorta alla prigione, e gli astanti nell' uditorio si sono ritirati dietro invito del presidente.

La commissione militare deliberando a porte chiuse, il presidente ha proposte le questioni come segue:

Il nominato ec...... qualificato come sopra, accusato di... spionaggio (o di seduzione), è egli colpevole?

I voti raccolti ec.......

La commissione militare dichiara a maggiorità di cinque (*o di sei*) voti sopra sette, (*o ad unanimità*) che l'accusato è colpevole; raccolti di nuovo i voti dal presidente sopra l'applicazione della pena nella forma quì sopra indicata.

La commissione militare condanna ad unanimità, (*o a maggiorità di cinque o sei*) voti sopra sette, il nominato (*i suoi nomi ec.*) alla pena di (*indicare la pena*), in conformità dell'articolo (*indicare l'articolo*), concepito come segue: (*riferire l'articolo per intiero*).

(*Allorchè la sentenza deve essere stampata, si aggiunge quanto segue*).

Ordina, in oltre la stampa, affisso, e distribuzione della presente sentenza, in numero di (N....) esemplari; condanna il suddetto (*nome del condannato*) alle spese del processo e della presente sentenza, in conformità degli articoli 1, 2, e 3 della legge dei 18 germile anno 7 concepiti come segue (*riferirli per intiero*).

Ingiunge al capitano relatore di subito legge-

re la presente sentenza al condannato, in presenza della guardia adunata sotto l'armi, ed in fine, di farla eseguire in tutta la sua estensione nelle ventiquattr'ore.

Ordina che ne sarà fatta a diligenza del capitano relatore una spedizione tanto a S. E. il ministro della guerra, che al sig. generale di divisione.

Fatto, chiuso ec.

Nota. Se la sentenza assolve l'accusato, si deve seguire la stessa formula, salvi i cangiamenti indicati precedentemente, ossia nelle altre formule che hanno rapporto allo stesso caso.

OSSERVAZIONI sopra questa ultima formula.

Le commissioni militari, create in esecuzione del decreto dei 19 vendemmiale anno 12, per pronunziare sopra delitti gravi commessi dai disertori condannati alla palla od ai pubblici lavori e riuniti nelle officine, devono seguire la stessa forma di procedere e di giudicare delle altre commissioni militari; il presidente, in vece di far portare davanti a se, sopra il tavolo, la legge dei 13 brumale anno 5, ed il decreto dei 17 messidoro anno 12, fa portare il decreto dei 19 vendemmiale anno 12, il quale istituisce questa specie di commissione.

Le commissioni militari poste dietro i corpi di schiaratori, e quelle che stabilisce S. M. I. nel paese nemico, per rimpiazzare interinalmente i consigli di guerra permanenti, devono uniformarsi alle medesime regole.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI, DECRETI, E DECISIONI

Emanate in materia criminale militare od ordinaria, che vengono citate in questa prima parte, e la cognizione delle quali si rende utile ai membri dei tribunali militari.

Anno 1790.

29 *Ottobre* - Legge da cui vien fissata la competenza dei tribunali militari, la loro organizzazione, ed il modo di procedere davanti ad essi.

29 *Ottobre* - Legge riguardante la disciplina militare.

1 *Decembre* - Legge per la formazione di un tribunale di cassazione.

Anno 1791.

22 *Luglio* - Legge relativa all'organizzazione della polizia municipale, e della polizia correzionale.

6 *Ottobre* - Legge contenente il codice penale ordinario.

19 *Ottobre* - Legge contenente il codice militare.

Anno 1792.

16 *Maggio* - Legge relativa alla tenuta delle corti marziali ed alla forma dei giudizj militari in campagna.

Anno 1793.

30 *Aprile* - Legge per congedare dalle armate le donne inutili.

12 *Maggio* - Legge sopra l' organizzazione dei tribunali criminali militari.

12 *Maggio* - Legge contenente il codice penale militare per tutte le truppe della repubblica in tempo di guerra.

Anno 2.

3 *Piovoso* - Legge sopra l' organizzazione della giustizia militare.

14 *Germile* - Legge che prescrive il modo di procedere riguardo ai falsi testimonj, davanti i tribunali criminali militari.

18 *Pratile* - Decreto relativo alle deposizioni dei militari citati come testimonj davanti i tribunali (*a*).

Anno 3.

25 *Brumale* - Legge riguardante gli emigrati (1).

30 *Pratile* - Legge colla quale viene ordinata la distribuzione dei soccorsi promessi agli abitanti dei dipartimenti pacificati, e vengo-

(1) Questa legge non è citata che in occasione delle commissioni militari di cui il titolo 5 ordinava la formazione.

(*a*) Esistono molti decreti tanto di quest' anno che dei susseguenti, i quali non sono mentovati in quest' opera, la cognizione dei quali può essere egualmente utile ai giudici militari. Essi si ritrovano inseriti nel volume intitolato *la guida dei giudici*: = NB. Quest'ultimo decreto dei 18 pratile, è richiamato per intiero nell'originale francese di quest' opera, ma il traduttore si dispensa da quì riferirlo, perchè si ritrova egualmente nella guida dei giudici militari.

Anno 3.

no determinate le pene da applicarsi a tutti gl' individui i quali dopo d'aver prestato il giuramento alla repubblica avessero cospirato contro di essa.

2.° *Giorno complem.* - Legge che stabilisce un nuovo modo pel giudizio dei delitti militari.

Anno 4.

1 *Vendemmiale* - Legge portante che i ribelli, quelli noti sotto il nome di *chouans*, ec. il giudizio dei quali era attribuito ai tribunali militari, sarebbero giudicati dai consigli militari stabiliti dalla legge del secondo giorno complementario dell'anno 3.

23 *Vendemmiale* - Legge sopra le ricuse dei giudici.

3 *Brumale* - Legge contenente il codice ordinario dei delitti e delle pene.

4 *Nevoso* - Legge dalla quale vengono determinate le pene da applicarsi ai seduttori (ossia arrollatori dolosi), ed ai provocatori alla diserzione.

25 *Ventoso* - Legge che ordina la consegna nei depositi di tutti i titoli, carte, e registri provenienti dai tribunali straordinarj rivoluzionarj, e dai consigli militari.

17 *Germile* - Legge che determina le formalità da osservarsi prima dell'esecuzione delle sentenze militari.

11 *Pratile* - Legge portante pene contro i testimonj i quali non compariscono dietro le citazioni ad essi date.

P 3

Anno 4.

22 *Pratile* - Legge portante pene contro il tentativo del delitto (anche questa viene soltanto citata, mentre ritrovasi del pari inserita per intiero nella guida dei giudici).

22 *Messidoro* - Legge da cui viene fissata la competenza dei consigli militari (allorchè esistono fra i cò-accusati degl' individui non militari) - (Ved. nella guida dei giudici).

20 *Termidoro* - Legge che determina il modo con cui saranno ricevute le deposizioni dei membri del corpo legislativo, ec. citati come testimonj davanti ad altri tribunali di quelli sedenti nella comune dove esercitano le loro funzioni.

18 *Fruttidoro* - Legge che determina i casi nei quali vi è luogo alla revisione delle sentenze militari.

21 *Fruttidoro* - Legge portante che il ricorso in cassazione contro la sentenza delle commissioni militari è ammissibile per causa d' incompetenza.

27 *Fruttidoro* - Legge portante che gl' accusati di delitti militari hanno il diritto di sciegliersi dei difensori nel luogo dove s'istruisce la procedura.

Anno 5.

13 *Brumale* - Legge da cui vien regolato il modo di procedere al giudizio dei delitti militari (ved. nella guida dei giudici).

21 *Brumale* - Legge contenente il codice dei delitti e delle pene per le truppe della repubblica (ved. nella guida dei giudici).

Anno 5.

4 *Fruttidoro* - Legge addizionale a quella dei 13 brumale anno 5, sopra il modo di procedere al giudizio dei delitti militari (ved. nella guida dei giudici).

19 *Fruttidoro* - Legge contenente delle misure di pubblica salute.

4 *Vendemmiale* - Legge relativa ai preposti alla guardia dei detenuti.

18 *Vendemmiale* - Legge portante il stabilimento dei consigli di guerra permanenti per la revisione delle sentenze dei consigli di guerra (ved. nella guida dei giudici).

Anno 6.

15 *Brumale* - Legge relativa alla revisione delle sentenze militari (ved. nella guida dei giudici).

24 *Brumale* - Legge riguardante l'esecuzione di quelle relative ai disertori ed ai requisizionarj.

11 *Frimale* - Legge relativa alla formazione dei consigli di guerra e di revisione nelle piazze di guerra investite od assediate (ved. nella guida dei giudici).

29 *Nevoso* - Legge contenente disposizioni penali per la repressione dei furti e degli attentati nelle strade maestre, ec. ed il ristabilimento della pubblica sicurezza (1).

28 *Germile* - Legge relativa all'organizzazione della gendarmeria nazionale.

(1) Vedi quì in appresso la legge del 29 brumale anno 7.

Anno 6.

29 *Pratile* - Legge relativa alla nuova istruzione dei processi nel caso di annullazione delle sentenze pronunziate dai consigli di guerra.

27 *Fruttidoro* - Legge relativa alle attribuzioni dei consigli di guerra e di revisione (ved. nella guida dei giudici).

Anno 7.

29 *Brumale* - Legge da cui viene prorogata (per un anno), l'esecuzione di quella dei 29 nevoso anno 6, sopra la repressione degli assassinamenti e brigandaggi (1).

18 *Germile* - Legge relativa al rimborso delle spese di giustizia in materia criminale.

Anno 8.

3 *Frimale* - Decisione dei consoli della repubblica, che ordina la formazione di una commissione militare straordinaria per l'esame delle cause o sia motivi della resa di varie piazze forti d'Italia.

22 *Frimale* - Costituzione della repubblica francese.

25 *Frimale* - Legge che attribuisce ai tribunali di polizia correzionale la conoscenza di varj delitti e regola le pene che loro sono applicabili.

17 *Piovoso* - Decisione relativa al modo di giudicare i prigionieri di guerra stranieri.

---

(1) La legge dei 29 nevoso anno 6, non essendo stata prorogata di nuovo, cessò di esistere ai 29 nevoso dell'anno 8.

Anno 8.

17 *Ventoso* - Legge che mette a disposizione del governo tutti i francesi che hanno compiuto il vigesimo anno al 1 vendemmiale anno 8.

27 *Ventoso* - Legge sopra l'organizzazione dei tribunali.

14 *Germile* - Avviso del consiglio di stato, approvato dal primo console, sopra il modo con cui un consigliere di stato puo essere sentito come testimonio.

Anno 9.

29 *Frimale* - Decisione del governo che ordina la formazione nei dipartimenti del Var, e delle Bocche del Rodano, di due corpi di schiaratori per la persecuzione dei briganti (1).

7 *Piovoso* - Legge relativa alla persecuzione dei delitti in materia criminale e correzionale (2).

18 *Piovoso* - Legge relativa allo stabilimento dei tribunali speciali.

12 *Germile* - Decreto relativo all'organizzazione dell'ex-Piemonte (3).

7 *Termidoro* - Decreto che regola il modo di citare come testimonj i membri del senato

---

(1) Venivano unite a questi corpi di schiaratori, delle commissioni militari straordinarie.

(2) Questa legge è quella che creò i sostituti criminali conosciuti dopo sotto la denominazione di magistrati di sicurezza.

(3) Questo decreto consacra l'esistenza delle commissioni militari, e ne indica l'organizzazione.

Anno 9.
conservatore, i prefetti, vice prefetti, e podestà.

Anno 10.

17 *Vendemmiale* - Decreto relativo all'organizzazione dei dipartimenti dell'ex-Piemonte (1).

23 *Fiorile* - Legge relativa ai delitti portanti pene d'infamia, ed ai tribunali speciali che ne faranno conoscenza.

16 *Termidoro* - Senato-consulto organico della costituzione.

16 *Fruttidoro* - Decreto portante la creazione di tre corpi di schiaratori nella 27 divisione militare.

Anno 11.

10 *Germile* - Avviso del consiglio di stato, approvato dal primo console, portante che nello stato attuale della legislazione, i consigli di guerra non possono più fare rimandi al corpo legislativo.

18 *Germile* - Legge che aumenta il numero dei giudici del tribunale criminale del dipartimento della Senna, e gli attribuisce per cinque anni la cognizione dei delitti commessi nelle colonie contro la sicurezza generale ed il governo francese.

2 *Fiorile* - Legge che attribuisce al tribunale criminale del dipartimento della Senna la cognizione di tutti i delitti di falso nei

(1) Questo decreto contiene delle disposizioni sopra le commissioni militari.

Anno 11.

quali il tesoro pubblico fosse interessato.

6 *Fiorile* - Legge relativa ad una leva di coscritti dell'anno 11, e 12 (1).

13 *Fiorile* - Legge relativa al giudizio di contrabandieri.

28 *Fiorile* - Avviso del consiglio di stato, approvato dal primo console, portante che i tribunali speciali sono competenti, riguardo ai militari in attività per tutti i delitti la conoscenza dei quali è loro attribuita dalle leggi.

8 *Pratile* - Decreto contenente l'organizzazione delle compagnie dei cannonieri guarda coste.

26 *Pratile* - Decreto relativo all'organizzazione dei battaglioni franchi dell'isola d'Elba e delle compagnie franche della Corsica (2).

11 *Termidoro* - Avviso del consiglio di stato sopra la distinzione da stabilirsi fra i cannonieri guarda coste sedentaria ed i guarda coste in attività.

Anno 12.

13 *Vendemmiale* - Avviso del consiglio di stato, approvato dal primo console, relativo alla competenza delle corti criminali e dei

---

(1) Questa legge prescrive delle pene contro i coscritti refrattarj e contra il loro padre e la loro madre.

(2) Questo decreto non trovasi inserito nel bollettino delle leggi.

Anno 12.

consigli di guerra, riguardo ai gendarmi (1).

19 *Vendemmiale* - Decreto riguardante i depositi dei coscritti dichiarati refrattarj, la formazione e la competenza dei consigli di guerra speciali, la procedura davanti a questi consigli, e le pene contro la diserzione (ved. nella guida dei giudici).

24 *Ventoso* - Decreto risguardante le formalità che devono essere osservate per l'esecuzione delle sentenze pronunziate in materia correzionale o criminale contro i membri della legione d'onore.

28 *Fiorile* - Senato-consulto organico (2).

17 *Messidoro* - Decreto relativo allo stabilimento delle commissioni militari speciali per giudicare i seduttori (o siano gl'arrolatori dolosi) e le spie (ved. nella guida dei giudici).

7 *Fruttidoro* - Avviso del consiglio di stato, approvato da S. M. l'Imperatore, relativo alla competenza in materia di delitti ordinarj commessi da militari in congedo o assenti dal loro corpo.

Anno 13.

19 *Piovoso* - Legge che attribuisce alle corti di giustizia criminale speciali la cognizione

(1) Questo avviso non trovasi inserito nel bollettino delle leggi.

(2) Questo senato consulto è quello che ha stabilito il governo imperiale.

Anno 13.

del delitto di ribellione verso qualunque forza armata.

7 *Ventoso* - Avviso del consiglio di stato, approvato da S. M. l'imperatore, relativo alle sentenze delle commissioni militari, ed al modo con cui si forma la maggiorità dei voti davanti a queste commissioni (ved. nella guida dei giudici).

9 *Ventoso* - Decreto imperiale relativo alla riunione in un solo battaglione dei due battaglioni franchi dell'isola d'Elba, ed alla sua organizzazione (1).

24 *Fiorile* - Decreto imperiale portante la creazione delle compagnie della riserva.

8 *Fruttidoro* - Decreto imperiale relativo alla leva della coscrizione dell'anno 14.

Anno 1806.

14 *Aprile* - Legge contenente il codice di procedura civile.

12 *Maggio* - Legge contenente delle disposizioni penali relativamente alle minaccie d'incendio.

20 *Giugno* - Decreto imperiale riguardante il modo di procedere riguardo ai commissarj generali di polizia ed i loro delegati per le ricognizioni delle sottoscrizioni e deposizioni.

8 *Luglio* - Decreto che rimpiazza il comitato degli ispettori in capo alle reviste da un

(1) Questo decreto non è stato stampato.

Anno 1806.

consigliere di stato direttore generale delle reviste e della coscrizione militare.

3 *Novembre* - Decreto imperiale portante la creazione di commissioni militari nella Prussia, per giudicare i depredatori.

Anno 1807.

22 *Gennajo* - Decreto imperiale portante la creazione di commissioni militari nella Prussia, per giudicare gl' impiegati addetti all'armata, ed altri individui prevenuti di furti e di lapidazioni.

16 *Febbrajo* - Decreto imperiale che regola il modo con cui i consigli di guerra e di revisione devono essere formati e composti nelle divisioni militari dell'interno, allora quando non vi si ritrova un numero sufficiente di ufficiali dei gradi determinati dalle leggi e decreti.

25 *Marzo* - Avviso del consiglio di stato, approvato da S. M. l'Imperatore, portante che le leggi penali militari sono applicabili alle guardie nazionali in attività; ma che fuori dei casi di disubbidienza davanti al nemico, le sentenze pronunziate contro gl' individui facienti parte di queste guardie nazionali, e pronunziando pene afflittive, non potranno essere eseguite se non dopo che saranno state sottoposte all'esame dell' imperatore (1).

(1) Questo avviso non è stato inserito nel bollettino delle leggi.

Anno 1807.

3 *Settembre* - Legge contenente il codice Napoleone.

3 *Novembre* - Decreto imperiale sopra la composizione dei consigli di guerra per giudicare i maggiori.

22 *Decembre* - Decreto imperiale che ordina di licenziare le guardie nazionali create dal decreto dei 12 novembre 1806.

Anno 1808.

15 *Gennajo* - Decreto imperiale che regola il modo di far giudicare gl' individui, i quali, avendo appartenuto alle coorti di guardie nazionali, fossero stati giudicati in contumacia.

2 *Febbrajo* - Senato consulto organico il quale erige in gran dignità dell' impero il governo generale dei dipartimenti al di là delle Alpi.

21 *Febbrajo* - Decreto imperiale riguardante il giudizio dei militari imputati di delitti sotto le bandiere.

19 *Ottobre* - Decreto imperiale sopra la pena incorsa dai militari e marinaj condannati ai ferri in caso di fuga o di recidiva.

Anno 1811 (*a*).

14 *Ottobre* - Decreto imperiale che proibisce il giudizio dei disertori contumaci.

Estratto dalle minute della segretaria di stato.

Nel palazzo di Amsterdam li 14 ottobre 1811.

NAPOLEONE Imperatore dei francesi, Re d'Italia ec. ec. ec.

Sopra rapporto del nostro ministro della guerra, sentito il nostro consiglio di stato; abbiamo decretato quanto segue.

Art. 1. Non sarà più pronunziato alcun giudizio per contumacia per il delitto di diserzione; ma ogni capo di corpo o di distaccamento dovrà sotto pena di *giorni dieci di arresto*, e di pena più forte se v' ha luogo, spedire i connotati del disertore nelle ventiquattr' ore di sua assenza al direttore generale delle rassegne e della coscrizione militare, ed al primo ispettore della gendarmeria, acciocch' egli venga ricercato ed arrestato.

2. Ogni sott' ufficiale o soldato che essendo stato condotto qual disertore, o refrattario, ad uno dei nostri reggimenti di Walcheren, del Mediterraneo, dell' isola di Francia, o di Bell' isola, od all' uno dei depositi generali di refrattarj, ne diser-

(*a*) Essendo stati fatti li seguenti decreti molto tempo dopo la compilazione ed anche dopo la traduzione di quest' opera, il traduttore ha stimato bene d' inserirli quì per intiero, massimamente nell' incertezza che non sieno stati ancora tradotti in lingua italiana.

sertasse, od abbandonasse il suo distaccamento durante la marcia per restituirsi da questo deposito al reggimento, od al corpo a cui fosse destinato, e nel corso dei primi sei mesi dell'anno, sarà punito colle seguenti pene.

3. Se a norma del decreto dei 19 vendemmiale anno 12, e d'altre leggi, o decreti repressivi della diserzione, egli avesse incorso la pena dei pubblici lavori, sarà condannato a *dieci anni di palla;* e s'egli avesse incorso la pena della palla, sarà condannato a *dieci anni di doppia palla*.

4. I nostri ministri della guerra, della giustizia, e della polizia sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

firmato - NAPOLEONE

per l'imperatore
il ministro segretario di stato
firmato - il conte DARU.

Anno 1811.

23 *Novembre* - Decreto imperiale che pronunzia la pena di morte contro i disertori graziati che non raggiungono o disertano il corpo a cui sono destinati.

Estratto dalle minute della segretaria di stato.
Al palazzo di s. Cloud li 23 novembre 1811.

NAPOLEONE imperatore dei francesi,
re d'Italia, ec. ec. ec.

Sopra rapporto del nostro ministro della guerra.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni sott'ufficiale o soldato il quale dopo di aver ottenuta grazia per crimine di di-

serzione non si restituirà al corpo che gli sarà stato indicato, o ne diserterà dopo essersi restituito, sarà punito di morte.

2. Ogni sott' ufficiale o soldato il quale in virtù del perdono da noi concesso con nostr' ordine dei 5 marzo 1811, fosse stato condotto come disertore o refrattario ad uno dei nostri reggimenti di Walcheren, del Mediterraneo, dell' isola del Re, o di Bell' isola, o ad uno dei depositi generali di refrattarj, e che non si restituirà al nuovo corpo che gli fosse stato indicato, o ne diserterà nei sei primi mesi di sua incorporazione, sarà punito di morte.

3. La condanna a morte pronunziata in virtù degli articoli suespressi, verrà eseguita nelle ventiquattr' ore, a meno di un' ordine contrario emanato da noi, od a meno che il comandante d' armi, od il generale di brigata che avrà convocato il consiglio di guerra ordini una sospensione in ragione delle circostanze che potessero attenuare il crimine del condannato.

4. In quest' ultimo caso il sudetto generale, o comandante spedirà alla direzione generale delle rassegne e della coscrizione militare, una copia della sentenza di condanna, in calce della quale trascriverà i motivi che lo hanno determinato a pronunziare la sospensione.

5. Il nostro ministro della guerra è incaricato dell' esecuzione del presente decreto che verrà inserito nel bollettino delle leggi.

firmato - NAPOLEONE

per l' imperatore
il ministro segretario di stato
firmato - il conte Daru.

Anno 1811.

30 *Novembre* - Decreto imperiale concernente il giudizio contraddittorio dei disertori appartenenti ai corpi, il deposito dei quali ritrovasi al di là del Reno, delle Alpi, o dei Pirenei, che venissero arrestati al di quà.

Nel palazzo di s. Cloud li 30 *novembre* 1811.

NAPOLEONE imperatore dei francesi, re d'Italia, ec. ec. ec.

Sopra il rapporto del nostro ministro della guerra sentito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni sott' ufficiale, o soldato accusato di diserzione, il quale verrà arrestato, o si presenterà dopo l'espiro del termine accordato al pentimento dall' atto del governo dei 19 vendemmiale anno 12, sarà tradotto al suo corpo per esservi giudicato contradditoriamente, ma se il deposito di questo suo corpo si ritrovasse al di là del Reno, delle Alpi, e dei Pirenei e che l'accusato venisse arrestato al di quà, sarà tradotto e giudicato dal deposito del corpo più vicino del luogo.

2. Il nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà inserito nel bollettino delle leggi.

firmato - NAPOLEONE

per l'imperatore

il ministro segretario di stato

firmato - il conte Daru.

Anno 1811.

10 *Decembre* - Istruzione di sua S. E. il ministro della guerra dell' impero francese relativo ai tre decreti antecedenti dei 14 ottobre, 23 e 30 novembre 1811 *(a)*.

Anno 1812.

2 *Febbrajo* - Decreto imperiale portante che ogni ufficiale di terra e di mare, qualunque sia il suo grado, convinto di aver formato un complotto di diserzione all' inimico, all'estero, od all' interno, o di avervi avuto parte, sarà punito di morte.

Estratto dai registri della segretaria di stato.
Al palazzo delle tuilerie li 2 febbrajo 1812.

NAPOLEONE imperatore dei francesi, re d' Italia, ec. ec. ec.

Visto il titolo primo della legge dei 21 brumale anno 5; il decreto del governo dei 19 vendemmiale anno 12, ed i nostri decreti dei 23 ventoso anno 13, ed 8 vendemmiale anno 14.

Visto il rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.

Sentito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni ufficiale delle nostre armate di terra, e di mare, qualunque sia il suo grado,

(a) Questa istruzione esiste presso ogni consiglio di amministrazione, ispettore e sott' ispettore alle rassegne, comandanti di gendarmeria, ec. non che presso li stati maggiori delle divisioni, e delle piazze, motivo per cui il traduttore si è dispensato di qui riferirla.

il quale sarà convinto di aver formato un complotto di diserzione all'inimico, all'estero, od all'interno, o di avervi avuto parte, sarà punito della pena capitale pronunziata dagli articoli 5, e 6 della legge dei 21 brumale anno 5 contro i capi complotto.

2. Riguardo ai sott'ufficiali, soldati, od impiegati al seguito delle armate, i quali avranno formato un complotto di diserzione o vi avranno avuto parte, i consigli di guerra pronunzieranno la pena di morte contro il capo del complotto; potranno anche pronunziarla a norma delle circostanze contro i principali istigatori.

3. Le disposizioni della legge dei 21 brumale anno 5, ed altre relative a questa materia continueranno ad essere eseguite in tutto ciò che non è richiamato o modificato nel presente decreto.

4. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed i nostri ministri della guerra e della marina, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ciascuno in ciò che lo riguarda.

firmato - NAPOLEONE

per l'imperatore
il ministro segretario di stato

firmato - il conte Daru.

INDICE CRONOLOGICO SUPPLEMENTARIO

DEI

DECRETI, DECISIONI, ED ISTRUZIONI

Risguardanti particolarmente i consigli di guerra del regno d'Italia.

Anno 1807.

18 *Maggio* - Circolare di S. E. il ministro della guerra del regno, relativa all' applicazione del decreto dei 19 vendemmiale anno 12 pel giudizio dei disertori.

2 *Giugno* - Circolare di S. E. il ministro della guerra del regno, risguardante i consigli di guerra speciali.

8 *Settembre* - Codice di procedura penale pel regno.

Anno 1809.

16 *Decembre* - Dispaccio ministeriale relativo ai consigli di guerra permanenti, e di revisione, da formarsi nel regno, dietro le leggi 13 brumale anno 5, e 18 vendemmiale anno 6.

Anno 1810.

12 *Novembre* - Decreto di S. M. I. e R. che applica al regno d' Italia il codice dei delitti e delle pene dello stesso anno.

Anno 1811.

10 *Agosto* - Dispaccio del ministero della guerra del regno, che accompagna la spedizione fatta ad ogni divisione, delle due opere intitolate una *guide de juges militaires;* e l'altra *traité de procédure militaire*, ambedue per servire di norma ai rispettivi consigli di guerra ec. ec.

Anno 1812.

17 *Gennajo* - Decreto di S. A. I. il principe vice re che applica alle truppe italiane i decreti imperiali dei 14 ottobre, 23, e 30 novembre 1811 relativi al sistema di procedura, e portante il codice punitivo della diserzione, con alcune variazioni.

5 *Marzo* - Decisione di S. E. il ministro della guerra del regno portante che le compagnie dipartimentali sono eguagliate in ciò che riguarda la disciplina a qualunque altro corpo dell'armata attiva.

9 *Marzo* - Dispaccio di S. E. il ministro della guerra del regno che sospende il giudizio dei militari imputati di delitti da punirsi colle pene espresse nel codice penale ordinario per non esser stati previsti dalle leggi militari, e che porterebbero seco il marchio o la berlina.

8 *Maggio* - Circolare del sig. direttore della coscrizione nel regno, portante che le leggi e decreti repressivi del delitto di diserzione, ed anche quello dei 14 ottobre 1811, che abolisce ogni giudizio in contumacia pel delitto di diserzione sono ap-

Anno 1812.

plicabili alle compagnie dipartimentali sudette senza eccettuarne i battaglioni della guardia nazionale di Milano e di Venezia.

20 *Maggio* - Dispaccio del ministero della guerra del regno per cui cessa la sospensione prescritta dal dispaccio dei 9 marzo di quest'anno; prescrivendo però di ommettere nell'applicazione delle pene, quella del marchio e della berlina.

NB. Il rimanente dell'indice cronologico dopo l'anno 1808 e l'indice supplementario sono stati estesi dal Traduttore.

Fine dell'indice cronologico supplementario.